LETTERE
D' UN VENEZIANO
AD UN PRELATO DI ROMA
CONTENENTI

La Storia d' una celebre Causa, che molto interessava

L'INCLITA E SEMPRE VENERABILE

COMPAGNIA DI GESU'

Trattata a' 20. Settembre 1766. dinanzi l' Eccellentissimo Consiglio di Quaranta Civil Nuovo, e deffinita con inapellabile sentenza del medesimo.

Con in fine una Lettera del medesimo Autore sopra i nuovi Gianizzeri.

IN VENEZIA,
M D C C L X V I.

APPRESSO PAOLO COLOMBANI,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Qui ergo de capacitate successionis agere voluerit, non ad particulares partes, vel Doctores accedere oportet, sed ad fontes, nempe ad ipsas regulas & Constitutiones. Ex Caponio Discept. 162. Tom. 3.

Id esse Dominicum & verum, quod sit prius traditum: Id autem extraneum & falsum quod posterius immissum. Tertulianus de Præscript. cap. 31.

AVVERTIMENTO.

Tutto ciò, che nelle seguenti Lettere si avvanza, è appoggiato a Documenti, Carte ed Atti, la cui autenticità non può da chi che sia essere rivocata in dubbio. Essend' eglino stati raccolti nelle Stampe prodotte in Giudizio dalle Parti contendenti, perciò all' occasione di riferirli, o di riportarli si citeranno queste Stampe col più esatto scrupolo. Due furono esse Stampe; una dei Nobili Signori Fratelli Persico Vidoni Cedrelli, e l'altra dei Nob. e Reverendiss. Commissarj del q. Reverendiss. Arciprete D. Andrea Zucchi. La prima

sarà sempre citata così: *Stampa Cedrelli*, e l'altra: *Stampa Commiss.* Quest' è quanto occorreva avvertire affine di togliere qualunque equivoco.

* * * * *

* * * *

* * *

*

LET-

LETTERE
D' UN VENEZIANO
AD UN PRELATO DI ROMA.

LETTERA PRIMA.

Monsignore Illustriss. e Colendiss.

E' Verissima, Monsignore, la notizia pervenuta in cotesta Capitale del Mondo Cattolico, della Causa, che intimamente toccava la Compagnia di Gesù, la quale trattata ai 20. dello scorso mese di Settembre dinanzi ad uno de' più rispettabili, ed Augusti Consigli della Serenissima Repubblica nostra di Venezia, restò deffinita con inapellabile sentenza del medesimo. Il sensatissimo riflesso, che V. S. Illustriss. fa nella cortese Lettera, che si è compiaciuta addrizzarmi, cioè che di tali quistioni, e del loro esito dovrebbero esserne formate chiare e precise informazioni acciò servissero di lume e d'istruzione a' posteri, era pur anche a me passato per mente. Di fatti prefissomi di stendere di codesto litigio una picciola relazione, mi portai ad udirne la finale trattazione, e proccurai avere le Carte a Stampa, che furono dalle Parti prodotte, per così mettermi meglio in istato di effettuare il con-

conceputo disegno. Ma la farragine delle medesime, e la considerazione, che non essend' io iniziato nelle cose Forensi, potevo di leggieri prendere qualche abbaglio, me ne fecero tantosto abbandonare l' idea; nè la ripiglio, che in grazia delle sue eccitazioni, e vincolato dai dolci modi co'quali ella mi stringe. Proccurerò dunque renderla soddisfatta nella miglior maniera che mi sia conceduta dalla mia poca abilità, accertandola di questo soltanto, che se nello storico dettaglio ove sono per entrare non vi regnerà quell' eloquenza, di cui, maneggiato da altra testa e da altra penna, potrebb' essere suscettibile, vi sarà serbata in cambio la più scrupolosa fedeltà circa i fatti che si adurranno, ed i modi delle contestazioni delle Parti, poichè il tutto sia appoggiato alle carte, ed ai documenti prodotti in giudicio dalle Parti medesime.

Per sollevare V. S. Illustriss. tratto tratto dalla noja di leggere, e me dalla fatica di scrivere, ripartirò ciò intorno a cui ella brama esser informato in parecchie Lettere, e questa prima coll' altra che veralle appresso, altro più non conterrà che alcune notizie opportunissime all' intelligenza di quanto nelle seguenti dovrò poi ordinatamente narrare.

Io piglio assai da lunge il mio racconto. Accolta la Compagnia de' Gesuiti in Venezia ver' la metà del decimosesto secolo conforme al particolare istituto di pietà e di Religione della Serenissima Repubblica, venn' ella in sì straordinaria maniera favorita, che ben presto si andò dilittando in parecchie altre Città del dominio; e tanti giunse a conseguire comodi e rilevanti beneficj, quanti ne ricevesse giam-

mai

mai alcun altro dei più vecchi ed antichi Ordini Religiosi che vi si trovavano stabiliti: Com'ella vi corrispondesse si rileva, senza riccorrere ad altra testimonianza, dal Decreto stesso della espulsione de' Gesuiti dallo Stato Veneto nel 1606. in occasione del preteso Interdetto cui fu messa la Repubblica dal Pontefice Paolo V. Tale Decreto ne accenna, „ che „ questi Religiosi si erano mostrati disposti in ogni „ occasione a fare diversi mali uffici pregiudicievoli „ alla quiete e bene della Repubblica, avend' egli„ no in luogo dell' utile servigio che dovean recare, „ partoriti mille scandali ed effetti di male conse„ guenze, che più volte aveano dato motivo al Se„ nato di apportarvi convenienti provvigioni. Che „ nondimeno erano stati con grandissima pacienza „ tollerati, il che però non aveali potuti rimovere „ dalla loro precedente pessima disposizione. Che „ disubbidienti agli ordini del Governo si eran dati „ ad insidiose seduzioni, a seminare fastidiosi con„ cetti nel popolo con pericolo di disunione e scan„ dalo nella Religione, oltre d' essersi serviti con „ artifiziosa maniera de' loro confidenti per consegui„ re i più malvagi fini. Che contro le intimazioni „ ad essi fatte, si erano con modi stravaganti appro„ priata la maggior parte delle robe appartenenti al „ culto Divino offerite da' divoti alla loro Chiesa, e „ cavate dalle viscere e sostanze de' Nobili Cittadini „ e de' sudditi. Che in diverse Città d' esteri Stati, „ alcuni fra essi aveano da sagri pergami declama„ to liberamente e licenziosamente con molto diso„ nore e vilipendio della Repubblica, e che per fine „ con esempio della più inaudita ingratitudine, si „ erano ne' passati, ed in que' tempi fatti conoscere

„ inimicissimi della tranquillità e libertà stessa del „ Dominio (*a*).

Se tai furono i Gesuiti prima della loro espulsione dallo Stato Veneto, ben può ognuno pensare quai si manifestarono dopo, e quando perdettero la speranza d' essere compresi nell' accomodamento che indi seguì fra il Pontefice e la Repubblica. Furon eglino i primi ad impugnare dietro il loro Cardinale Bellarmino, ed il P. Possevino le invitissime ragioni Venete con que' perfidi modi, e con que' paralogismi che a tutti sono noti, oltre le satire, e le menzogne da essi vomitate a voce ed in iscritto per iscreditare il felice e saggio governo della Repubblica medesima.

Ma alla fine dopo siffatti sfoghi del loro dispetto, cambiato linguaggio, intrapresero non solo a coltivare per lettere alcuni de' loro parziali, seducendoli a mandare ne' loro Collegj d' aliena giurisdizione i proprj figliuoli, onde vi fossero educati (*b*); ma si avanzarono anche ad entrare travestiti nello Stato coll' oggetto d' eccitare questi loro parziali a beneficare la Società con doni e legati testamentarj, assicurandoli, che ben presto sarebbero tornati in grazia del Governo e rimessi ne' proprj Collegj e Case.

Di ciò venuto in lume, ne nacque che l' Eccellentissimo Senato formasse sotto li 5. Novembre 1619. un provvidissimo Decreto conceputo ne' seguenti precisi

(a) *Vedi il libro intitolato Monumenti Veneti pag.* 106. *e la prima edizione delle Memorie anecdote spettanti agli studi di F. Paolo Parte* 2.

(b) *Vegganſi ne Monumenti Veneti a pag.* 169. *i provvedimenti fatti dall' Eccellentissimo Senato per impedire che ciò seguisse.*

cisi termini (a). *Dovendosi provvedere all' abuso introdotto, che riesce anco con sprezzo delle pubbliche deliberazioni, mentre molti Testatori hanno lasciato, e lasciano ne' loro Testamenti legati a Gesuiti, alcuni liberamente, ed altri da essergli dati quando ritornassero nello Stato Nostro, che riesce punto di quella considerazione, che può essere compreso dalla molta prudenza di questo Conseglio. L' anderà parte, che tutti li Legati fin ora lasciati dalli Testatori, ovvero che nell' avvenire fossero fatti a Gesuiti così liberamente, come condizionatamente, nella maniera di sopra dichiarita, siano e si intendano, coll' autorità di questo Conseglio, caduchi irriti e di niun valore. Dovendo la presente Parte essere registrata nel Libro dove vi sono le altre deliberazioni e Scritture in materia de' Gesuiti; e dal Collegio Nostro, per la sua intiera esecuzione dati tutti quegli ordini, che saranno necessarj.*

Era fissata la massima che più non si avesse a che fare con Religiosi sì intraprendenti, poichè oltre ai saggi riflessi fatti sulla passata loro condotta, aveasi aperto gli occhi sulle massime da essi accarezzate e seguite, e che tali non erano certamente quai si spaciavano, e quali Lainez aveali rappresentati, allorchè a forza di maneggi, e di calde istanze avea impetrato che il loro nascente Istituto fosse ammesso nello Stato della Repubblica. Si era pure considerato che questo Istituto trovavasi ormai degenerato oltre dovere, poichè questi Padri che vivere doveano, *ostiatim mendicando*, a nulla maggiormente anelavano che all' acquisto de' beni temporali. Diffatti distinta

(a) *Trovasi nella Stampa Cedrelli pag. 71.*

ta la Società in Case Professe, che non potevano accettare legati, e ritenere beni immobili, ed in Collegj, che sott' il pretesto d'erudire i loro allievi godevano della capacità a conseguire e ritenere ogni sorta di legati, doni, ed anche di Feudi (*a*), scorgevasi che fin a quel tempo non aveano fondato, che 21. Case Professe, mentre che i Collegj ascendevano fin al numero di 293.; sproporzione enorme (*b*) la quale manifestava che la povertà che affettavano, e ch'era stata da S. Ignazio messa per base e muro saldissimo dell' Istituto (*c*); quella povertà per cui nel Concilio Tridentino aveano rinunziato al benefizio d'una minore ristrettezza, altro non era divenuta che una vaga splendida patina colla quale cuoprivano un' immensa ricchezza (*d*).

Circa poi al loro Istituto medesimo aveasi rilevato, che i Principi non si potevano fidare che tal egli fosse qual poteva esser loro stato fatto supporre da coloro che ne aveano cercata, o ne cercavano l'introduzione negli Stati Sovrani. Incostante e mutabile poteva il Generale co' suoi Socj assistenti cambiarne, alterarne, cassarne le Costituzioni, ed altre formarne di nuove (*e*). Sapevasi anche che tali Costituzioni

(a) *Bona Feudalia Societati donari possunt*. Const. Compen. Privileg. verbo *Bona Societatis*. Stampa Cedrelli. pag. 211.

(b) *Questa sproporzione viene anche notata da F. Paolo nel Trattato delle materie Beneficiarie*.

(c) *Paupertas ut murus Religionis firmissimus diligenda, & in sua puritate servanda &c.* Const. declarat. 6. pars. Stampa Cedrelli pag. 55.

(d) *Veggasi in tal proposito la prima Lettera del Venerabile Palafox ad Innocenzio X.*

(e) *Prapositus cum Sociis in Congregatione Generalis accedente*

zioni erano un arcano impenetrabile (*a*), cosicchè nella Società v'avean per fino dei Professi che affatto ignoravanle (*b*); che arrivando a saperle non potevano, senza espressa licenza del Superiore, appalesarle agli Esterni, e nemmeno a questi comunicare quanto venisse fatto, o avesse da farsi nelle Case (*c*); e che per questo ai Fratelli laici, come più facili a parlare, veniva dalle loro Costituzioni medesime vietato per fin imparare a leggere, ed a scrivere (*d*).

Non s'ignorava tampoco, ch'esse Costituzioni comandavano a' loro Proccuratori di conservare i beni

---

te majori suffragiorum parte, quascumque Constitutiones, quas ad finem in Societate propositum conformes esse judicaverint, condendi jus habent. Paulus III. pag. 2. juncta pag. 6. *Itemque eas mutare, alterare, cassare, & alias de novo condere possunt, quæ simul ac conditæ erunt, auctoritate Apostolica confirmata censentur. Idem Paulus III. pag. 6. Possunt iisdem eodem modo, quæ dubia esse poterunt in Societatis Instituto declarare.* Julius III. pag. 18. &c. Compen. Privilegior. Verbo Constitutiones. *Stampa Cedrelli* pag. 211.

(a) *Quæ alia Religio occultas proprias Constitutiones habet, privilegia reclusa, institutiones velatas, & omnia quæ ad eorum pertinet directionem, tamquam misterio aliquo obvoluta abscondite?* Palafox Epist. ad Inoc. X. n. 108.

(b) *In Jesuitica Societate plures sunt etiam Professi, qui ignorant Constitutiones, quibus nomen describunt, quam quibus constat, ut suæ Beatitudini poterit constare.* Palafox ibidem. n. 10.

(c) *Nemo quæ Domi acta, vel agenda sunt, Externis referat, nisi Superiori id probari intelligat. Constitutiones vero, aliosve hujusmodi libros, aut scripta, quibus Societatis Institutum, vel Privilegia continentur, nonnisi ex Superioris expresso consensu iis communicet.* Regulæ Comunes n. 38. *Stampa Cedrell pag.* 209.

(d) *Nemo eorum, qui ad domestica ministeria admittuntur, aut legere discat aut scribere, aut si aliquid scit plus litterarum addiscat; nec quiquam eum doceat sine Præpositi Generalis facultate.* Regulæ comunes n. 14. *Stampa Cedrelli pag.* 209.

ni temporali alla cura de' medesimi affidati, come se fossero beni di Gesù Cristo (*a*); ma che il P. Generale poteva disporne a piacere, venderli, alienarli, permutarli secondo l' utilità delle Case, dei Luoghi e dei Collegj della Società, e *farne pure un uso* (senza però dar scandalo) *tutto diverso dalla volontà e disposizione dei Testatori* (*b*). Che tutto potendo ricevere le Case Professe a titolo di Carità, ed i Collegj per via di legato, o in altro modo, senza adossarsi obbligo alcuno; cioè a dire, che potendo impinguarsi per ogni verso, con destruzione delle famiglie, e con danno degli Stati, essi, non meno che i Socj, non erano all' incontro tenuti a che che sia, liberandoli le loro Costituzioni suddette e gli esorbitantissimi Privilegj che ottener seppero dai Pontefici, dal pagare qualunque gabella, taglia, colletta, anche per rifacimento di pubbliche strade e ponti; cosicchè Re, Principi, Duchi, Nobili, ec. che

---

(a) *Procuratoris erit conservare res temporales sua cura commissas, & eas curare tanquam bona Domini nostri Jesu Cristi.* Regulæ Procuratoris Collegii, & Domus probationis. *Stampa Cedrelli pag.* 210. Vide etiam Costit. cum declarat. par. 3. Cap. n. 7. *Stampa Cedrelli pag.* 42.

(b) *Per facultates concessas Pralatis Ordinis Minorum possunt omnes nostri Prapositi ac Rectores comutare ex uno usu ad alium necessarium legata, qua relinquuntur nostris Collegiis, aut Domibus, dumodo id fiat sine scandalo eorum, ad quos solutio talium legatorum pertinet.* Comp. Privil. verb. Comutatio §. 4. *Item in verbo allienatio.* §. 5. *Possunt Prapositus Generalis, ac Provinciales pro emergentibus necessitatibus, & evidentibus utilitatibus Domorum; Collegiorum & Locorum Societatis, vendere, ac permutare qualibet bona immobilia, ac etiam ultra triennium locare, ultimis Testatorum voluntatibus non obstantibus, & super quo non modo eorum sed Prapositi Generalis ac Provincialium requiritur, & conscientia oneratur.* Stampa Cedrelli. pag. 57.

che ardisʃero imporle, o impoſte che le aveʃsero di farle eſigere, cadano *ipſo facto* nelle pene della ſcomunica, e dell' eterna maledizione (*a*). Che gli iteſsi privilegj eſimendoli perpetuamente ſin dal contribuire per eſpedizioni contro gl'Infedeli, nelle pubbliche calamità e per difeſa della Patria (*b*), eſenti ancora li rendeva non meno nei beni, che nelle perſone da qualunque Superiore, giuriſdizione, correzione e gaſtigo degli Ordinarj per qualunque delitto, od altro che aveʃsero fatto, o potuto fare (*c*). Che queſto Iſtituto in fine, veriſsimo Proteo, e cotanto verſatile, sì perniciosſo per le coſe anzidette in ogni Governo ben regolato, sì indipendente, e sì pieno d'aſſurdi, tal era che là dove tutti gli altri Ordini Religioſi ſi erano con Criſtiana e

Cat-

(a) *Deffinitum eſt ne quis Rex, Principes; Duces, Nobiles &c. noſtris ſeu rebus, ſeu perſonis audeant, vel præſumant Gabellas, Datia, Collectas etiam pro Pontium refectionibus, aut viarum reparationibus, aliave onora, ſeu gravamina inferre indicere, vel imponere, aut indicta, & impoſita exigere, ſub excomunioationis, & maleditionis æternæ pænis, quas niſi præſentium habita notitia prorſus deſtiterint ipſo facto incurrat.* Compendium Privilegiorum Soc. Jeſu. Verbo *Exemptia* §. 8. *Stampa Cedrelli pag.* 56.

(b) *Etiam pro expeditione contra Inſideles, defenſione patriæ, ac alios quomodlibet, ad inſtantiam Regum, Ducum, & aliorum Principum, &c. impoſitis perpetuo liberamus, & eximimus.* Per la Bolla del 1561. di Pio IV. *Stampa Cedrelli pag.* 57.

(c) *Societas, & univerſi illius Socii, & Perſonæ, illorumque bona quæcumque ab omni ſuperioritate, juriſdictione & correctione Ordinarsorum ſunt exempta, ac libera &c.*

Ita quod præfati Prælati, aut quævis alia Perſona nequeat etiam ratione delicti, ſeu contractus, vel rei, de qua agitur, ubicumque comittatur delictum, ineatur contractus; aut res ipſa conſiſtat, juriſditionem quomodolibet exercere. Compendium Privilegior. verbo Exemptio. §. 1. *Stampa Cedrelli pag.* 56.

Cattolica umile rassegnazione sottomessi ai Decreti d'ogni maniera di disciplina emanati dal Sagrosanto Concilio Tridentino, i soli Gesuiti ebbero coraggio di farne esame nella loro terza Generale Congregazione, di notar quelli che si opponevano alle loro Costituzioni, e di stabilire che il P. Generale avesse a ricercarne al Concilio medesimo o al Papa opportunamente la dispensa (a).

Per tutte queste, ed altre molte cose, io dico, non diede ascolto la Serenissima Repubblica pel corso di 50. anni alle calde istanze di varie Potenze d'Europa, che i Gesuiti medesimi seppero interessare affinchè il loro esilio cessasse; ma vinta al fine la pietà pubblica dalle medesime, e principalmente da quelle del Pontefice Alessandro VII., e del Re Cristianissimo, correndo anche circostanze gravi, per cui codeste mediazioni ottennero l'effetto, furon eglino rimessi in grazia, segnandone l'Eccellentissimo Senato, dopo lungi dibattimenti e parlari pro e contra, il Decreto a' 19. Gennajo 1656. Tal è il tenore del medesimo: *Ha inteso questo Conseglio le istanze efficacissime della Santità del Sommo Pontefice Alessandro VII. a favore dei Padri Gesuiti espresse nonmeno pienamente nel Breve, che da Monsignor Nunzio, con abbondanti efficacissimi concetti, e dovendosi in questi tempi, che tanto premono. per la difesa del Dominio, e della libertà incontrare quelle grazie d'ajuti ed assistenze, che possono con gran fondamento spe-*

(a) *Veggansi i Decreti della terza Generale Congregazione an. 1573. Decreto 8. Sono riportati nella Stampa Cedrelli pag. 214. e seg.*

sperarsi dalla bontà di S. Beatitudine. Aggiongendosi anco niente minori gli ufficj, e le premure confermi per nome della Corona Cristianissima. L'anderà parte, che a contemplazione delle soddisfazioni di S. Santità così vivamente ricercate, e per quelle pure della Maestà Cristianissima, siano i Padri Gesuiti ricevuti in questa Città, ed in ogni luoco dello Stato Nostro, con quelli appontamenti, ed ordini, che doveranno prima del loro arrivo stabilirsi da questo Consiglio (a).

Io credo bastevolmente lunga questa Lettera fra il testo e le note. Permettami dunque V. S. Illustriss. che quì possa far fine intanto, e rassegnarmi colla maggior considerazione, ec.

LETTERA II.

RImessi i Gesuiti in grazia del Governo, e repristinati nelle loro Case e Collegj sparsi per lo Stato, non per questo fu abrogato il Decreto, con cui erano state dichiarate irrite ed invalide le disposizioni testamentarie d'ogni maniera, che avessero i sudditi potuto fare ulteriormente a loro favore. Non avvi documento in contrario; il perchè se venner eglino beneficati con legati e donazioni, e se li conseguirono, ciò fu per abuso, e contro la disposizione d'una legge sovrana, che sta e vive.

Ora dopo la seguita repristinazione cercando i detti Religiosi di sempre più accrescere il numero de' loro stabi-

(a) *Nella Stampa Cedrelli pag. 72.*

ſtabilimenti nelle città dallo Stato, non mancarono di rivolgere le loro mire anche ſopra quella di Bergamo, ove già nel 1573. e nel 1591. aveano moſſa ogni pietra, ma indarno, per aver la permiſſione di fondarvi un Collegio (*a*). Delle Parti, che furono propoſte nel maggior Conſiglio di detta Città, una ad iſtanza del Veſcovo, e l'altra per appagare alcuni Cittadini che la loro introduzione caldamente proccuravano, la prima rimaſe pendente, e la ſeconda cadette nella ballottazione, conſiderandoſi dai più chiaro veggenti, che appunto l'introduzione di queſti Padri avrebbe facilmente potuto apportare grandiſſimo diſordine al governo della Città medeſima (*b*).

A fronte però d'ogni negativa, e di qualunque oſtacolo, i Geſuiti non abbandonarono giammai, l'idea, e per venir a capo una volta di vedernela effettuata, laſciarono traſcorerre lungo tratto di tempo, attendendo una di quelle opportnnità che tanto co' loro noti raggiri ſanno mettere a proffitto.

V'ha in Bergamo un Conſorzio ſtabilito fin dagli eſordj del paſſato ſecolo detto della *Miſericordia*. Il ſuo iſtituto è di eſercitare opere di pietà, e di mantenere come una ſpecie di Collegio a beneficio de' Contadini e de' poveri del Territorio. Sono ſtipendiati ed amovibili i Maeſtri e Religioſi che vi ſi pongono e ſtaſſene nei Preſidenti *pro tempore* d'eſſo Conſorzio la ſcelta. Tanto i Geſuiti ſeppero maneggiarſi, che vennero ammeſſi col praticato ſtipendio nel Collegio, e ſoſtituiti in quel numero ch'era ſolito ai Chie-

---

(a) *I Documenti comprovati i fatti che in queſta Lettera ſono accennati, furonotutti prodotti nella Stampa Cedrelli. Si accontentaremo ſoltanto di fedelmente citarli.*

(b) *Stampa Cedrelli pag. 92. e 93.*

Chierici Regolari Bernabiti, la condotta de' quali terminava a Pasqua dell'anno 1711. (*a*).

Giunti così i nostri Religiosi a capo del loro disegno, cominciarono a tendere più ad alto i pensieri, val a dir a divisare come avere in Bergamo una propria fondazione. Volendovi a ciò entrate e capitali, onde rendite avesse, ed emolumenti, occorrevan quindi dei benefattori che ne formassero.

Ai Gesuiti non mancano giammai le arti per attrovarne. Fra le varie ricche persone su cui gittaron gli occhi, una fu il Conte Giambattista Bonometti. Lo circuirono da ogni banda, nè lo abbandonarono giammai fin al momento della sua morte, che accadette a' 18. Marzo del 1720. Aperto il di lui testamento fatto ai 13. dello stesso mese, si trovò che *lasciava eredi di tutto 'l suo avere i Padri della Compagnia purchè fosse eretto prontamente un Collegio nel Borgo della Città di Bergamo detto di S. Lionardo, ove facessero le Scuole gratuitamente, gli esercizj, ec. e se i Gesuiti non avessiero voluto, o potuto accetare l'eredità cogli obblighi suddetti, restasse sostituito lo Spedale di S. Maria Maddalena posto nel Borgo stesso* (*b*).

Ma per fondar nuovi stabilimenti ci voleva l'assenso Sovrano del Principe. I Gesuiti non perdettero tempo, e gli avvanzarono chetamentte ai 20. del seguente Aprile le loro suppliche (*c*). La Città però ne restò informata, onde in virtù di parte presa

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 201.
(b) *Idem pag.* 96.
(c) *Stampa Cedrelli pag.* 100.

nel suo Consiglio ai 4. Settembre del medesimo anno, commise al suo Nunzio dimorante in Venezia di presentare un Memoriale al Principe medesimo; supplicando che non permettesse l'introduzione in Bergamo d'alcun nuovo Ordine Religioso innanzi d'udire le di lei rappresentanze (*a*). I Gesuiti vedendosi scoperti, abbandonarono qualunque riguardo, ed alzata la visiera fecero a' 13. Marzo 1721. sentenziare a legge nel Foro di Bergamo il Testamento del Con. Bonometti. La Città si scosse grandemente a tal passo, e cercando convenevoli provvedimenti, non tardò a far presentare a' 21. Maggio di quell'anno una nuova supplica al Principe, ove narrandosi ciò a cui i Gesuiti si erano avvanzati, impetravasi, come nel Memoriale, di non permettere agli stessi quanto divisavano senza concedere il benigno ascolto ad un fedelissimo Popolo, che ardentemente imploravalo per dipender sempre dalle Sovrane deliberazioni (*b*).

Ciò vedendo i Reverendi Padri, pigliarono allora altre direzioni. Intrapresero co' modi i più scaltriti a procacciarsi i voti del maggior numero de' Cittadini nel Consiglio, che questi doveano tenere a' 28. Febbrajo del 1722. e quindi al Consiglio medesimo presentarono una Scrittura accompagnata da Lettera del loro P. Generale Tamburini. L'una e l'altra erano concepite con tale abbondanza di studiati termini d'uffiziosità e di promesse, che finirono di sedurre i più mal accorti.

V'eb-

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 101.
(b) *Idem pag.* 101.

V'ebbero non pertanto varie disputazioni del partito opponente; ma finalmente messa la parte, fu, per sette voti di più ch'ebbe, preso d'assentire allo stabilimento de' Gesuiti nel solo Borgo di S. Lionardo nelle Case del Testatore Bonometti (*a*).

Di tale deliberazione ne fu data parte al Principe con Memoriale segnato ai 6. Marzo 1722. affine d'ottenerne l'assenso (*b*). Que'che si erano opposti alla Parte ricorsero anch'essi, e ne seguirono gran maneggi e contrasti, onde fu in necessità il Conte Coriolano Brembati, per soddisfare a' doveri del suo carico ingiuntogli dalla Patria, di esporre con Memoriale dei 23. Giugno dell'anno 1723. al Principe il contegno di questi Padri, non che i modi co' quali aveano in Bergamo seminata la discordia, e quei che impiegavano, onde insidiare per tutte le vie le sostanze delle persone incaute.

Di fatto erano state fatte in questo mezzo tre altre testamentarie disposizioni in loro favore, oltre a quella del Conte Bonometti. La prima dei 2. Gennajo 1721. era di Filippo Cadonati di Bergamo, che premesse alcune istituzioni sostituiva finalmente in un terzo della sua eredità la Compagnia di Gesù a condizione che in termine di dieci anni avess'ella a stabilirsi in detta Città, o Borghi (*c*). La seconda dei 18. Febbrajo del medesimo anno, era della Contessa Lazzaroni, la quale istituiva la Religione de' Gesuiti erede particolore di tutt'i suoi beni posti nel Co-

B 2 mune

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 103. e 194.
(b) *Idem pag.* 105.
(c) *Idem pag.* 97.

mune di Grassobio nel Territorio di Bergamo (*a*): La terza era un Codicillo della detta Dama Vedova dei 23. dello stesso mese, col quale al legato fatto vi aggiungeva un altro beneficio di Scudi tremila da lire sette ognuno. (*b*).

Continuavano intanto i maneggi in Venezia; ma non piegando in bene quelli de' Padri, tentaron eglino un nuovo straordinario espediente, e fu, che nel 1725. ottennero clandestinamente dal Papa un rescritto, con cui s' intimava alla Nazione Bergamasca esistente in Roma di sloggiare dalla Chiesa e Spedale, che aveano presso il Collegio Romano de' Gesuiti, sotto pretesto che quelli Padri avessero a farne uso per dilatare le loro fabbriche. Acciò anche lo sloggiamento seguisse nel termine assegnato, fecero deputare tre Cardinali su di tale affare. La Nazione ebbe subito ricorso al Principe, il quale con grave risentimento si oppose a così ingiusto attentato; e colle deliberazioni dei 7. Settembre, 10. Novembre, e 7. Dicembre dell' anno suddetto lo fece divertire, avvegnachè i Padri facessero la più gagliarda insistenza, e domandassero alla Nazione quaranta mila Scudi per rimoversi (*c*).

Era presumibile, che dopo questo fatto avessero i Gesuiti ad abbandonare totalmente i loro disegni; ma essi non ismontandone così di leggieri quando una volta gli abbiano conceputi, non cessarono dal accarezzare i devoti che in Bergamo tenevano, ed a sedur-

(a) *Stampa Cedrelli pag. 68.*
(b) *Idem ibidem.*
(c) *Monumenti Veneti pag. 150. Edizione del 1763.*

durli a far loro de' lasciti da impiegarsi nella fondazione del Collegio cui sì ardentemente anelavano.

Che però, dal 1725. fin al 1728. v'ebbero tre altri Testamenti. Il primo dei 12. Febbrajo 1725. era della Nobil Vedova Anna Maria Gabrini, la quale dopo l'usufrutto solamente personale d'un suo figliuolo istituiva suo erede universale il Collegio de PP. Gesuiti, che venisse eretto in Bergamo (*a*). Il secondo fu fatto dal Conte Francesco Benaglio Archidiacono della Cattedrale di detta Città sotto li 14. Aprile 1727. Disponevasi in esso, ch'estinguendosi le discendenze mascoline de' suoi fratelli primi eredi, si avesse ad impiegare tutto il residuo per l'erezione d'un Collegio de' P.P. Gesuiti in Bergamo, e quando ciò seguir non potesse nel termine d'anni 20. dopo nato il caso, volevasi, che tale residuo fosse allora tutto devoluto al P. Generale della Compagnia (*b*). Il terzo dei 6. Maggio 1728. fu un Codicillo di Bernardino Rotta Canonico della Cattedrale suddetta, che lasciava a' P.P. Gesuiti una certa possessione nel Comune di Bolgare a condizione, che avessero Casa e Chiesa pubblica in Bergamo (*c*).

Siffatte disposizioni, che aggiunte alle altre sovraindicate furono al numero di sette nel breve periodo di nemmen' ott' anni, possono servire di prova della stupenda abilità di questi Santi Religiosi in trovarsi de' devoti, e non di rado di tai principj forniti, che nessun riguardo abbiano per beneficarli a porre in non

B 3 cale

(a) *Stampa Cedrelli pag. 98.*
(b) *Idem ibidem.*
(c) *Idem pag. 99.*

cale i loro discendenti, ed ogni sentimento di patriottismo con danno gravissimo dello Stato.

Da ciò altamente scandalezzata la Città, e stanca nonmeno per le turbolenze interne ch' essi Religiosi continuavano ad eccitarvi, e per gli esterni attentati co' quali offesa l'avevano, prese parte nel suo Consiglio tenuto a' *26.* Marzo 1729. di sospendere l'assenso prestato fin dal 1722. all' introduzione della Compagnia, e ne presentò nuova supplica al Principe a' 20. del seguente Aprile per ottenerne il regio placito (*a*).

A quai movimenti si dessero i Gesuiti, ben può ognuno pensarselo. Tutt' i loro talenti impiegarono per tornar a formarsi fra i Cittadini un partito; e diffati composto questo di loro penitenti, benaffetti, e di non pochi de' più incauti, crebbe in qualche numero. Sì gli uni che gli altri vinti dalle loro preghiere ed insinuazioni appellarono in Venezia all' Eccellentissimo Consiglio di Quaranta Civil Nuovo la Parte, che sospendendo l'assenso dalla Città prestato all' ammissione di L. L. Riverenze portava l'effetto della loro partenza e discacciamento.

Lunga riuscirebbe la narrazione dei tumulti, e delle divisioni che di quà ne sorsero, non che delle conseguenze funeste che dieron luogo a temersi. Si opposero pertanto i buoni Cittadini a così gran male, e proccurarono senza ritardo la spedizione della Causa. Venn' ella trattata dinanzi al suddetto Consiglio di Quaranta a' 20. Marzo 1730., e la sentenza, che ne seguì fu di laudare, ed approvare la par-

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 106.

parte recentemente presa dalla Città di Bergamo rivocante l'atto dell'introduzione de' Gesuiti nella medesima per potervi piantare un Collegio (*a*).

Chi saria quello, dopo le cose che si sono fedelmente esposte, il quale potesse persuadersi che questi Religiosi non si disanimassero, e perdessero le loro speranze, e che v'avesse ancora fra' Bergamaschi chi facesse una testamentaria disposizione, onde avesse luogo la non voluta fondazione? Questi fu il Nobile D. *Andrea Zucchi* Arciprete della Cattedrale. Tale disposizione essendo quella donde ne sorse la celebre Causa, intorno a cui deggio trattenere V. S. Illustriss., riserbomi perciò a darlene conto nella seguente Lettera. Frattanto io sono con tutt' il rispetto, ec.

LETTERA III.

PRima, Illustriss. Signore, ch' io venga a parlarle della ultima disposizione del Nob. D. Andrea Zucchi la prego permettermi, che alcun poco io possa trattenerla intorno lo stato della Compagnia detta di Gesù nell' epoca dell' anno 1761. e che di volo conoscere le faccia qual ella mostravasi dinanzi agli occhi delle persone spregiudicate ed imparziali.

Sbandita ed esiliata a perpetuità dal Portogallo, e da tutti i Regni che ne dipendono, veniva esecrata e proclamata, come complice, in uno de' suoi Professi,

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 108. *e* 109.

fessi, dell'orrido assassinio tentato contro la sagra Persona del Monarca di quei Regni medesimi. Da ogni lato uscivano libri pieni di luminose prove, che non era questi il primo attentato di simil natura in cui ella avea avuto mano; frutto delle opinioni sempre accarezzate e difese da' Soci; opinioni perverse ed empie, comecchè contrarie alla sicurezza de' Sovrani, ed alla tranquillità pubblica degli Stati. Tutte le Cattoliche Nazioni contemplavano ne' membri di questa Società un misto di divozione e d'ipocrisia; di non curanza delle cose terrene, e d'avidità, di raggiro, d'intrico; di rigorismo nell'aspetto esteriore, e di lassismo in morale, tutto concedendo, ogni cosa accordando, e fin ogni delitto permettendo contro Dio ed il prossimo il loro Sistema, la loro dilettissima probabilità (*a*). Ma ciò è poco. Fra le altre accuse colle quali in questo tempo venivan eglino maggiormente incalzati, provavasi, che vana e falsa era la loro ostentazione, mentre asserivano essere i più saldi appoggi della Cattolica Religione, ed i più ubbidienti degli altri Religiosi dei differenti Ordini Claustrali alle Bolle, ai Decreti, ed alle Costituzioni della Santa Sede. Ne si andava già trovando fuori il loro professato Semipelagianismo sotto lo spezioso nome di *Scienza Media*, non le difese in cui erano entrati per sostenere acerrimamente, contra le moltiplicate decisioni dei Sovrani Pontefici, lecito quel misto d'Idolatria e di Cristianesimo che permettevano nella China, nè l'essere ricorsi, per aver decisione su di tal punto ad un Monarca Pagano. Nò, queste

(a) *Vedi le lettere d'Eusebio Eraniste ad un Ministro di Stato.*

ste cose non si trovavan fuori. Loro imputavasi, che dal grembo della Società che univali, sbucati erano fuori uomini, che più alla Chiesa Cattolica (se la Divina Provvidenza assistita non l'avesse) avrebbon recato danno e ruina, di quella che ne apportaron già Beza, Lutero, Calvino, e gli altri novatori del sedicesimo secolo. E veramente poco prima del 1761., quai sforzi i Gesuiti non avean fatto, in quai difese non erano entrati per arrestare i fulmini dal Vaticano scagliati contra le empietà e le bestemmie dei Padri Picon, Arduino, e Beruyer? Questi Gesuiti non solo eran giunti a negare la divinità di Gesù Cristo, ma a suscitare ancora tutte le eresie degli Ariani, de' Nestoriani e de' Sociniani, e l'ultimo specialmente avea ardito rivestire le Sagrosante Scritture con un abito da romanzo.

I Padri Gesuiti riconvenuti ognora d'avere in ispregio de' sagri Canoni e delle Pontificie Costituzioni sempre amato d'esercitarsi nella professione mercantile, negato aveano arditamente nelle loro apologie non solo i fatti in tal proposito, ma dichiarati anche per eretici, maligni, ed empj que' che li riferivano. Per ismentirneli aveasi una prova recentissima. L'anno appunto 1761. dal Parlamento di Parigi era stata condannata tutta la Società in corpo a pagare la somma di parechi milioni di lire Tornesi per il considerabile fallimento del P. la *Valette* in pregiudicio dei Signori Lioncy di Marsiglia, che ruinati, e nella più lacrimevole miseria ridotti si trovavano per essersi meschiati a mercanteggiare col detto Padre, il quale, siccome fu provato legalmente in giudizio, altro non era stato, che un esecutore degli ordini del P. Proposito Generale di Roma.

Nell'

Nell' atto stesso che da questo fatto il Parlamento suddetto prendeva motivo d'esaminare le Costituzioni de' Gesuiti, donde poi n'è seguita la loro espulsione da quel Regno, questi Padri giuocavano in Vinegia una scena, per cui appariva, che contro esse Costituzioni, allorchè l'interesse li move, non han riguardo alcuno ad inalzare lo stendardo di ribellione. Pretendevano che la povertà più stretta, una povertà simile a quella di Gesù Cristo, che dicevano professare, e che nelle Costituzioni dichiaravasi il più stabil muro dell'Istituto, non non ostasse a renderli capaci, e ad aver azione civile di pretendere al caso, e di conseguire l'eredità della N. D. Faustina Lazzari Gussoni Dama Veneta, consistente in un asse di cinquecento mila Ducati. Punto era questo di massima importanza, e circa il quale, comecchè da' Gesuiti proposto e sostenuto nella maniera più assurda, ne emanò in seguito di replicate dispute in contradittorio dinanzi al Serenissimo Consiglio di Quaranta Civil Vecchio, provvidissima ed ugualmente sapientissima Sentenza, per cui la Società e Case Professe della medesima venivano dichiarate incapaci d'aver azione Civile a pretendere benefizj e legati per testamento; lo ch' era appunto ciò che comandavano le Costituzioni.

Ora mentre tutt'il Mondo Cristiano per siffatte cose pieno era di giusti clamori contro i Gesuiti; mentre sembrava che in luogo di beneficarli, di bramarli nelle Città, e ne' Regni, dovesse concorrere chiunque nel desiderio di vederli proscritti da ogni Stato di ben regolato Governo, nonostante rimanevano ad essi de' parziali affascinati dal loro pietoso estrinseco, e fra questi figurava il già indicato D. Andrea

Zuc-

Zucchi Arciprete della Cattedrale di Bergamo, unico ſuperſtite di aſſai ricca famiglia.

Egli tutte le ſuddette coſe intendeva, comecchè la fama portaſſe per ogni dove, e ne faceſſe alle orecchie d'ognuno pervenire la notizia; ma molto più perſuadevano il buon uomo le voci umili, e le eſpreſſioni devote colle quali del contrario lo aſſicuravano un pajo di Geſuiti ſuoi amiciſſimi, e quelli di tal Ordine, che lo accompagnavano nelle ſue villeggiature, e ne' ſuoi innocenti paſſatempi. Avea già diſpoſto del ſuo in loro favore fin dal 1760. nè coſa alcuna era più capace a fargli alterare la fatta diſpoſizione da lui ſcritta in una Cedula. Innanzi, Monſignore, che io gle la riferiſca, mi permetta che le faccia intendere da chi il noſtro Teſtatore derivaſſe.

Egli diſcendeva da Marcantonio Zucchi che ſi vede collocato primo ſtipite nell'albero ſeguente.

Queſto Marcantonio avea avuto due figliuoli maſchj Niccolò ed Andrea, ed una figliuola per nome Aleſſandra, che diè in iſpoſa a Giacomo Perſico Vidoni

doni Cedrelli. Dei detti due figliuoli maschj maritossi solamente Niccolò, e da lui ne vennero Marcantonio che morì, e Andrea Arciprete e Cannonico di cui parliamo. Pareva ch'egli già, come dissi, e come scorgesi nell'albero, restato solo di sua famiglia, al caso di dover testare, dovesse in quella de' Cedrelli contemplarne gli eredi. Alessandra sua Zia figliuola di Marcantonio Zucchi (primo stipite) maritata in Giacomo Cedrelli, avea dato un figliuolo per nome Rocco, donde nacquero D. Francesco, e Giambattista Cedrelli. Questi, come più prossimi Cognati maschj in grado rispettivamente secondo, e terzo, e stante la mancanza d'agnati, e d'agnate in grado suscettibile, per virtù degli Statuti di Bergamo erano i soli capaci legittimamente della di lui eredità. Ma chi è devoto de' Gesuiti non bada, come ognor si è veduto, a siffatte cose, e l'Arciprete D. Andrea Zucchi non dovea essere un'eccezione alla regola generale. Nella Cedula testamentaria da lui scritta e firmata, come testè dissi, agli 8. Luglio 1760., dopo la istituzione di varj pietosi legati, e picciole donazioni a' suoi servi, fattori e poveri, ecco com'egli si dichiarò (*a*):

E perché il fondamento d'un valido Testamento é l'istituzione dell'erede, o eredi, perciò lascio, ed istituisco Erede universale di tutti li miei Beni, Stabili e Mobili, Dinari, Crediti, Ragioni, che mi ritrovarò avere al tempo di mia morte, ed in qualnnque modo in allora a me potranno appartenere, l'inclita, e per ogni riguardo rispettabile Religione della Compagnia di Gesù, *a fine, ed effetto di fondare in questa Città, o Di-*

(a) *Stampa Commissarj pag.* 32. *e Cedrelli pag.* 110.

o Distretto di Bergamo un Collegio di que' esemplarissimi Religiosi, che con la solita loro pietà, dottrina e zelo s' impieghino nella spiritual coltura delle anime, nell' educazione ed allievo della gioventù, e nelli altri ministeri proprj del loro Istituto, cosicchè per mezzo delle indefesse loro fatiche partecipi poi questa Città, o Distretto quell' ubertoso frutto di celesti benedizioni, che in tanta abbondanza, mercè la Divina Misericordia godono tutte quelle Città, Borghi, o Terre, ove questa Religione è fondata è stabilita.

Item salvis &c. voglio, ordino, ed espressamente comando, che fin'a tanto che non sarà seguita ed effettuata in questa Città o Distretto la fondazione come sopra, tutti li prodotti, ovvero frutti della mia eredità si spendino ed impieghino in soddisfare e pagare tutti que' Legati da me come sopra disposti, ed ho ordinato pagar si debbano per una sola volta, essendo mia intenzione, che i legati si paghino, o con il ritratto dalla vendita de' mobili grossi esistenti nelle rispettive mie case, argenterie, o danari mi ritroverò aver in cassa al tempo di mia morte, o co' frutti, ma non con i fondi, o capitali di mia eredità, e tutto ciò che de' frutti suddetti sovranzerà all' intiero pagamento de' sopradescritti legati vada in cumulo, ed accrescimento dell' eredità mia, e ciò per il corso d'anni dieci, passati i quali se ancora non sarassi effettuata in questa Città o Distretto la fondazione della suddetta Religione della Compagnia di Gesù, è mia espressa volontà, che tutti li prodotti e frutti di qualunque sorte esser si siano, che d' anno in anno si ricavaranno da tutta la mia eredità, siano applicati a beneficio, ed utilità di quel Collegio della stessa Reli-

gione, posto però, ed esistente nel Distretto e Dominio di queste Stato, che sarà da' Superiori della Compagnia a quest' effetto scielto, e destinato; e questo solamente fin' a tanto, che piacerà al Signore di aprir la strada, e dar modo di potersi stabilire realmente in questa Città, o Distretto la suddetta Religione, conciossiacchè seguendo in effetto lo stabilimento della Compagnia in questa Patria, benchè ciò seguisse dopo un lungo corso d' anni, ed età, in qualunque tempo, o modo s' effettui voglio ed intendo che la mia eredità si applicata, ed impiegato il frutto di essa unicamente per il mantenimento del Collegio di questa Città, o Distretto, per la fondazione del quale intendo principalmente destinarla. E se venisse il caso che la fondazione seguisse prima che intieramente fossero soddisfati e pagati li Legati da me, come sopra descritti da pagarsi per una sola volta, in tal caso voglio, che i miei Eredi abbiano il comodo, ed il respiro di pagarli, ed intieramente soddisfarli in anni dodeci, quali avranno a computarsi dal giorno in cui effettuerassi in questa Città e Distretto la suddetta fondazione, ec.

Dichiarato dal Testatore essere questa la sua ultima volontà, istituisce Commissarj per l'esecuzione della medesima i Nob. e Reverendiss. S.S. Monsignor Conte *Mario Albani* Archidiacono, Conte *Giacomo Rivola*, e Conte *Francesco Bresciani* Canonici della Cattedrale di Bergamo, liberandoli da qualunque rendimento di conti, e proibindo qualsisia inventario, che da essi potesse mai esigersi.

Questi Signori dunque li vedremo fautori de' Gesuiti a difenderla col maggior vigore ed energia al caso, il quale verificossi nel 1764. avendo a' 25. Set-

Settembre di quell' anno il Sig. Arciprete D. Andrea Zucchi cessato di vivere. La si prepari, Monsignore, ad intendere nella seguente Lettera i modi della guerra per la di lui eredità insorta, che io frattanto me le rassegno divotamente, ec.

L E T T E R A I V.

SOvente; Monsignore Illustriss., ho inteso lodare da certuni la Giurisprudenza de' Turchi, comecchè le quistioni d'ogni maniera, che fra essi insorgono, deffinite restino dinanzi a' loro Tribunali per lo più sommariamente, o in brevissimo spazio di tempo. Quanto però costoro malamente, si apponga-no, e quanto circa siffatto articolo incongrue siano le lodi, è facile dimostrare. Brevi discussioni, pochi contesti non lasciano bene spesso in un litigio discernere la ragione dal torto, il vero dal falso; e se la prevenzione vi si meschj, ben si sente quai ne possan risultare giudizj; giudizj contro cui, se avvien che non reclamisi, è perchè dove regna il despotismo, tutto vien reso rispettabile da quella vil sommessione che nasce non dall'amore, ma dal sentimento più tetro del timore.

Non così ne' Governi dell' Europa, ove l'equità forma la base dalla Giurisprudenza. Quello che da noi dicesi *Ordine*, altro non è che un saggio provvedimento delle leggi, acciochè nelle occasioni di litigi, contrasti, e pretese insorgenti fra gl'individui del corpo politico, dopo una serie d'atti includenti domande, esposizioni, contesti ed estese in for-

ma

ma delle Parti; dopo gli appelli delle prime ſentenze, paſſi, depurato e meſſo in tutto il ſuo lume, il punto da giudicarſi dai Magiſtrati inferiori ai Tribunali ſuperiori per la finale inapellabile ſentenza.

Così Monſignore, la Giuriſprudenza Veneta proceda, ove ſi tratti di affari contenzioſi in materia civile; e quegli ultimi Tribunali, che Conſigli da noi ſi dicono, con epiteto dinotante il numero de' Giudici da cui vengono coperti, ſono sì ſagri, e sì riſpettabili, che i giudizj, che dagli ſteſſi n'n'emanano, poſſono dirſi come uſciti dal ſacrario medeſimo della giuſtizia manutentrice delle leggi, e della ragione.

Dalla ſtoria dal litigio, cui die motivo la diſpoſizione teſtamentaria in cedula nella precedente mia Lettera riportata, ella vedrà con qual ordine paſſaſſe la conteſtazione alla giudicatura appunto d'uno dei Conſigli medeſimi.

Seguita in Bergamo come gia accennai a 25. Settembre 1764. la morte del Rev. D. Andrea Zucchi, non tardarono i Commeſſarj da lui iſtituiti per l'eſecuzione della ſua ultima volontà a preſentarſi il giorno dietro dinanzi al Capitano Vice Podeſtà di quella Città, onde far rilevare e riconoſcere la cedula in cui avealа regiſtrata (*a*). Su tale iſtanza ne fu dato fuori il proclama per divenir poi allo ſtridore, non che altre formalità legali e neceſſarie per la rilevazione. (*b*)

Io quì tralaſcio d'entrare in alcun dettaglio dell' in-

(*a*) *Stampa Commiſ.* 40. *Cedrelli* 18.
(*b*) *Stampa Commiſs.* 43. *Cedrelli* 120.

insurezione del Sig. Con. Giuseppe Franchetti, e del litigio, ch'ebbero li Commissarj con lui per due ortaglie, le quali pervenute nella Famiglia Zucchi sotto condizione di *Fideicommisso*, attesa l'estinzione della medesima nella Persona del disonto D. Andrea, a quella d'esso Sig. Con. Franchetti si pretendevano devolute (*a*). Io mi restringo a parlare solamente della Causa, che indi ne nacque per le pretese colle quali entrarono in campo i Nob. Frattelli D. Francesco, e Giambattista Persico Vidoni Cedrelli, i quali per discendere da Alessandra Zucchi Zia dell'Arciprete D. Andrea, erano i soli che legittimamente e per le leggi Patriottiche potessero aver azione alla di lui eredità.

I Commissarj avendo penetrato il disegno di questi due Fratelli, e temendo che i loro primi passi potessero essere diretti a spogliarli della Commissaria, fecero a 12. Ottobre del mentovato anno 1764. intimare ad essi di Mandato del Podestà nullità d'ogn' atto che avessero potuto intentare pel detto effetto; cosicchè non potessero essere della Commissaria stessa spogliati senza le dovute citazioni *servato juris ordine & formam legum*, e sennon dopo che in formale giudizio fosse stato deciso quanto sarebbe stato creduto per gistizia (*b*).

Atteso tal Atto, dopò d'avere i S. S. Cedrelli ai 20. del suddetto mese fatta sentenziare a legge la loro successione *ab intestato* nell'eredità dell'Arciprete Zucchi (*c*), notarono nello stesso dì una contrad-

(*a*) *Gli atti di tutto questo litigio trovansi inseriti nella Stampa dei Commissarj dalle pag. 44. fin alle* 81.

(*b*) *Stampa Commis. pag.* 84. *e* 85.

(*c*) *Stampe Commis.* 87. *e Cedrel.* 122.

dizione alla rilevazione della Cedula, istando d'essere prima uditi da S. E. Podestà, e protestando di nullità qualunque Atto, che potess'esser fatto in contrario (*a*). Ottennero anche un Mandato Pretorio con cui in esecuzione d'essa sentenza a legge potessero intromettere ed apprendere il possesso di tutti i Beni stabili dell'eredità suddetta, praticando tutti gli Atti possessorj, che in casi simili praticare si sogliono (*b*).

Ma i Commissarj nel giorno medesimo erano comparsi in Uffizio, ripettendo il tenor del Mandato ottenenuto ai 12. (*c*), e con loro Costituto si posero all'Interdetto della seguita sentenza a legge, o prununzia di successione intestata ad istanza dei SS. Cedrelli (*d*). Incoato così il litigio con intimazione fatta ad essi SS. Cedrelli d'agire nella pendenza *in petitorio* coll'ordine metodico (*e*), i Commissarj medesimi produssero ai 27. Scrittura di domanda per taglio della pronuncia di successione intestata all'eredità del difonto, stando e vivendo la cedula, colla quale essa eredità era stata interamente disposta (*f*). Quindi poi ai 3. Nov. appellato il Mandato 20. Ott. a favore dei SS. Cedrelli, proseguirono cogli Atti per la rilevazione della Cedula. Eransi già i Testimonj ai 4. Dic. seguente esaminati, e ricevute le loro deposi-

(a) *Stampe Commiss.* 85. 89. *e* 91. *Cedrel.* 124.
(b) *Stampe Commiss. pag.* 96. *e seg.*
(c) *Stampa Commiss.* 93.
(d) *Stampa Commiss.* 94. *Cedrel.* 126.
(e) *Stampa Cedrelli.* 101.
(f) *Stampa Commiss.* 127.

posizioni per la ricognizione del carattere (*a*), e nient'altro restava se non che nascesse l' atto della rilevazione dinanzi al Podestà , onde in conformità ne formasse il Decreto . Ai 5. per questo vennero citati i SS. Fratelli Cedrelli (*b*), ma essi ai 12. dello stesso mese fecero annotare un Ordine in forma all' Eccellentiss. Magistrato degli Auditori Novi in Venezia, col quale ordinavasi ; che non fossero date Lettere, suffragj, sospensioni , ne fosse fatto atto di qualunque genere in favore dei Commissarj , sennon udite le Parti , o citato almeno il loro Interveniente (*c*).

Così rimasta sospesa la totale rilevazione della Cedula , ecco i SS. Cedrelli ad uscire ai 3. Gennajo dell'anno seguente 1765. colla loro prima Scrittura. E' necessario riportarne d'essa tutt'il tenore (*d*). Vi si diceva : *Li Nobili Signori Rev. D. Francesco , e Giambattista Persico Vidoni Cedrelli , a quali spetta nel presente caso , come più prossimi Cognati in grado dalle patrie leggi prescritto l' eredità intestata del qu. Monsig. Canonico Andrea Zucchi , che fu Arciprete di questa Cattedrale , giustamente si sono opposti con la comparsa 20. Ottobre passato all' istanza fatta dai Nob. e Reverendiss. Signori Conti Canonici , Monsig. Arcidiacono Mario Albani , Giacomo Rivola , e Francesco Bresciani , che abbia ad esser rilevata per valido e perfetto Testamento la Cedula del detto q. Reverendiss.* Zuc-

(a) *Stampa Commiss.* 104.
(b) *Stampa Commiss.* 106.
(c) *Stampa Commiss.* 107.
(d) *Stampe Commiss.* 108. *Cedrel.* 128.

Zucchi da essi prodotta, onde poscia debba in ogni, e cadauna sua parte riportare la sua esecuzione.

L'istituzione, che in essa Cedula si legge della per altro rispettabile Religione della Compagnia di Gesù in erede universale di detto q. Reverendiss. Zucchi, benchè pretesa colorirsi con li delusorj oggetti, che sono scritti nella Carta medesima, esclude la mal professata rilevazione, all'effetto già palesato, ed implorato dell'esecuzione della Cedula stessa in tale essenzialissima parte, non potendo, nè dovendo eseguirsi a favore d'un erede, che non ha azione alcuna civile di successione, e molto meno in pregiudizio del sangue; dal che ne viene per conseguenza, che l'eredità del Defonto si devolva alla disposizione delle leggi, quali provvedono per la successione dell'eredità intestate.

Spiegando perciò detti Fratelli la precedente loro comparsa, con cui si sono dichiarati d'opporsi alla ricercata rilevaziòne ed esecuzione della Cedola stessa, quale meriterà certamente per tutt'i riguardi le osservazioni della Giustizia, riverenti implorano, che resti terminato e deciso, come ne seguenti Capi.

Primo. *Sarà deciso, che non attesa l'istituzione, che in detta Cedola si legge in erede universale del q. Reverendiss. Zucchi della Religione della Compagnia di Gesù, quale non può sostenere in giudizio azione alcuna civile per succeder in detta eredità, sostener non si possa l'esecuzione in tal parte della Cedola stessa, nè possa perciò rilevarsi per la sua esecuzione, in ogni e cadauna sua parte, per spogliare della facoltà del defonto il Sangue dalle leggi chiamato all'eredità, che rimangono intestate, e aprir l'adito a quelle pessime conseguenze, ed effetti, che saranno considerati.*

Con espressa dichiarazione per altro, che come li legati

gati scritti in essa Cedola sono a favore di legatarj capaci, così sarà con il pagamento de' legati medesimi prontamente adempito in tal parte l' ordinazione del Defonto.

Secondo. *Sarà pure in conseguenza deciso con il laudo della successione intestata da detti Fratelli elevata li 20. Ottobre prossimo passato, e malamente interdetta dai troppo impegnati e zelanti Signori Conti Canonici Albani, Rivola, e Bresciani, che restando devoluta alla provvidenza delle leggi disponenti per le successioni ab intestato, l' eredità in cui si legge in detta Cedola istituita erede universale la Religione della Compagnia di Gesù, spetti anzi l' eredità stessa a detti Signori Fratelli Persico Vidoni Cedrelli, congiunti in sangue con il Defonto in grado dalle leggi voluto, conforme sarà considerato, ferma per altro sempre la dichiarazione antescritta circa il pagamento de' legati, & salvi ec.*

Questa Scrittura non solo fu notificata sotto i 21. Gennaro con ordine Pretorio ai Commessarj, affinchè volendo potessero e dovessero nel termine di giorni otto far noto anch' essi quanto avessero a dedurre in giudizio (*a*), ma ne venn' anche col mezzo dell' Eccellentissimo Magistrato del Forestier di Venezia dato avviso al Preposito della Casa Professa de' Gesuiti di questa Città, affinchè se la Religione pensasse prender parte in tal Causa fosse del tutto informata (*b*).

(a) *Stampa Cedrelli* 132.

(b) *I Signori Cedrelli non solo di questo, ma anche di tutti gli altri Atti da loro fatti, non tralasciarono di darne notizia a Gesuiti; il che, per ischiffare le repliche, si intenderà avvertito questa volta per tutte le altre.*

Lo ſteſso dì i Signori Cedrelli produſsero eziandio un'altra Scrittura, colla quale in pendenza di giudizio imploravano dall'Ecc. Rappreſentanza Pretoria, che deſtinato foſse un Economo amminiſtratore della facoltà tutta laſciata al tempo della ſua morte dall' Arciprete Zucchi, con debito di tenere eſatto conto dell'amminiſtrazione, e per rilaſciare a ſuo tempo la facoltà ſteſsa a chi foſse per deciſione della Giuſtizia ordinato (*a*).

Proteſtarono i Commiſsarj ai 31. del ſuddetto meſe contro queſt' ultima domanda, chiamandola un inſidioſo, ed ingiuſto attentato, dopo d' aver già ai 29. riſpoſto alla riportata Scrittura in queſti termini (*b*):

Ora che con l' eſame de' Teſtimonj coſta eſſere la Cedula del q. Reverendiſs. Sig. D. Andrea Zucchi Arciprete di queſta Cattedrale del giorno 8. Luglio 1760. *tutta ſcritta e ſottoſcritta di mano propria e carattere del medeſimo, con giorno, meſe ed anno, requiſiti voluti dalle leggi, e che altro non manca in ordine alla medeſima che il ſolo Decreto per la ſua ſublevazione, come ſe foſſe ſtata rogata da Pubblico Nodaro, ſorprende a dir vero l' inneſto, non meno artificioſo, che irregolare, che ſi vede malamente architettato con la tal qual Scrittura* 3. *Gennaro corrente dalli Signori Reverendo D. Franceſco, e Giambattiſta Fratelli Perſico Vidoni Cedrelli, a preteſto della loro contraddizione annotata il dì* 20. *Ottobre ſcaduto a motivo del Proclama ſtridato per la ſublevazione della Cedula ſteſſa. Avreb-*

(a) *Stampa Commiſſ.* 111.
(b) *Stampa Commiſſ.* 114. *Cedrel.* 133.

Avrebbero potuto li Nobili e Reverendiss. Signori Monsignor Conte Mario Albani Archidiacono, Conte Francesco Bresciani Canonico, e Conte Giacomo Rivola pur Canonico, scritti Commissarj in essa Cedula, giustamente opporsi a così strano, ed irregolare modo di procedere, ma senza invoglierfi in Cause d'ordine, distinguendo con la presente l'ordine circa li requisiti per la solennità voluta dalle leggi per la sublevazione d'essa Cedula, dal merito in ciò, che riguarda la disposizione in essa Cedula contenuta, che pure viene in parte accordata, implorano riverenti, che venga dall'autorità e Giustizia del Giudice deciso, come ne seguenti Capi.

Primo. Con la depenazione della mal annotata contraddizione 20. Ottobre prossimo passato sarà deciso, che dalli suddetti Signori Fratelli Persico Vidoni Cedrelli non possa essere contesa la sublevazione della Cedula 8. Luglio 1760. ritrovata appresso il Reverendiss. Arciprete Zucchi al tempo della sua morte, munita di tutt' i requisiti voluti dalle leggi per tale sublevazione in figura di solenne testamentaria disposizione giusta il prescritto dalle leggi, e dalla pratica, il che unicamente deciso, quanto sia la solennità della Cedula, sarà quanto sia al merito, e sostanza della disposizione della medesima, salvo quello sarà giudicato ne seguenti Capi, salvis &c.

Secondo. Giacchè a pretesto, che in detta Cedula sia scritta erede la Religion della Compagnia di Gesù, viene unicamente conteso il beneficio a quel Collegio, che nella Città di Bergamo, o suo Distretto venisse eretto, o in diffetto in altro Collegio della Compagnia stessa, che si ritrova nel Dominio di questo Serenissimo Stato per farsi strada alla mal praticata successione intestata, sarà terminato e deciso, che non possa per parte Avversaria esser contesa in tal parte di beneficio disposto, come sopra, la

 dispo-

disposizione stessa, per quelle evidentissime ragioni, che saranno considerate.

Terzo. Ed essendosi dovuto interdire la tal qual successione inteflata al suddetto Reverendiss. Arciprete malamente per parte Avversaria praticata li 20. Ottobre prossimo passato, ne seguirà di quella in conseguenza il Taglio per quelle validissime ragioni, che saranno considerate, con che s' intenderà regolata, e dichiarita la Domanda d' Interdetto 27. Ottobre prossimo passato, ed ogn' altro atto corso, restando anco eccitati li Difensori Avversarj a dar metodo regolare alle loro mal tenute direzioni, che restano validamente protestate, & sic &c.

Con tal scrittura io sollevo V. S. Illustriss. per adesso, e pregiomi d' essere colla maggior considerazione, ec.

LETTERA V.

Io so, Monsignore, che la mia passata Lettera riuscita le sarà alquanto nojosa, e prevvedo eziandio, che la presente non sarà per incontrare miglior fortuna. Ma come poss'io rendere gradito e brillante un dettaglio di cose, che suscettibili nel loro ordine non sono d'alcuno di quegli espedienti, che in ogn' altro argomento si parano dinanzi ad uno Scrittore. Ella tolleri dunque colla sua solita gentilezza, poichè la materia intorno a cui scrivo forse in proseguimento potrà somministrarmi qualche argomento adattato a compensare la sua pazienza.

Alla riportata Scrittura dei Commissarj replicarono con estesa i Signori Cedrelli ai 22. Febbrajo per la de-

depenazione della medesima, in quanto che con irregolarità, ed artifizio vi venivano sorpassati i Capi di principale, che in quella da essi prodotta vi aveano proposti (*a*). Risposero i Commissarj senz' altre ragioni, che detta estesa sarebbe riconosciuta per uno sforzo di meditazione forense per illaquearli in varietà di raggiri, e di litigj, il perchè la rigettavano con confermazione delle loro Scritture, & Interdetto per tutto ciò che sarebbe stato considerato (*b*).

La causa dunque, ch' era da trattarsi, versar dovea sopra l' articolo della depenazione relativamente al tenore di quest' ultime Scritture. Dopo pertanto seguiti alcuni atti circa la presentazione di Carte, restò di fatti ad istanza de' Commissarj deputata la causa per li 27. d' Aprile (*c*). Non nè seguì però la trattazione per ritiro d' essi Commissarj, i quali ai 29. sbucaron fuori per coprirlo, imputando ai Signori Cedrelli l' introduzione di nuovi articoli per invogliere la Causa, siccome mancanza di coraggio d' incontrarla nel loro vero aspetto (*d*). Protestarono i Signori Cedrelli in forma amplissima e solenne contra tale infelice artifizio dall' industria dei Difensori dei Commissarj medesimi architettato (*e*); ed assentirono poi ad altra deputazione, similmente ad istanza dei Commissarj, per li 14. di Maggio (*f*). Anche questa volta però tramontò la Causa, divisando essi Com-

(a) *Stampa Cedrelli* 136. *Commiss.* 118.
(b) *Commiss.* 121. *Cedrelli* 139.
(c) *Stampa Cedrelli* 144.
(d) *Stampa Cedrelli* 146.
(e) *Stampa Cedrelli* 146.
(f) *Stampa Cedrelli* 147.

Commisſarj di regolar meglio la loro conteſtazione innanzi di venir davvero ad un eſperimento dinanzi al Giudice.

Che però nel giorno 17. del ſeguente meſe di Giugno, dopo aver annotato un Coſtituto di volontaria rimozione dall' Interdetto 20. Ottobre 1764. alla Sentenza a legge, oſſia pronunzia di ſucceſſione inteſtata ad iſtanza de' Signori Fratelli Cedrelli, ſiccome della ſuſseguente Domanda 27. detto, e della Scrittura 29. Gennajo 1765. in tre Capi prodotta, non che dell' altra 2. Marzo (*a*); dopo, dico, d'aver tal Coſtituto annotato, uſcirono con quella che ſiegue (*b*).

„ Vedendo li Nobb. S. S. C. C. Archidiacono Ma-
„ rio Albani, Giacomo Rivola, e Franceſco Bre-
„ ſciani, Canonici, Commiſſarj ſcritti nella Cedula
„ del q. Rev. Andrea Zuchi, che per parte de' Nobb.
„ S.S. Giambattiſta, e R. D. Franceſco Fratelli Per-
„ ſico Vidoni Cedrelli, dopo aver involto l' ordine
„ della ſemplice rilevazione della Cedula col meri-
„ to, e contenuto della medeſima, altro non ſtu-
„ diaſi che articoli e diverſivi per ſempre più proc-
„ curare confuſioni e diſordini, e render ineſpedibi-
„ le la materia, quando all'incontro per parte d'eſſi
„ Commiſſarj altro non ſi deſidera, che di ſortirne
„ la ſua deffinizione, tanto per eſeguire quella parte
„ di diſpoſizione, che ſi confeſſa, quanto l' altra che
„ ſi contende, riſolvono di troncare il filo alli pro-
„ moſſi

(a) *Stampa Commiſſ.* 130. *Cedrel.* 147.
(b) *Stampa Commiſſ.* 132. *Cedrel.* 150.

„ mossi articoli, e lasciando a peso d'essi Signori Ce-
„ drelli qualunque disordine, e difficoltà, che s' in-
„ contrasse nell' espedizione della Causa per colpa
„ delle loro direzioni di secondare in ordine le me-
„ desime, incontrano la loro Scrittura 3. Gennaro
„ passato, e Capi della medesima.

„ Quando però meglio consigliati non vogliono
„ accordare la previa rilevazione della Cedula per
„ solo capo d'ordine, come munita di tutti li requi-
„ siti voluti dalle Leggi, e pratica, e senza imma-
„ ginale pregiudizio delle ragioni in merito sopra il
„ di lei contenuto, il che toglierebbe ogn' irregola-
„ rità, e darebbe adito di poter eseguire anche li
„ legati, che loro medesimi confessano doversi adem-
„ pire, saranno detti Commisarj assolti e liberati
„ dalli due Capi di detta Scrittura 3. Gennaro pas-
„ sato a norma, e per l' affetto de' seguenti con-
„ versi.

„ Saranno dunque assolti dal primo capo di detta
„ Scrittura 3. Gennaro passato, e sarà per primo
„ Converso terminato e deciso colla revocazione del-
„ la contraddizione 20. Ottobre passato, che come
„ non può per ordine impugnarsi la rilevazione di
„ detta Cedola per essere munita di tutti li requisiti
„ voluti dalle Leggi, e pratica, nemmen possa con-
„ tendersi la rilevazione della medesima coll' insus-
„ sistente ed eroneo pretesto scritto nel suddetto pri-
„ mo Capo Avversario riguardante l' istituzione dell'
„ erede scritto nella Cedula medesima per tutto quel-
„ lo e quanto sarà considerato.

„ Secondo. Saranno assolti parimenti dal secondo
„ Capo, e sarà per secondo Converso col Taglio del-
„ la mal praticata successione intestata di detti S. S.

„ Per-

„ Perfico Vidoni Cedrelli de dì 20. Ottobre paſſato
„ in conſeguenza deciſo, non competer ad eſſi S. S.
„ Perſico. Vidoni Cedrelli alcuna azione e ragione
„ ſopra l'eredità del q. Rever. Arciprete Zucchi a
„ fronte della diſpoſizione antedetta. Salvis ec.

A tale Scrittura riſpoſero i S.S. Cedrelli a 22. Agoſto nel modo ſeguente (*a*):

„ Mentre li Difenſori delli N. N. e R. R. S. S.
„ Conti Canonici Monſignor Archidiano Mario Al-
„ bani, Giacomo Rivola, e Franceſco Breſciani ſo-
„ no coſtretti a correggere dopo tanta inſiſtenza la
„ ſtudiata irregolarità delle troppe loro artifizioſe di-
„ rezioni, & hanno finalmente conoſciuto di dover
„ convertir in Capi di Converſo li mal penſati Capi
„ di Principale propoſti con la Scrittura 3. Gennaro
„ paſſato dalli Nobili S.S. Fratelli Perſico Vidoni Ce-
„ drelli, che ſono gli Attori in Giudizio opponenti
„ alla mal ideata rilevazione della Cedula del q.
„ Monſ. Arciprete Andrea Zucchi, ſorprende la fran-
„ chezza con cui penſano di colorire il neceſſario
„ abbandono delli loro penſamenti quanto all'ordine
„ di procedere nella conteſtazione, che conviene alla
„ parte rea.

„ Niente però diſſimile è l' infelice artifizio con
„ cui dovendo incontrare li ſuddetti due Capi di Prin-
„ cipale ſi dirigono con la nuova Scrittura 17. Giu-
„ gno paſſato, mentre dopo le mal ſtudiate impli-
„ canze e deluſioni ſi riducono a conteſtare nelli
„ due propoſti Converſi gli effetti, che avevano per
„ l'avan-

(a) Stampa Cedrel. 152. Comm. 135.

„ l' avanti proposti nelli tre Capi della precedente lo-
„ ro Scrittura 29. Gennaro passato.

„ Al complesso delle tante fallacie, insussistenti
„ supposti, e artifizj della Scrittura stessa, altro non
„ resta a detti Nobili S.S. Fratelli Persico Vidoni
„ Cedrelli che di applicare il più amplo e rigoroso
„ protesto, e giacchè detti S.S. Conti Canonici han-
„ no malamente incontrati li due Capi di Principa-
„ le di detta Scrittura 3. Gennaro passato con li due
„ Conversi di detta nuova Scrittura 17. Giugno de-
„ corso, quali contengono proposizioni, & affetti
„ opposti alli Capi di Principale; seguirà quanto al
„ primo Capo di Principale proposto nella Scrittura
„ 3. Gennaro passato Giudicio a favore di detti No-
„ bili Fratelli Persico Vidoni Cedrelli per l'effetto,
„ e con le dichiarazioni come in esso, e per tale
„ effetto seguirà l'assoluzione dal primo Capo di Con-
„ verso con detta Scrittura 17. Giugno passato pro-
„ posto, essendo non già un pretesto insussistente &
„ erroneo, ma indenegabile quanto fu proposto in
„ detto primo Capo di principale, come sarà piena-
„ mente giustificato.

„ Quanto poi al secondo Capo di Principale giu-
„ stamente contestato in detta Scrittura 3. Gennaro
„ passato, seguirà pure l'admissione anco del mede-
„ simo, con il laudo della succeessione intestata da
„ detti Fratelli elevata li 20. Ottobre prossimo pas-
„ sato, & ora per Converso interdetta, e ciò per l'
„ effetto in tutto e per tutto come in detto secondo
„ Capo, dovendo per il medesimo effetto essere assol-
„ ti detti Nobili S.S. Fratelli dal secondo Converso
„ in detta Scrittura 27. Giugno passato proposto,
„ che malamente nega agli stessi ogni azione e ra-

„ gio-

„ gione sopra l'eredità del q. Reverendiss. Arciprete Andrea Zucchi a pretesto di quanto leggesi nella Cedula controversa, e ciò per quanto sarà considerato, salvis ec."

Contro questa Scrittura protestarono i Commissarj (*a*), e quindi siccome i S.S. Cedrelli con loro Costituto dei 19. Dicembre stimarono d'accordare per capo d'ordine la rilevazione della Cedula, salve e senza pregiudizio immaginabile tutte le reciproche ragioni delle Parti sì riguardo all'istituzione dell'erede, come alla rispettiva pronuncia di successione intestata da essi S.S. Cedrelli elevata (*b*); e quindi dico, per tal punto accordato ne nacque (previo anche altro Costituto relativo dei Commissarj dei 31. detto (*c*)) la rilevazione dalla Cedula per Decreto dell'Eccellentissimo Podestà di Bergamo, emanato a 3. Febbrajo 1766.

Nient'altro di conseguenza seguì fin ai 5. del seguente Mese di Marzo, in cui li S.S. Cedrelli produssero una Scrittura regolativa, come siegue (*d*).

„ Gl'insidiosi tentativi posti a campo dalli Nobili
„ S.S. Commissarj scritti nella Cedula del q. Reve-
„ rendiss. Sig. Arciprete D. Andrea Zucchi, diretti
„ tutti a sostenere la rilevazione della stessa di lui
„ Cedola, perchè dovess'essere eseguita in tutte le sue
„ parti, dovuti finalmente abbandonare dopo l'artifi-
„ zioso raggiro d'un anno in circa, e lo stesso atto
„ di

(a) *Stampa Comiss.* 141.
(b) *Stampa Cedrelli* 155. *Commiss.* 244.
(c) *Stampa Commiss.* 147. *Cedrel.* 158.
(d) *Stampa Cedrelli* 161. *Commiss.* 150.

„ di rilevazione da medesimi praticato a 3. Febbraro decorso, per l'effetto limitato, e con le espresse riserve in quello scritte, che si dovettero da essi S.S. Commissarj accordare, ben dimostrano la conoscenza che hanno delle ragioni, che giustamente competono alli Nobili S.S. Fratelli Persico Vidoni Cedrelli, quali attesa l'incapacità dell'erede, che si vede scritto in essa Cedula, hanno con pieno fondamento di giustizia levata la loro successione per conseguire con le ragioni del sangue quella eredità, che non ha diritto di conseguire l'erede scritto nella Cedula stessa.

„ Giacchè però hanno avuto essi Commissarj la vaghezza di far seguire la rilevazione di detta Cedula, come munita di tutti li legali requisiti per il solo effetto dichiarito nel Costituto d'essi S.S. Fratelli Cedrelli 9. Dicembre prossimo passato, dovuto da medesimi S.S. Commissarj accettarsi, & è seguito li 3. Febbraro decorso l'occorrente Decreto in tale proposito, riassumendo essi Fratelli Persico Vidoni Cedrelli, & attesa la rilevazione stessa della Cedola, regolando ogni precedente loro contestazione, riverenti implorano, che resti terminato e deciso, come ne seguenti Capi.

Primo. „ Sarà deciso, che non attesa l'istituzione che in detta Cedula si legge in erede universale del q. Reverendiss. Zucchi, della Religione della Compagnia di Gesù, quale non può sostenere in giudizio azione alcuna civile, nemmeno possa sostenersi, che sia essa Religione capace di succedere in detta eredità per spogliare delle facoltà del Defonto il Sangue dalle leggi chiamato all'eredità, che rimangono intestate, ed aprire con ciò l'adito

„ a quel-

„ a quelle pessime conseguenze ed effetti, che saran-
„ no considerati.

Secondo. „ Sarà pure in conseguenza deciso col
„ Laudo della successione intestata elevata li 20. Ot-
„ tobre 1764. e malamente interdetta, che restando
„ devoluta alla provvidenza delle leggi in proposito
„ delle successioni intestate essa eredità, spetti anzi
„ l'eredità stessa alli suddetti S.S. Fratelli Persico
„ Vidoni Cedrelli congiunti in sangue col defonto in
„ grado delle leggi voluto, e ciò per tutto quello, e
„ quanto sarà per ogni riguardo considerato.

„ Eccitandosi per altro gli Avversarj difensori,
„ atteso il presente stato di cose, a regolare le loro
„ direzioni, massime nel proposito delli tali qua-
„ li Conversi contenuti in loro Scrittura 17. Giu-
„ gno prossimo passato, onde possa procedere regolar-
„ mente il giudizio, altrimenti seguirà de' medesimi
„ l'assoluzione per l'effetto de' suddetti due Capi di
„ Principale, con espresso protesto per altro, che
„ rimaner dovrà a loro peso tutto ciò potesse suc-
„ cedere a causa delle loro irregolari direzioni.

A tale Scrittura fu dai Commissarj fatta a 12.
Marzo questa risposta (*a*):

„ Anzi da tutti gli Atti sin ora seguiti aperta-
„ mente si manifesta, che li tentativi insidiosi furo-
„ no fin ora coltivati per parte de' Nobili S.S. Fra-
„ telli Persico Vidoni Cedrelli, e non mai dalli Com-
„ missarj Testamentarj del q. Rever. Signor Arcipre-
„ te Andrea Zucchi, avendo finalmente dovuto la-
„ sciar

(*a*) *Stampa Commiss.* 153. *Cedrel.* 164

„ sciar seguire quella rilevazione, che fino ad ora
„ con tanta insistenza hanno impedita.

„ Ora dunque, ch'è rilevata in via di solenne e
„ legale Testamento la Cedola del q. Rever. Arci-
„ prete Andrea Zucchi suddetto, difendono li Com-
„ missarj in quella istituiti la disposizione nella me-
„ desima contenuta, che si vorrebbe colli mal idea-
„ ti pretesti far abortire, per render intestata un'ere-
„ dità, che fu legittimamente ed interamente disposta
„ colla Cedula suddetta. Previo pertanto protesto al-
„ le erronee introduzioni della nuova Scrittura Av-
„ versaria de' dì 5. Marzo corrente, e novità tutte
„ sparse nella medesima, e regolando anco essi S.S.
„ Commissarj ogni precedente loro Scrittura, saran-
„ no assolti, e liberati dal primo Capo della Scrit-
„ tura suddetta, e resterà deciso, che a pretesto,
„ che in detta Cedula sia scritta erede la Religion
„ della Compagnia di Gesù per eriger un Collegio
„ nella Città di Bergamo, o suo Territorio, o in
„ diffetto a beneficio di altri Collegj di questo Sere-
„ nissimo Dominio, a norma in tutto e per tutto
„ come in essa Cedula, non possa sostenersi per in-
„ valida, ed innatendibile tale disposizione per ren-
„ dere in tal parte intestata la facoltà d'esso Testa-
„ tore, come malamente si divisa in detto primo Ca-
„ po Avversario.

„ E per conseguenza seguirà per Converso il Ta-
„ glio della successione intestata per parte Avversaria
„ elevata li 20. Ottobre 1764. già per converso inter-
„ detta li 17. Giugno p. p., qual interdetto restò an-
„ co in oggi dichiarito; volendo sperare, che atteso il
„ presente Converso, sarà regolata la Scrittura Av-
„ versaria quanto al secondo Capo di Principale, con-

„ vertendo, come vuole il buon ordine, il det-
„ to loro secondo Capo in rispoſta del preſente Con-
„ verſo.

Si difeſero i Signori Cedrelli non ſolo proteſtando a' 27. del ſuddetto meſe di Marzo contro la riferita riſpoſta, ma implorando ancora, che reſtaſse terminato e deciſo in tutto e per tutto come nel primo Capo della loro Scrittura regolativa dei 5. d'eſso meſe, aggiungevano poi in queſti termini: „ E giacchè
„ ſi vede ſopra l' Interdetto annotato alla ſucceſsione
„ inteſtata elevata a 20. Ottobre 1764. il converſo per il
„ Taglio in conſeguenza della ſucceſſione ſteſſa ren-
„ dendoſi perciò ſuperfluo il ſecondo Capo propoſto
„ con detta Regolativa, che s' intenderà colla pre-
„ ſente rimoſso, ſeguirà del Converſo medeſimo l' aſ-
„ ſoluzione col Laudo della ſuddetta mal impugnata
„ ſucceſsione inteſtata in tutto e per tutto, e per l' ef-
„ fetto, come nel primo Capo di Principale dell' ac-
„ cennata Scrittura dei 5. (*a*) ſuddetto.

A queſto ſegno trovavanſi ridotte le coſe, quando alla fine, dopo alcuni altri Atti, Coſtituti e Proteſti per cogliere vantaggj, e che nacquero per la preſentazione delle Carte, reſtò deputata la Cauſa dinanzi al Giudice Pretorio per i 28. Aprile. I Commiſſarj però non comparſero, onde in loro abſenza fu ſentenziato in favore de' S.S. Cedrelli ſecondo i due Capi da eſsi propoſti nella loro Scrittura Regolativa dei 5. Marzo, ed ultima dei 27. la cui ſoſtanza è da me ſtata accennata.

Pochi giorni laſciarono paſſare i Commiſſarj ad appel-

(*a*) *Stampa Cedrelli* 166.

pellarsi di tale sentenza nata in loro absenza in Bergamo, e di fatti a' 5. del seguente Maggio ne notarono l'appellazione al Magistrato Eccellentissimo degli *Auditori novi* di Venezia (a). E' questi un Magistrato, che sulle istanze delle Parti intromette le sentenze a lui appellate, o le porta all' Eccellentissimo Consiglio di **XL.** Civil Nuovo, ove ne segue la trattazione della Causa, e quindi la deffinitiva sentenza.

Pare che i Commissarj la temessero assai, giacchè in questo mezzo essendosi frapposto un tale Rever. D. Mario Clivati, onde le Parti contendenti venissero ad un amichevole accomodamento, discessero i Commissarj medesimi ad accordare Scudi ventottomila ai S.S. Fratelli Cedrelli, per l'oggetto che da ogni loro pretensione sull' eredità dell' Arciprete Zuchi si rimovessero. L'affare fu trattato con molta segretezza e cautela; si mostrò ai SS. Cedrelli stessi, che facevan eglino un negozio de' più ottimi, e furon resi persuasi a conchiuderlo senza mettere a parte alcuno de' loro Difensori. Bonariamente dunque essi sottoscrissero il preliminare d'accordo; ma bene poi fra loro consigliandosi si pentirono d'avervi acceduto. Allora sparì la Carta, ne puotero averne copia per quante istanze facessero. Troppo premeva ad essi d'averla, troppo agli Avversarj di cellarla.

Eglino dunque dopo d'essere ai 10. di Giugno concorsi nell' istanza affinchè gli Eccellentissimi S.S. Auditori Nuovi segnassero l'intromissione della Cau-

(a) *Stampa Commiss.* 164. *Cedrelli pag.* 178.

sa al Serenifs. Consiglio di XL. (*a*), supplicarono gli Eccellentissimi Capi del medesimo affinchè colla loro autorità ne comandassero la presentazione per trarne copia. Furono esauditi con Lettera dei 21. del detto mese addrizzata al Podestà di Bergamo, onde d' ordine d' essi Eccellentissimi Capi commettesse ai Commissarj ed al Rev. D. Mario Clivati, ch' entro lo spazio di 10. giorni dovessero al Sereniss. Consiglio aver la Carta presentata (*b*).

Lunga cosa sarebbe, Monsignore, qui riportare il tenore de' Costituti scambievolmente annotati dalle Parti al Eccellentiss. Consiglio di XL. in giustificazione propria di quant' era relativo alla detta Carta. I Commissarj, nell' oggetto d'impedire, che i S.S. Cedrelli dalla produzione della medesima avessero a trarne vantaggi nella trattazione della Causa, asserivano d' esservisi sofcritti con buona fede, e ad essi S. S. Cedrelli d' averla ricercata e proccurata imputavano (*c*). All' incontro quest' ultimi sostenevano, che fals' erano siffatte imputazioni, essendo ben conoscj essi Commissarj delle circostanze e dei modi poco plausibili, co' quali dopo che non aveano avuto coraggio d' incontrare la Causa in prima istanza, era stata indotta la inesperta facilità loro a soscrivere la Carta di preteso aggiustamento senza nessuna saputa ed intervento de' proprj difensori; con far in seguito tenerla sempre nascosta, o perchè dalla qualità e tenore della medesima non risultasse la mala fede usata

(a) *Stampa Cedrelli* 181. *Commiss.* 166.
(b) *Stampa Cedrelli* 181. *Commiss.* 168.
(c) *Stampa Commiss.* 171.

usata dalla sagacità di detti Commissarj, o ne apparissero altri indiretti fini da essi coltivati (a).

La Carta intanto venne agli 11. di Luglio presentata a nome del R. D. Mario Clivati. Eccola:

Adì 24. Maggio 1766. Bergamo.

„ Essendosi per mezzo di me sottoscritto accomo-
„ date le differenze insorte tra li Nobili Sig. Com-
„ missarj dell'eredità del q. R. S. Arciprete Andrea
„ Zucchi, che sono Mons. Conte Mario Albani Ar-
„ chidiacono della Cattedrale, e Rev. Sig. Canonici
„ Co: Giacomo Rivola, e Con. Francesco Bresciani,
„ e tra li Nobili Sig. Fratelli Cedrelli, cioè Sig. A-
„ bate D. Francesco, e Sig. Gio: Battista, coll' ob-
„ bligo contratto dalli suddetti Sig. Commissarj di
„ pagare per una sola volta alli sopranominati S.S.
„ Cedrelli Scudi 28000. da L. 7. l'uno Moneta cor-
„ rente per ogni e qualunque loro pretesa, con
„ questa condizione che l'Istrumento, o Scrittura,
„ che si formerà in saldo del suddetto capitale, sia
„ fatta con quelle espressioni, e formole, che più
„ piaceranno alli suddetti Sig. Commissarj, purchè
„ resti sempre saldo e fermo alli Signori Cedrelli il
„ loro capitale di Scudi 28000. come sopra; facia-
„ mo e sottoscriviamo la presente Scrittura in piena
„ conferma, ed obbligazione di tutto il sopraddet-
„ to, ec.

„ Mario Albani Archidiacono Commissario affermo
„ come sopra.

 „ Gia-

(a) *Stampa Cedrelli 171.*

„ Giacomo Rivola Canonico Commissario affermo
„ come sopra.

„ Francesco Bresciani Canonico Commissario affer-
„ mò come sopra.

„ Io Pr. Gio: Francesco Cedrelli affermo come
„ sopra.

„ Io Gio: Battista Cedrelli affermo come sopra.

„ Mattio Clivati mediatore testifico come so-
„ pra. (*a*)

Se agre furono le querele delle Parti innanzi la ressurezione di questo Documento, crebbero dopo vie più; ma tutte nondimeno concepite, in parecchi Costituti ed Atti, sul tenore delle prime. Alla fine amendue le Parti medesime lo tagliarono in forma Consilii (*a*); ed essendo già corse le prime citazioni a pender fin dai 9. di Luglio, sollicitarono per ottenerlo dalla Regia beneficenza dell' Eccellentissimo Consiglio, e fu loro donata la giornata dei 20. del venturo mese di Settembre. Ognuno di quelli, che di cotesto litigio trovavasi al fatto, era impaziente che tal giornata arrivasse; giacchè in essa dovea restar deciso deffinitivamente non solo sopra il destino d'un'eredità che in asse era di cenventotto mila Scudi, ma se di questa eredità doveano esserne eredi dei Cittadini in cognazione di sangue con chi aveala lasciata, o una Società di Religiosi fondata sulla più stretta povertà, una Società Mendicante benchè inclita, benchè rispettabile, e resa incapace dalle sue Costituzioni medesime.

Ec-

(a) *Stampa Cedrelli 179.*
(b) Stampa Commiss. 180. 181. 182. 184. 185. Cedrelli 189. 190. 193. 196. 198. 199. 200.

Ecco quì terminata questa mia Lettera . Battono le ore otto, e mi sento assai stanco . E' tempo che mi riposi, e che sollevi pure V. S. Illustrissima dal tedio nell'atto stesso di riverente baciarle le mani, ec.

L E T T E R A VI.

ATtendendo il giorno alla trattazione della gran Causa destinato, non pochi quì in Venezia, che stanno sulle novità ed ostentano mente speculativa e svegliata, versavano sul punto ch'era da decidersi con varietà d'opinioni, e di ragionamenti . Io mi trovai, Monsignore, una sera in certa conversazione, ove appunto stavasene ragionando; e capitai mentre un Ecclesiastico molto ricco di beneficj di Chiesa, ed assai grasso della persona con voce suonora così diceva: Che diamine mai è saltato in capo a questi Signori Cedrelli, che voi quì mentovate, di pretendere ad un'eredità per successione *ab intestato* sotto pretesto d'incapacità nella Veneranda Compagnia di Gesù in favore di cui l'Arciprete Zucchi ne dispose colla sua Cedula testamentaria? Dir questo, Signori miei, è come dire una bestemmia. Se il dabbene Arciprete avesse lasciata erede del suo una Casa Professa, la loro pretensione sarebbe sostenibile, perchè di fatto il Santo Padre Ignazio volè e comandò che le Case Professe non potessero avere entrate, fondi immobili, nè riceverne tanpoco a titolo di mantenimento di fabbrica della Chiesa, della Sagristia, &c. *Redditus nulli, nec Sacri-*

*stiæ quidem, aut fabricæ applicati haberi possint ....
Non solum redditus, sed nec possessiones ullas habeant in particulari, nec in communi Domus vel Ecclesiæ Societatis* (a). Tutto ciò è vero; ma non così de' Collegj. Possono questi ereditare, rittenere ed amministrare i beni, e le possessioni che ad essi venissero lasciate: *Collegia possint habere redditus, census seu possessiones.* Le Costituzioni parlano così, e così parlano le Bolle Pontifizie che approvate le hanno. Ditemi: A chi lasciò l'Arciprete il suo avere in caso che nella sua patria non possa aver luogo l'erezione d'un Collegio? Lo lasciò ad una Cassa Professa? Nò. Lo lasciò ad uno de' Collegj dello Stato già fondati. Dunque lo lasciò a chi è capace d'ereditare. Come dunque si può sostenere, che la sua Cedula sia nulla nel punto dell'istituzione dell'erede attesa l'incapacità del medesimo, ond'altri per tal parte possa sbucar fuori a pretendere assurdamente la di lui eredità, come s'esso Arciprete avesse cessato di vivere intestato? Affè che mi viene da ridere. Sentirete i celebri Avvocati *Cordellina* e *Lorenzoni*, difensori dei Commessarj come sapran maneggiare questo punto, e quanto aggiungervi per metterlo in tutta la sua luce. Scommetterei cento contra uno, che questi mal consigliati Cedrelli non solo non riscuoteran voto alcuno, ma che farann'anche condennati nelle spese ordinarie e straordinarie. Io so quanto eloquenti sono gli Avvocati *Todeschini*, ed *Alcaini*, che hann'a trattare la loro Causa; ma questa volta, davvero, la Causa essendo spallata darann'in seco con tutta

(a) *Constitutiones Societatis Cap. n. 2. D. 5.*

tutta l'eloquenza e braura di cui vanno forniti. Volete che ve la dica Signori miei: i Gesuiti sono troppo presi di mira in questi tempi infelici, dove si mette in contrasto ancora se gli Ecclesiastici possan ereditare, ed in cui escono libelli per muovere le Potenze temporali a spogliarci di ciò che la Provvidenza, e la vera pietà comparte al Ceto Clericale, onde mantengasi in tutto quello splendore, e con quel decoro, che al carattere suo si conviene. Il libro del *Montagnaco* sopra i beni di mani morte (guardate che bel termine!) è una seccatura senza ordine, e senza principj geometrici; un pallagio malamente fatto di ciò che ha scritto F. Paolo, e poi nulla conchiude. Leggete, leggete la bella risposta che contra d'esso è testè uscita. Io non l'ho veduta, ma vi giuro ch'è un parto eruditissimo d'una mente delle più svegliate. Direte voi, che ciò non entra nella nella quistione in cui siamo. Io l'ho bell'è sciolta col dettovi di sopra, nè altro mi rimane sennnon il soggiungere, che mi troviate chi più de' Reverendi Padri Gesuiti si affatichi a prò del prossimo. Quà erudiscono la gioventù, là istruiscono il popolo nei doveri della religione, e della carità. Impiegati ne sagri ministeri col più fervente ed istancabil zelo, i per gami, le missioni, i catechismi, le novene, i tridui, le divozioni, odonsi per tutto dalle loro voci animate. Ma ancora: Chi più d'essi va nelle Gallere, nelle prigioni a consolare gli infelichi? Chi più d'essi va girando per le case delle popolose città onde spargere il buono esempio? e chi più d'essi in fine trascorre mari immensi, e trasportasi tra barbare Nazioni per annunziar il Santo Vangello? Non ignoro le imputazioni che loro vengon

date, ma ſono tutte impoſture, tutte favole, tutte calunnie, e me ne appello alla loro Apologie ſtampate dal Zatta. Traſcorretele, ve ne priego, e date anche un occhiata a quel famoſo libro che da un celebre Geſuita è ſtato pubblicato gia ſott' il titolo d' *Imago primi ſæculi &c.* Vi troverete in eſſo, che queſti Santi Religioſi *ſunt omnes angelicæ puritatis, totique Deo affixi & perfecti, non minus illuſtres ſplendore virtutis, quam divini ſpiritus inflammati fervore charitatis* (*a*); troverete che ſono *Lioni giubati, impavidi e generoſi in faccia ad ogni pericolo* (*b*); che ſono *eroi* (*c*), *fulmini di guerra, preſſidj della Chieſa* (*d*); che hanno *un privilegio eſcluſivo d' eſſer incontrati e ricevuti da Gesù, morti, che ſono* (*e*); che la loro Società è *il carro di fuoco d' Eliſeo* (*f*); che a lei ſi può non arrogantemente aſcrivere ciò che intendeſi avere il Reale Profeta pronunziato della Chieſa (*g*); ch' ella in ſomma era ſtata figuraga nel Razionale del Pontefice dell' antica Chieſa.

Giu-

(a) *Pag.* 407.

(b) Viri ſunt omnes, omnes jubati leones, ad omnia pericula impavidi, & generoſi fortuitorum comptentores. Nihil palor & exanguis trepidatio in leones hos poteſt. *Pag.* 402.

(c) Videas hos Heroas pro Dei & Religionis cauſa inter fulgura & corruſcationes. *Pag.* 403.

(d) Quis delectus, Deus immortalis! Quæ belli fulmina! Qui flos militæ! Quæ Eccleſia præſidia! *pag.* 403.

(e) Hoc eſt hominum Societatis Jeſu privilegium, ut mor. uum Jeſuitam, obvius Jeſus excipiat. *pag.* 648.

(f) Societas eſt currus ille igneus Iſraelis, quem Eliſæus olim plorabat ereptum, nunc uterque Orbis, ſingulari Dei beneficio, afflictis Eccleſiæ rebus gaudet e cœlis advectum. *pag.* 401.

(g) Licet ergo, niſi ipſe me fallor licet illud Regi Prophetæ de Sion, hoc eſt Chriſti Eccleſia pronunciatum minime Societati nec arroganter adſcribere: Glorioſa dicta ſunt de te Civitas Dei! pag. 582.

Giudaica (*a*), a tal che *primum maximumque miraculum Societatis ipsa Societas est* (*b*).

Tai sono i Gesuiti, tali son eglino . . . . Ma caro Signor Canonico, intruppe un certo Signor Aristo che stavagli seduto presso, io vorrei che con questi passi del libro *Imago primi sæculi* conciliaste quello che io vi riferirò, il quale trovasi nel medesimo libro alla pag. 185. Vi si dice : *Habemus multis ambitiosum genus hominum Jesuitæ intolerabilis excellentiæ appetitu. Hinc affectant Principum Aulas. Omnium jura invadere Doctrinam novis omnem & sapientiam arrogare, quasi nobiscum nata sit, nobiscum moritura*. Vorrei, Signore, che mi diceste perchè S. Francesco Borgia terzo Generale della Società piangendo sul rilassamento della Società, e contemplandola, qual era al suo tempo aggiungesse poi : *Veniet tempus quo se societas multis quidem occupatam litteris, sed sine ullo virtutis studio intuebitur : in qua tunc vigebit ambitio, & se se efferat salutis habenis superbia, nec a quo contineatur & supprimatur habebit*. Finalmente vorrei, che cogli elogj ampulosi da voi recati innanzi metteste in confronto questo passo della seconda lettera celebre del Venerabile D. Giovanni di Palafox ad Innocenzio X. *Quæ alia* (badate bene) *Religio doctrinam Sanctorum tanta libertate impugnavit, & illis veræ fidei antesignanis Ecclesiæ columnis, Theologiæ micantissimis & dignis, præceptoribus minus detulit reverentiæ*? Leggete il rimanente che non vuo io già perdermi dietro a siffatte cose, e troverete,

(*a*) Pag. 622.
(*b*) Pag. 621.

te, se pur merta fede un uomo di cui n'è a Roma intavolata la Canonizazione, che nella Chiesa non v'ebbe mai Ordine Religioso che tanto ad essa recasse di danno, e di scandalo a Fedeli quanto quello de' Gesuiti. Io vengo a rispondervi sul punto della quistione da cui coteste chiacchere ci han stornati, e risponderò colle loro Costituzioni sole alla mano per non appartarmi in conto alcuno in materia sì grave dal sentimento del celebre Giulio Caponi (*Discept.* 162. *Tom.* 3.) che così lasciò scritto. *Qui ergo de capacitate successionis agere voluerit, non ad particulares partes, vel Doctores accedere oportet, sed ad fontes nempe ad ipsas Regulas & Constitutiones.* Ascoltatemi dunque.

Se noi consideriamo il Codice di questa illustre Società, altro egli non ispira in qualunque sua parte sennon sentimenti della più stretta ed umile povertà. Il Glorioso S. Ignazio n'era talmente innamorato, e talmente necessaria credevala alla Cristiana perfezione, che alzando l'edifizio della Compagnia sulla base appunto della povertà, chiamolla *stabile muro della sua Religione, e che dovea in conseguenza essere da suoi seguaci amata e conservata nella sua purità* (a). Con somma avvedutezza quindi distinse le Case e le Persone da cui dovea esercitarsi. Fra queste Case, quelle inservienti alla dimora de' Professi, dette perciò *Case Professe*, le vole, siccome voi Sig. Canonico diceste benissimo, senza rendite, senza entrate, non capaci d'azione al-

(a) *Const.* p. 6. *cap.* 2. §. 1.

alcuna a ripettere in giudizio le cose che loro fossero lasciate, di maniera che i Professi dovessero soltanto vivere d'elemosine incerte ed accattate. Ai soli Noviziati e Collegj inservienti all'istruzione dei nuovi alunni alla Società detti *Scolastici*, fu permesso di poter conseguire per testamento o dono, ed avere rendite e fondi immobili; e ciò nell'oggetto d'aver onde allimentare essi nuovi Socj scolastici perchè liberi da ogni impaccio potessero tranquillamente e con quiete a loro studj badare (*a*). Fin quì Signor Canonico noi siamo d'accordo. Ma pensate voi che il Santo Fondatore costituendo i Collegj per l'istruzione de nuovi alunni nella capacità d'aver rendite, intendesse con ciò di porli in una totale eccezione dalla regola generale della povertà (*Muro e fondamento della Religione*), cosicchè potessero ricevere, possedere ed impinguarsi senza misura, quai sono di presente il Collegio Romano, que' di Bologna, di Parma e varj altri in Italia, moltissimi nella Germania, e nella Polonia, ove possеggono rendite immense e fino feudi con diritto di Sovranità? Credete voi che il Santo avesse in mente, che questi Collegj tanto possedere potessero che la loro oppulenza avesse ognor a crescere in ragione composta dello spoglio delle famiglie e della ruina de Cittadini? No, il mio buon

(a) *Può ciò osservarsi nella formula dell' Istituto presentata nel* 1540. *a Paolo III. da S. Ignazio e suoi Compagni, e nell' altra dei medesimi a Giulio III. nel* 1540. *riportate nel Volume I. dell' Istituto sotto il titolo di* Litteræ Apostolicæ *n.* 1. *e* 6. *lo ch' è relativo a quanto stà registrato nelle Costituzioni* p. 6. cap. 2. §. 12.

buon Canonico; nò. Le sue Costituzioni primitive parlan chiaro, e se i Gesuiti dopo la morte del Santo v' han fatto nelle loro Generali Congregazioni dei cangiamenti, e delle ampliazioni, se dai Romani Pontefici hanno carpito esorbitantissimi privilegj per meglio essere autorizzati a farvele, i Principi Sovrani, che son messi da Dio per il buon governo de' loro Stati, e de' loro Popoli, non solo han diritto, ma sono eziandio in un preciso debito d' appellare d' abuso di tai privilegj, e d' impedirne con man forte l' esecuzione per gli effetti perniciosi che produr possono ne loro Stati medesimi.

S. Ignazio prescrisse che i Collegj per l' educazione degli alunni studenti o *Scolastici* avessero rendite, censi e possessioni, ma in quella quantità soltanto, che potessero bastare agli usi, e alle necessità dei Studenti medesimi: *Possint habere redditus, census seu possessiones usibus & necessitatibus studentium applicandas* (a). Ma non basta: L' Istitutore ordinò ancora, che quei Collegj i quali avessero rendite bastevoli per nodrire dodici Scolastici, (notate *dodici*) oltre i Precettori, non chiedessero elemosine, nè quelle, nè altra sorta di doni, per maggior edificazione del popolo, in verun modo accettassero: *In iis Collegiis quæ duodecim Scholasticos (præter Præceptores) ex propriis redditibus allere possunt, ob majorem populi*

(a) *Veggasi anche nella Bolla Regimini di Paolo III.* 1540. *ove parlandosi di questi beni di Collegio si dice, che la Società non possa farne altr' uso, che per vestire e nodrire i Studenti, e provvedere alle loro necessità*. Sed Studentium necessitati subvenire.

puli ædificationem, nec petantur eleemosinæ, nec illæ aut dona ulla oblata admittantur (*a*).

Ecco dunque da questo passo delle Costituzioni primitive di S. Ignazio limitato il numero degli alunni studenti ne Collegj, e determinato non dover le rendite de' medesimi eccedere oltre quant' è d'uopo per mantenerveli insieme co' Precettori del *puro necessario*. Il Santo non disse, che dovesse ogni Collegio aver il suo luogo delicioso in campagna per condurvi essi Studenti a goder il rezzo degli arboscelli, il brio della verzura e la dolcezza delle belle stagioni ne tempi delle vacanze. Nemmen lasciò scritto ch' essi Collegj avessero o potessero moltiplicar le rendite per quindi oltre i Studenti poter mantenere servi, Cavalli, Carozze, imbandire le mense con più coperte, far lusso di Cioccolata, ec. Tali cose sono contrarissime alla povertà amata a sì alto segno dal Legislatore, alla povertà *Muro e sostegno della Religione*, a quella povertà che inculcò a tutti quelli che ad arrollarsi concorressero sotto il suo vessillo, a quella povertà in fine da cui que' che vivono nelle Case Professe ugualmente che ne Collegj non ne sono in alcun modo dispensati per le Costituzioni.

Io penso, Sig. Canonico, nè credo già d' ingannarmi, che sopra queste prime Costituzioni porti il preciso divieto di nessuno cangiamento da farvisi comandato da Gregorio XIV. nella sua Bolla *Ecclesiæ* *Cato-*

(a) *Const. cum declarat. IV. pars. De iis quæ ad res temporales Collegiorum pertinent Cap.* 11, §. 6.

Catolicæ &c. del 1559. (*a*); il qual divieto è relativo anche a quanto, fu decretato nella prima Congregazione generale della Società tenuta del 1558. in questa forma: *Propositum fuit, an liceret, & etiam an expediret ex Constitutionibus aliquid mutare. Et visum est eas firmas, & rathas habendas esse, & etiam observandas, prout in exemplari P. N. Ignatii habentur.* (*b*) Che se posteriormente reso versatile questo Istituto in ragione del rilassamento che in esso si andò quindi introducendo, venne nelle successive Congregazioni decretato, che il Generale e solo, e con i suoi Assistenti potea cangiare sminuire, aggiungere alle Costituzioni, e formarne di nuove e se perciò, riguardo all'uso de' Collegj, furono fatte in tempo dei Generali Everardo Mercuriano, e Claudio Acquaviva, nuove leggi, e nuove prescrizioni, chi è colui che saprà riguardarle come legittime, massime essendo implicanti, ed in una formale contraddizione collo spirito vero dell' Istituto, colle Bolle Pontifizie che lo approvarono, colla mente del Legisla-

---

(a) *Precipimus &c. ipsis Regularibus etiam dictæ Societatis Religiosis, ne dictæ Societatis Institutum, Constitutiones, aut Decreta, vel ex eis quippiam, aut ex premissis omnibus articulum quemlibet, vel aliud quid supradicta concernens, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito, colore, aut pretextu, directe, vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa eas induci, curare, aut contra vel præter ea, seu quavis alia ipsius Instituti substantialia agere, &c.*

(a) *Decreta primæ Congregationis Generalis. Titulus secundus. Dec. XV.* Questo Canone fu confermato nella Congregazione quarta, leggendovisi: *Constitutiones firmæ, ac rathæ habendæ, & etiam observandæ sunt, prout in exemplari Originali Patris Nostri Ignatii habentur.*

gislatore, e colle prime Costituzioni che ne stabilì, onde riuscisse di presidio alla Chiesa Cattolica, di salute ai Socj, e di vera edificazione ai Fedeli? Un passo di Tertuliano cade quì assai in acconcio, nè ommetterlo deggio certamente: *Id esse*, dice questo antico Padre, *dominicum & verum*, *quod sit prius traditum: id autem extraneum & falsum quod posterius immissum*.

Stando io dunque sulle prime Costituzioni, dico, che quando i Collegj si trovino provveduti di quel tanto che basta al puro necessario di pochi Socj studenti, sono per il precetto costituzionale da me sopra riportato nell'incapacità di avere di più, val a dire di ricevere elemosine e doni di sorta alcuna. Un beneficio per testamento è cosa diversa da un dono? Io credo di nò, quando qualche speculativo Gesuita non venisse a campo con una spargirica in Logica per provarmi in contrario.

Ora da tutte queste cose qual conclusione ne viene? La conclusione è questa: Che i Collegj Gesuitici capaci d'un'eredità que' sono soltanto ove si allevano, nel numero prescritto dalle primitive Costituzioni, dei Studenti Socj della Società, e que' che non fossero ancora provveduti di rendite sufficienti per mantenerli del puro necessario; nò quei Collegj, che posseggono abbondevolmente, nò quei ove si fa scola solamente a giovani secolari, che in linguaggio Gesuitico si nominano *Esterni*. Collegj sono quest' ultimi abusivi, e ridotti tali nel rilassamento dell'Ordine, o fondati così a seconda di leggi spurie, ed implicanti contraddizione colle leggi primitive e legittime figliuole della mente del Santo Istitutore, con quelle leggi, onde i Principi Sovrani ammisero ne

loro Stati i Gesuiti, e relativamente alle quali permisero ad essi la fondazione di Case e Collegj.

Se ciò è innegabile, domando io adesso: Non essendovi luogo alla fondazione d'un nuovo Collegio in Bergamo, quale sarebbe il Collegio esistente nello Stato Veneto che capace fosse a conseguire l'eredita dell'Arciprete Zucchi? Nessuno certamente, poichè tutti quelli che attualmente vi si trovano, sono stati fondati colle necessarie rendite al loro uso, e queste rendite sonosi poi in alcuni talmente accresciute per i legati da essi ottenuti in contravenzione delle Costituzioni, che non solo dodici Socj Scolastici co' loro Professori, ma trenta, quaranta, ed assai più comodamente ne potrebbero mantenere. Aggiungete che in nessuno si tiene di questi Socj Scolastici, ma che soltanto vi si fa scola agli esterni. Dunque tutti i Collegj in Veneta dizione, quanti son eglino, trovansi nell'incapacità di conseguire l' eredità del suddetto difonto Arciprete. Dunque la disposizione, come da lui fu fatta, è nulla, cade da se; comecchè non si trovi l' erede da lui istituito. Dunque circa tal punto egli è morto come intestato, ed in conseguenza essa eredità appartiene legittimamente ai S. S. Cedrelli per la loro cognazione col difonto medesimo; cognazione proteta dai Statuti Patriottici e dalla ragione.

A sissatta conclusione il Canonico sbufava, dimenava mani e piedi, e voleva alzarsi. Quando il Sig. Aristo calmatolo dolcemente, così continuò a dire: Oltre a ciò che v' ho detto devo aggiungere un' altra cosarella. L'Arciprete Zucchi ha lasciato scritto nella sua Cedula, che i Superiori della Società abbian a disporre della sua eredità à quel Collegio del-

dello Stato, ch'essi giudicheranno. Nella Società non vi sono altri Superiori che il Generale, e diffatti per le Costituzioni da lui dipende ogni disposizione circa le rendite de' Collegj. Ma, caro il mio buon Canonico, chi è quel Principe il quale potrà permettere che delle sostanze de' suoi sudditi legate *ad pias causas* abbia ad esserne amministratore e dispositore un estero, il Monarca d'un Ordine Religioso, che ha dei privilegj per i quali non è obbligato di render conto a chi che sia di ciò che fa e che opera? uno, che al paro de suoi sudditi Socj, non dipende da veruna giurisdizione spirituale e temporale; uno che se Principi, Duchi, Conti, Nobili, ec. (*a*) volessero ad alcuna cosa obbligare, o domandargli conto delle sue disposizioni caderebbero nella pena *della scomunica, e dell'eterna maladizione*? Ma c'è di più ancora. Se le leggi fondate sul sagro diritto di natura, se i Principi tutelano le ultime volontà dei Testatori, all'incontro nel compendio de' Privilegj della Società (*b*) si stabilisce, che i Religiosi Superiori della medesima possano commutare d'uno in altro uso i legati lasciati ai Collegj.

E' vero che questo esorbitante privilegio viene raffrenato da tre condizioni; ma queste stesse condizioni manifestano la loro e di lui turpitudine. La prima si è, che il P. Generale usi di questa libertà

(a) *Vedete i passi delle Costituzioni che servono d'annotazioni alla prima Lettera, i quali provano tutto ciò che in questo paragrafo si dice.*

(b) *Verbo Alienatio* §. 5.

purchè *non ne nafca fcandalo* di coloro i quali abbiano interefse circa la foddisfazione di tali Legati; limitazione dettata non dall' amore del giufto, ma dal timore del proprio difcredito, e dalla privazione di tali legati, e donazioni per l'avvenire. La feconda, purchè il Generale riconofca l'utilità, o la neceffità de' Collegj, come fe quefte fofsero le due madri del giufto e dell'onefto per poter liberamente difporre della roba altrui. E la terza, purchè fe ne faccia ufo fuori d' Europa, quafi che tra i Barbari delle altre tre parti del Mondo fofse anche il Generale fciolto dai vincoli facri, naturali ed immutabili della efecuzione della volontà de' Teftatori, de' donanti, e de' fondatori.

E' noto, che il P. Generale per un altro privilegio può cangiare, aggiugnere e formar nuovi ftatuti nel Codice dell'Ordine. Perchè non potrebbe cangiar la terza delle dette condizioni, onde in Europa fi potefse circa le volontà de' Teftatori adoperare come in America? Mettiamo la cofa in ipotefi. Se pervenuta l' Eredità dell' Arciprete Zucchi nella Compagnia, ne difponefse il Generale non in favore d'un Collegio dello Stato Veneto, ma d'un altro al difuori, e facefse d'efsa quello ne volefse, che faria perciò? Chi vorria domandargliene conto? Chi vorria reftar fcomunicato *ipfo facto*, e cadere nella pena dell'eterna maladizione? . . . Ah fermatevi, efclamò il Canonico balzando in piedi; voi vi avvanzate troppo. Così vi fa parlare un aftio ch'è in voi ben riconofciuto dopo che avete pubblicato quelle voftre fciagurate Memorie Anecdote fopra F. Paolo Servita. Vedo dove vuol andare a ferire in fondo il voftro difcorfo. I poveri Ecclefiaftici, le povere Religioni fi vorrebbero

ro spogliare di tutto ciò che posseggono, e dei mezzi, e della capacità di conseguire le carità dei Fedeli . . . . A tai parole un vecchio di grave aspetto, che fin allora era stato cheto ascoltando, alzatosi anche lui dalla sedia così disse:

L'amore della maggior parte de' Religiosi (che ve n'han fra essi di buoni e santi) per le ricchezze è talmente divenuto eccessivo, che per trovarne un simile bisogna ricorrere a quello, ond'erano accesi per la patria i Greci ed i Romani. Chi si consagra all'altare è giusto che viva dell'altare; ma è altrettanto vero, che la povertà di Gesù Cristo dee loro servire di modello, e che questo divino Maestro disse, che *il di lui Regno non era di questo Mondo*. Lo imitan eglino? Io li veggo per contrario intenti quanto più possono agli acquisti temporali, e li veggo a ciò applicarsi mentre dinanzi al sacro altare intuonano in solenne cantico: *Qui regna dat cœlestia non eripit mortalia*. Esaminiamo le città Cattoliche, trascorriamo le campagne, e per un terzo le troveremo occupate da beni posseduti da Frati ed altri Ecclesiastici. Le superbe loro abitazioni che chiamano col nome umile di Chiostri e di Celle, i voluttuosi giardini, le ricche pitture, e gli adobi, i marmi, le insigni biblioteche, gli arredi preziosi, provano un'abilità in essi che li deturpa agli occhi dei saggi. Venti o trenta d'essi, per esempio, immersi nell'ozio e nella pigrizia, trattone un pò di tempo impiegato nella salmodia, godranno di vaste tenute, e intanto cento bravi cittadini, cento uomini di merito nelle arti utili, e nelle buone discipline, avviliti e senza che alcun loro badi troverannosi forse vicini a morire di fame. Che importa a me del libro su i beni di Mani

morte, e di altri parecchi di quel calibro, non che delle apologie, ch'escono a stormo sotto il pretesto di conciliar le due podestà, ma realmente per sostener il partito contrario, ed una irruzione senza confini. Io non bado a tai scartabelli; non meritano che un uomo che pensa, che ragiona e sappia riflettere, vi gitti nemmen sopra il guardo. Miro il male che serpe, che ognor più si fa grande, e rifletto che se S. Girolamo fosse fra noi adesso, molto più lagnarebbesi di quello ch'e' si lagnò allorchè uscita era una legge Imperiale che gli Ecclesiastici si eran meritata per l'avvidità loro in cercare d'essere beneficati con legati testamentarj. *Nec de lege conqueror*, dice il Santo Dottore, *sed doleo cur meruerimus hanc legem* (*a*).

Circa il punto della Causa su cui avete ragionato, ne uscirà un giudizio degno della sapienza dell'Augusto Consiglio che deve pronunziarlo. Possa questa Causa fra noi esser l'ultima di tal genere, e possan tutte le Potenze Sovrane impedire con opportuni provvedimenti che mai più non abbiansene ad udire. Prendete questo Foglio stampato; leggetelo. Un Monarca d'Europa, che fra i suoi titoli porta quello di Figliuolo Fedelissimo di Santa Chiesa vien di darne nel mese d'Agosto prossimo passato il luminoso esempio. In questo dire gittato il Foglio sopra un tavolino che là vi era, partì. Il Canonico, pieno di sdegno fece lo stesso, ed una Dama venne in quel momento, e seco via condusse il Sig. Aristo. Rimasto io dunque

solo

(a) *Ad Nepotianum Episc.* §. 6.

solo presi 'l Foglio, e mi portai di fretta alla mia abitazione per farne con quiete la lettura. Trovatolo interessante, ed appropósito ne accludo quì una copia stimando di far a V. S. Illustriss. cosa grata anzi che nò.

Nelle Lettere che in seguito mi darò l'onore d'addrizzarle riassumerò succintamente le arringhe pronunciate dagli Avvocati delle Parti il giorno della trattazione della Causa. Vedremo se il Canonico, ed il Sig. Aristo si sian apposti, ed abbiano colta alcuna delle cose che per essi furono dette dinanzi al Consiglio. Frattanto io sono col più riverente ossequio. ec.

L I S B O N A.

8. Agosto 1766.

E' stato quì pubblicato d'ordine di S. M. Fedelissima un Editto per assicurare l'eredità de Privati e Legittimi Eredi, disteso in XI. Articoli del seguente tenore.

Noi D. GIUSEPE per la Dio Gracia Re di Portogallo, d' Algarve, ec.

„ Facciamo noto che avendo Noi saputo dal no-
„ stro Gran Consiglio le irregolarità e gli abusi che
„ vengono commessi ne nostri Stati da molte e mol-
„ te persone, che introducendosi nelle case, e facen-
„ do uso d'ogni genere d'artifizj per indurre i ma-
„ lati a disporre i proprj Beni per via d'ultima Vo-
„ lontà, di modo che la maggior parte de' Testato-
„ ri molto avanzati in età, ovvero malconcj da ma-
„ lattie, o per dir meglio vinti dalle persuasioni di
„ que' scaltri ingannatori, accortissimi a coprirle col

„ velo della Religione, e dell'amor fraterno, fanno
„ Testamenti che spogliano de lor patrimonj i legit-
„ timi Eredi, riducono i Padri di Famiglia, e i lor
„ Figliuoli a tal grado di povertà, che vedendo le
„ loro eredità passate in mano altrui, si riducono a
„ commettere tutt' i disordini che suggerisce loro la
„ disperazione; e quello che vieppiù è da deplorarsi
„ si è, che fra questi uccelli di rapina si trovano
„ anche Ecclesiastici e Religiosi che abusandosi per-
„ niziosamente de dritti della Chiesa, e della Disci-
„ plina Ecclesiastica, si affrettano a far istendere Te-
„ stamenti con più ardore che zelo per la salute
„ delle anime a segno tale, che la maggior parte
„ delle disposizioni Testamentarie lavorate per ipo-
„ crisia non solamente ripugnano a' dritti della Chie-
„ sa, alle Istituzioni, e Regole Ecclesiastiche, ma
„ ancora alle Costituzioni di varj Imperatori, e par-
„ ticolarmente a sentimenti de' Padri della Chiesa ap-
„ provati dalla Santa Sede. E questo scandaloso abu-
„ so, ad onta delle leggi, e delle Costituzioni de'
„ Principi è pur troppo diventato comune negli Sta-
„ ti Cattolici dell'Europa, e principalmente nel no-
„ stro Regno, benchè Filippo IV. a richiesta de' suoi
„ Popoli abbia fatto quanto mai fu in sua mano per
„ estirpare questo disordine mediante l' esecuzione d'
„ un Decreto, di cui uno de' principali Articoli vie-
„ tava a tutti gli Ordini Religiosi il farsi includere
„ ne Testamenti tanto, come Eredi come in qualità
„ di Legatarj, e l'accettare verun Legato a favore
„ delle loro Comunità. Il qual Decreto fu poi con-
„ fermato il dì 2. Marzo 1647. alla presenza del
„ Re *Giovanni* nostro bisavolo.

„ Per questo adunque col parere del nostro Consi-
„ glio

„ glio, e di varj altri de' nostri Ministri ordiniamo, che sì per l'amor della Religione, come pel buono stato de' sudditi nostri tanto Ecclesiastici come Laici, come pure per l'osservanza de' Decreti, da quì innanzi debba ognuno conformarsi a seguenti Articoli.

ARTICOLO I.

„ TUtti i Testamenti di successione universale di Legati scritti per mano di qualunque Ecclesiastico, ovvero anche d'un Laico a favore de' suoi parenti fino alla quarta Generazione *inclusive*, ovvero a vantaggio di qualunque Confraternità, o Comunità Religiosa di qualunque natura esser possano, e quand'anche essi Testamenti muniti fossero della sottoscrizione di qualche Caustrale a prò del suo Convento, o di qualunque altra Comunità, di cui avesse la direzione, saranno tenuti nulli, e di niun valore. Comandiamo a tutti i Ministri di Giustizia di non intentare alcun Processo in tale occasione, ma di osservare pontualmente il nostro presente Editto, per modo che i beni sì mobili, come stabili che fossero stati lasciati, o legati, siano restituiti a Proprietarj senza alcuna opposizione, o in mancanza d'Eredi, rimessi alla Camera Reale, alla quale s'intenderanno devoluti. Tutti i Magigrati e altri che avessero uffizj ne Tribunali, e e contravenissero al presente Editto saranno puniti colla perdita delle loro Cariche, e Dignità, e condannati nelle spese del Processo, che avesse impedico agli Eredi conseguire le loro Eredità, o Legati. Ogni Notajo ed altri Uffiziali che avessero

„ accet-

„ accettato negli Atti loro tai Teſtamenti, o ci aveſ-
„ ſer parte, verranno ſul fatto depoſti da loro im-
„ pieghi, o coſtretti a pagarne il valore.

II. Vogliamo in oltre che l'Editto ſia eſeguito giu-
„ ſta la ſua forma, e tenore relativamente a Beni
„ ereditati, e legati alle Comunità de' Confeſſori, e
„ Direttori di Coſcienza de' Teſtatori, come pure a
„ proſſimi parenti degli Avvocati e Proccuratori, del
„ cui Conſiglio aveſſer fatto uſo teſtando. Nè giove-
„ verà ch' eſſi Teſtamenti ſiano ſottoſcritti di proprio
„ pugno de' Teſtatori, non eſſendoci veruna differen-
„ za fra le ſottoſcrizioni di queſti, e quelle degli
„ altri che gli aveſſero conſigliati a diſporre in quel
„ modo de proprj beni.

III. „ Il preſente Editto ſarà, e reſterà inviolabile
„ riſpetto ai Teſtamenti, e Codicilli fatti a voce,
„ ovvero in iſcritto, come pure a tutti gli altri At-
„ ti d' ultima volontà, in propoſito de quali inten-
„ diamo che ſieno per ſempre banditi tutti i contra-
„ ſti giudizarj, e ſutterfugj, in vigore della Conclu-
„ ſione del noſtro Conſiglio di Lisbona, e di altre
„ leggi che a quella ſi riferiſcono, volendo noi che
„ il preſente Editto ſia eſeguito letteralmente, e non
„ altrimenti.

IV. „ Di più per prevenire tutti i pregiudizj che
„ riſultano da Teſtamenti, che i Religioſi di varj
„ Ordini hanno ſaputo fabbricare, medianti i quali
„ ſi ſono appropriati i Beni de' Teſtatori con iſcandalo
„ univerſale, comandiamo che in conſeguenza dei
„ Canoni della Chieſa, Coſtituzioni Apoſtoliche, Or-
„ dini e Statuti di queſto Regno, tutte le Diſpoſizio-
„ ni Teſtamentarie a favore sì de' Clauſtrali degli
„ Ordini Mendicanti, come d'altre Comunità anco-

„ ra,

„ ra, sien nulle, e di niun valore. Al qual fine di-
„ chiariamo questi incapaci ad esercitare il carico di
„ Esecutori di qualsivoglia Testamento ingiungendo a
„ nostri Ministri, e Giudici di averci attenzione in
„ pena d'essere deposti dalle loro Cariche, e di su-
„ bire i gastighi come sopra.

V. „ Affine d'oviare una volta per tutte alle astu-
„ cie ed artifizj adoperati presso i Testatori, che fuo-
„ ri di stato di poter a cagione della loro età
„ avanzata, o della violenza delle loro malattie dis-
„ porre de' loro beni con presenza di spirito, secondo
„ la ragione, e con scelta, porgono orecchio cieca-
„ mente alle suggestioni di questi buoni, e pietosi
„ Consiglieri, fabbricatori di Testamenti a lor voglia,
„ vogliamo che tutt' i Testamenti, Codicilli ed altri
„ Atti d'ultima volontà fatti a bocca o in iscritto
„ ne primi accessi della malattia, siano suggesti o nò,
„ saranno riputati per nulli e di verun valore, e i
„ beni restituiti sul fatto ai legittimi eredi, a condi-
„ zione che faciano pregar Dio per le Anime de'
„ Testatori, diano loro convenevole sepoltura a pro-
„ prie spese, paghino al Prete i dritti che gli si spet-
„ tano, non eccedendo i limiti della ragione, nel
„ qual caso sieno arbitrarj non fissi. Questi eredi po-
„ tranno altresì far pregar Dio per i morti a pro-
„ porzione del loro amore, e della loro umanità.

VI. „ Sotto questa legge sono compresi, senza ec-
„ cezione, tutt'i Testatori, che sono assaliti da per-
„ niziose infermità, comunemente disegnate in Me-
„ dicina col nome di febbri inflammatorie, le quali
„ ordinariamente ammazzano all'improvviso, e con-
„ ducono ad un tratto l'infermo al sepolcro. Noi
„ escludiamo non pertanto dalla medesima Legge tutt'

„ i Te-

„ i Testatori oppressi da malattie di languore, ed al-
„ tre simili incomodità, i quali possono vivere anco-
„ ra lungo tempo, e conservare la loro mente sana,
„ questi malati non andando soggetti ad appoplesie,
„ o ad altre conseguenze, le quali per la maggior
„ parte turbano lo spirito, e toccano il cervello, in
„ luogo che gli altri malati comunemente vengono
„ a morire di repente con alta sorpresa di coloro
„ che vegliano e dimorano presso d'essi loro.

VII. „ Quanto agli eredi cui in virtù della legge
„ appartengono i beni restati, noi lor permettiamo
„ di pretenderli in giudizio, purchè operino di buo-
„ na fede, e che non si oppongano nè direttamen-
„ te, nè indirettamente alla volontà de' Testato-
„ ri. Se al contrario si discuopra la menoma fro-
„ de nella loro condotta saranno puniti conforme l'
„ Editto.

VIII. „ In primo luogo, Noi eccettuiamo dal no-
„ stro Divieto i casi in cui il Testatore in man-
„ canza di Padre, e di Madre, avesse disposto de'
„ suoi beni in favore de' suoi Nipoti, e Nepotese.

IX. „ In secondo luogo Noi eccettuiamo tutti i
„ Legati, e Doni fatti alle Comunità Ecclesiastiche
„ e Civili, purchè non oltrepassino il valore di *cin-
„ que Messe*, o quello delle elemosine ordinarie per
„ ogni Sacerdote della Comunità, o quello delle of-
„ ferte giusta le saggie disposizioni, ed i lodevoli
„ usi delle Fondazioni Religiose. In tali casi gli Ere-
„ di sono tenuti, com'è ragionevole, ad adempiere
„ tai sorta di legati.

X. „ In terzo ed ultimo luogo, Noi eccettuiamo
„ i legati e doni, che i Testatori facessero per il
„ mantenimento de' loro Figli, Figlie, o Nipoti,

„ mem-

„ membri di qualche Comunità Ecclesiastica , o Ci-
„ vile; ma a condizione che questi legati, e doni sa-
„ ranno solamente vitalizj, e che non ascenderanno oltre
„ 50 mila Reali nella Provincia di Estremadura , o
„ di Alentejo, di 20 mila Reali nelle altre Provin-
„ cie del Regno di Portogallo , Algarve , ed Isole
„ che ne dipendono, e 60 mila Reali nei nostri Do-
„ minj in Asia, in Africa, ed in America.

XI. „ In oltre convinti, che il buon essere gene-
„ rale, e la concordia nel nostro Regno esigono que-
„ sto presente Editto, con riflesso alla moltitudine dei
„ continui lamenti, che penetrano fin a' piè del no-
„ stro Trono, ed atteso i notabili pregiudicj che sof-
„ frono i nostri sudditi , Noi dichiariamo che questa
„ legge si estende a tutte le eredità, e donazioni in
„ iscritto , sia per via di Testamento o d' altri Atti
„ d'ultima volontà , fatti contra ciò che stabilito è
„ di sopra ; nè importa che le dette eredità e doni
„ siano stati leggalizzati , e confermati per sentenza
„ di Giudice, benchè questo ancora, come ha già avuto,
„ debba aver cognizione di tali successioni, ma affinchè
„ siano pagate per l'intiero, e gli eredi ne facciano vale-
„ vole ricevuta. Ordiniamo finalmente a tutti i nostri
„ Uffiziali e Ajutanti di Giustizia di terminare pronta-
„ mente per decisione , in conformità di questo no-
„ stro Editto perpetuo ed irrevocabile , tutt' i litigj
„ sopravenuti, o che sopravenire potessero in propo-
„ sito dei detti Testamenti.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

AVVISO

LA feconda parte di quefte Lettere che riufciranno certamente ancora affai più intereffanti delle precedenti, ufcirà colla maggior follecitudine, e fenz' altra dilazione che quella la quale porta la ftampa.

DELLE

LETTERE

D' UN VENEZIANO

AD UN PRELATO DI ROMA ec.

PARTE SECONDA.

PARTE SECONDA.

Delle Lettere d' un Veneziano ad un Prelato di Roma, ec.

LETTERA VII.

Monsignore Illustriss. e Collendiss.

FInalmente, Monsignore, arrivò il giorno de' 20. Settembre alla trattazione della Causa destinato. La gran Sala del Maggior Consiglio, ov' ella dovea seguire, era già di buon' ora folta di gente d' ogni grado, concorsavi non solo per intendere le arringhe degli Avvocati sopra una materia assai grave ed interessante; ma più per udirne la deffinitiva sentenza. Io non ne vidi giammai altrettanta fennon quel giorno dell' anno 1761. in cui i Gesuiti perdettero la famosa Causa per l' eredità della N. D. *Faustina Lazzari Gussoni*; quel giorno memorabile in cui comparvero a sostenere contra il chiaro tenore delle loro Costituzioni, che le loro Case Professe potevano avere azione civile per ripettere in giudizio i legati testamentarj che in favore delle medesime potessero venir fatti dalle buone e divote persone.

Io le confesso il vero, che trovandomi in mezzo a tanto popolo, sommamente mi spiacque di andar privo affatto di quell' abilità da taluni posseduta, per cui mediante l' osservazione dei segni esteriori che

il volto e gli occhi offrono in certe circostanze, agevolmente rilevano in altrui le vere affezioni dell' animo, e le turbazioni dello spirito. Così avrei con molto piacer mio potuto scoprire, ove più regnava l speranza, il timore, e l'incertezza, cioè o ne' paarziali de' Gesuiti, di cui ne vidi parecchj insieme aggrupati, o in quelli, che amando il bene della patria, l'ordine nelle cose, ed in esse il migliore sistema, mal soffrono che Religiosi a Dio consegrati ed avvinti dai voti della più stretta povertà, lo turbino co' loro soverchj acquisti in pregiudizio dei Cittadini, e che si trovino de' fanatici a tal segno, i quali stimino cosa piu santa, più meritoria e lodevole il beneficare questi uomini, l'arrichire i loro Monisteri d'entrate e fondi che il sovenire 'l sangue proprio, chi langue fra la miseria, i veri poverelli di Gesù Cristo, o chi giace da alte sciagure percosso. Si acquista certamente, dis s' io fra me stesso, un gran merito impiegando le proprie sostanze a beneficare chi è inteso a dilatare la gloria della Religione; ma questo merito o scema notabilmente, o cangiasi in demerito qualora non si misurino i beneficj anche con un altra Religione, ch' è quello del vero uomo dabbene del Patriotta, e del Cittadino.

Da questo riflesso io passava in altri senza accorgermi, che i Giudici eran già tutti raccolti, tutti seduti, e che l' Avvocato difensore dei Commissarj, il Sig. *Antonio Lorenzoni*, era già salito sull' arringo. Adempì egli con grand' energia il suo impegno, e risposegli in favore de' S.S. Cedrelli, il bravo Sig. *Federico Todeschini*, uomo che a tutta l' arte dell' Avvocato, accoppia una somma facilità di mettere in chiaro anche le più avviluppate ed astruse

qui-

quistioni .. Egli si diportò in questa azione con tal valore, che terminando, il popolo gli fè applauso con un battimento di mani, e mostrò evidenti segni della sua persuasione. Il celebre Sig. *Carlo Cordellina* replicò in terzo luogo in sostegno delle pretensioni dei Commissarj medesimi con quell'ordine e con quella eloquenza che gli è propria, e che è frutto dei suoi lunghi studj, e della sua costante meditazione sulle cose. Fu seguito in quarta arringa dal Sig. *Giuseppe Alcaini*. Questi alle ragioni adotte dal suo Collega Todeschini tant'altre ne aggiunse per la Parte che difendeva, che ad onta della continua ed ostinata interruzione d'un terzo Avvocato avversario, si meritò pure dopo la fine della sua perorazione gli applausi de' circostanti.

Queste quattro dispute, che furono estemporaneamente pronunciate, le ridurrò io in due sole, nell'intento d'evitare più che sia possibile le repliche e le medesime discusioni. Quella per parte dei Commissarj riempirà il resto della presente Lettera.

DISPUTA IN FAVORE DEI COMMISSARJ.

IL diritto di Natura, le sacre leggi di Società, quelle della Serenità Vostra, assicurano e tuttelano le ultime volontà dei Testatori per siffatto modo, che nulla abbiavi onde non rimangano pienamente eseguite. Ognuno dunque che cerchi tal esecuzione d'impedire, più assai che ad un Testatore fa offesa alla natura, offende esse sacre leggi, e l'autorità Sovrana.

Mi spiace assai, Principe Serenissimo, di salire oggi sù quest'arringo per implorare la vostra giustizia contra un simile attentato. Non credo esprimermi in

un modo per cui io possa soggiacere a rimprovero, caratterizando con un sì odioso termine l'insurezione di chi comparisce nella Causa presente in figura avversaria colla mal conceputa idea di farsi aggiudicare come *ab intestato* a forza di soffismi, di sognate ragioni, e di titoli lontani, l' eredità d' un testatore mentre egli l' ha disposta, e mentre che n' ha istituito l' erede; un erede che ha tutta la capacità di conseguirla, e contra cui non ostano ne le leggi del Vostro, nè quelle di veruno degli altri Tribunali del mondo.

A me non mancano i più forti argomenti, come nemmeno le più evidenti pruove per recarne una luminosa dimostrazione. Solo trovomi sprovveduto dei presidj dell'eloquenza, e di quell'arte, che accoppiando l'ordine alla chiarezza, ed alla precisione, fa mettere le cose nel più vantaggioso aspetto, e dar alle stesse per avventura maggior risalto ancora di quello onde sono suscettibili. Fortunatamente però il punto su di cui deggio versare è tale per se medesimo, che volendo cercar d' appoggiarlo con mezzi diversi da que' che derivan dalla semplicità figliuola del vero, verrebbesi ad iscemarne agli occhi del Giudice Sapientissimo la universal ragione che lo assiste, e da cui n' è vigorosamente patrocinato.

In somma nel difendere l'ultima volontà d' un testatore dal più ingiusto attacco, nel difendere i Commisarj incaricati della di lei esecuzione, io altro non difendo che un ordine proveniente da una libertà legittima, protetta e difesa in ogni ben regolato Governo, e specialmente dalle leggi di questa gloriosa Repubblica, che fondate sull'equità, e su i principj di natura tendono a raffermarla in tutti i

suoi

ſuoi rapporti. La voſtra clemenza, Principe Augusto, Eccellentiſſimi Signori, diſcenda dunque a benignamente aſcoltarmi.

Il Reverendiſſimo q. D. *Andrea Zucchi* già Arciprete della Cattedrale di Bergamo, ultimo ſuperſtite di ſua Famiglia e ſenza proſſimi parenti, pensò l' anno 1760. mentr' era in perfetta coſtituzione di corpo e di ſpirito, a diſporre delle ſue facoltà. In una Cedula da eſſo lui ſcritta e firmata ſotto gli 8. Luglio d'eſſo anno, dopo varj pietoſi legati, ordinati a promovere il culto divino in detta Cattedrale, ed in altri ſacri luoghi, a beneficare i poveri, chi avealo ſervito, ed in ſuffragio dell' anima ſua, aſſai ancora reſtandogli, ne iſtituì univerſal erede l'inclita e per ogni riguardo riſpettabile Religione della Compagnia di Gesù. L' oggetto ne fu „ acciò foſſe fondato un Collegio della medeſima „ in Bergamo, con dichiarazione, che ſe per av- „ ventura ciò non poteſſe ottenerſi entro il periodo „ di diec' anni, paſſato lo ſteſſo tutti i prodotti e „ frutti che d'anno in anno veniſſero da eſſa ſua „ eredità ricavati foſſero applicati a beneficio ed uti- „ lità di quel Collegio della ſteſſa Religione, poſto „ però ed eſiſtente nel Dominio di queſto Stato, il „ quale da Superiori della Religione ſarebbe ſtato „ ſcelto e deſtinato.

Qual diſpoſizione più benefica! Ella mira a due oggetti i più lodevoli ch' eſſer vi poſſano nell' umanità; uno di formare la gioventù nella pietà e nelle lettere, e l' altro di promovere il ſagro culto della Religione, di lui donde deriva la ſoda e ſtabile gloria degli Imperj. Chi non iſcorge in eſſa l' uomo ſaggio, e l' ottimo Cittadino? Ma c' è di più ſebben riflettaſi ſulla ſcelta de' mezzi ad eſeguirne-

la. Sciegliendo l'Arciprete Zucchi la Compagnia di Gesù, egli scelse un ceto di Religiosi forniti in sommo grado di pietà, di dottrina e di zelo, istancabili nei ministeri del loro istituto, e tali in somma, come esprimesi il Testatore, *che per ogni dove si trovano stabiliti godesi del più ubertoso frutto delle celesti benedizioni*. Io non ho riguardo a dire, che questa disposizione medesima è tale, ch'entra nel voto di tutti quelli che amano il ben pubblico; onde non sia maraviglia se i tre Nobili Signori Canonici incaricati in grado di Commissarj della di lei effettuazione, invocano anche i vostri, Principe Serenissmo, affinchè rimossi sieno gli ostacoli che si tenta fraporvi.

Morto esso Arciprete nel 1764. cioè quattr' anni dopo d'aver scritta la predetta Cedula, nell'atto stesso che dai S.S. Commissarj attendevasi a quegli atti che abbisognavano per la sua legale rilevazione, ecco i Nob. Signori D. *Francesco e Giambattista* Fratelli *Persico Vidoni Cedrelli*, eccoli balzare in arena con pretensioni, strane talmente, e d'un carattere sì nuovo, che la Serenità Vostra avrà cagione di restarne altamente stupita.

Tutto in un stesso giorno, sopra non altro fondamento che d'una lontana cognazione col Difonto testatore, comparsi in uffizio notarono una contraddizione alla rilevazione della Cedula, fecero sentenziare a legge la loro successione come *ab intestato* nell'eredità d'esso Arciprete difonto; ed impetrarono Mandato d'intromissione e possesso della medesima.

Siamo accorsi al riparo. La sorpresa non c' impedì 'l mettere in uso i mezzi più acconcj ad arrestare gli effetti d'atti sì malamente, e disordinatamente seguiti. Unitamente colle più valide proteste ci siam posti all' interdetto dell' elevata sentenza,

o pre-

o pronunciazione della pretesa successione ab intestato, e di quì cominciò la contestazione della Causa.

Spiegarono i S. S. Cedrelli ai 31. Gennajo del 1765. le loro pretese di domanda in due capi ridotte. Primo, che fosse deciso non potersi rilevare la Cedula per la sua esecuzione riguardo all'istituzione in essa notata d'erede universale dell'Eredità del R. Zucchi la Compagnia di Gesù, come non avente azione alcuna civile per succedere in essa eredità. Secondo, che il detto Arciprete considerandosi per tal parte come morto *ab intestato*, fosse laudata la elevata sentenza a legge, e rimosso l'interdetto da noi annotato, che d'essa impedivane l'effetto.

In opposizione a siffatte assurdità, si ridusse la nostra risposta ai modi della maggior semplicità nei tre capi seguenti. Primo, che fosse deciso per la depennazione della mal annotata contraddizione alla rilevazione della Cedula, come munita dei requisiti tutti voluti dalle leggi per la sua sublevazione in figura di solenne testamentaria disposizione. Secondo, che col pretesto dell'incapacità nella Religione della Compagnia di Gesù venendo conteso il beneficio in essa istituito, ed essendosi gli Avversarj aperta la strada alla mal praticata successione intestata, fosse terminato e deciso non potersi contendere dagli Avversari stessi la disposizione del medesimo beneficio, onde per terzo d'essa tal quale intestata successione il taglio ne seguisse.

Io non starò Eccellentissimi Signori a stancarle colla narrazione della guerra di Scritture, e d'Atti, che quindi ne surse: i Difensori degli Avversarj ci hanno condotti lungo tempo per una strada d'artificj, e di raggiri forensi, sempre per tener salda la contraddizione alla sublevaziane della Cedula. Ella fe-

fecondo il fiftema della loro conteftazione avea pur d' uopo d' efsere rilevata, giacchè fe da una parte contendevano la capacità nell'erede univerfale in effa dal teftatore iftituito, dall'altra non difentivano all' adempimento degli altri legati nella Cedula ftefsa fcritti ed ordinati. Rimofsero dunque alla fine la contraddizione, e ne feguì la fublevazione con tutti i modi dalle leggi prefcritti.

Siccome conobbero per tal parte il loro torto, così lo avefser conofciuto ancora riguardo al refto abbandonando pretenfioni infoftenibili, contrarie alla ragione ed al fenfo comune, e foltanto fondate fopra il maggiore de' pregiudizj. Ma chi è nel pregiudizio per lo più fempre vi s' immerge e vi fi ftabilifce fra il labirinto delle falfe opinioni. Regolarono gli Avverfarj la loro domanda con Ifcrittura prodotta fotto i 15. Marzo 1766; ma trattone il punto della fublevazione della Cedula già accordata, fermi tennero i due capi includenti le affurde pretefe da effi già prima avvanzate. Noi vi abbiamo rifpofto relativamente alle noftre anteriori Scritture per l'afsoluzione in converfo dell' uno e dell' altro capo ripettendo la capacità dell' erede, ed il taglio della fentenza a legge. Proteftarono gli Avverfarj ai 27. del fuddeto mefe a norma della loro Regolativa, onde decifo fofse contra i noftri converfi, e fu quefto piede reftò deputata la Caufa per i 17. del fufseguente dinanzi alla Pubblica Eccellentiffima Naprefentanza di Bergamo. Trionfarono i S.S. Cedrelli in noftra abfenza; venne fentenziato in loro favore. Noi abbiamo ftimato meglio coll' appellazione al Magiftrato Ecccellentiffimo degli Auditori Novi, e fuffeguente intromiffione a quefto Sereniffimo Configlio, quì produrfi, quì umilmente rafsegnare le noftre ragio-

gioni e difenderci di fronte all' agressione ed alle fallacie degli Avversarj e quì, Eccellentissimi Signori, mercè alla pienezza de' vostri voti godere gli effetti di quella incontaminata giustizia, che al brillante lume dell' equità e delle leggi, colla maggiore delle sollecitudini vi fatte gloria di ognora dispensare.

Qual è la quistione che si viene ad agitare davanti a Vostra Serenità? *Se sia, o non sia capace la Compagnia di Gesù di conseguire l' eredità del q. Arciprete Zucchi per l' oggetto a cui l' ha egli lasciata*. Gli Avversarj pretendono in essa l' incapacità, onde domandano il laudo della Sentenza a Legge da essi elevata per succedere come *ab intestato* nell' eredità medesima, relativamente ai due capi che hanno prodotto. Da noi si sostiene diametralmente il contrario, e le mie prove saranno a dimostrare, che la Compagnia di Gesù è capace, capacissima di tal eredità riguardo all' uso che far ne dee: I. per le sue Costituzioni, e per le Bolle Pontificie. II. perchè con siffatte Costituzioni ed approvazioni essendo stata ammessa la Compagnia in questo Stato, han elleno come ottenuto il regio placito della Serenità Vostra, e di fatti l' ottennero per Decreti emanati dall' Eccellentissimo Senato. III. perchè una particolar legge, o *Spazzo* di questo stesso Augusto Consiglio ha riconosciuta in essa questa capacità che le si viene a contendere, e glie l' ha data. Se tutte queste proposizioni mi riesca di provare, dovrà conseguentemente seguire l' assoluzione dai due capi dagli Avversarj proposti col taglio assoluto della Sentenza a Legge, o della successione ab intestato da essi elevata. Io vengo alla prima proposizione.

I. Non attendete, Principe Serenissimo, ch' io entri ad encomiare l' Istituto della Venerabile Compa-

gnia di Gesù, e le Costituzioni colle quali egli si regge. Il suo elogio viene formato dalla unzione, non che dalla santità che in esse sublimemente vi regnano, dal venire da un uomo di Dio che la Chiesa Cattolica ha annoverato fra i Beati Comprensori, e che dai Fedeli venerasi sugli altari, dall'esser elleno unitamente all'Istituto medesimo state encomiate nell'Ecumenico e Sacrosanto Concilio Tridentino, e dall'approvazione che ricevettero dai più illustri Pontefici che abbian seduto sul soglio di S. Pietro. Tali furono un Paolo III., un Giulio III., un Pio V., un Gregorio XIII. ed altri parecchi. Queste Costituzioni spiran per ogni verso la carità, onde il glorioso S. Ignazio andava sì altamente infiammato; carità verso Dio, carità verso il prossimo, sì per essere ordinate ad esercitare tutte le funzioni del zelo, come a dilatare l'impero della virtù, spargendone d'essa i semi ne' cuori dei teneri giovanetti coll'unirvi ai più sodi ammaestramenti nella pietà que' delle umane Lettere e delle Scienze. *Era necessario*, scrive il P. Ribadeneira (*a*), *riformar le vite, ed emmendar i costumi, e che per questo niun mezzo v'ha più facile, nè più efficace, che allevare i fanciulli nel santo timore di Dio, e insegnarli ad essere Cristiani fino dal principio della loro tenerela età; acciocchè succhiando la virtù insieme col latte, crescano con essa, ed essendo già divenuti uomini e grandi esercitino quello che appresero essendo fanciulli e piccioli. Quest'è quello*, aggiunge il detto Ribadeneira, *che insegnarono tutti quelli, che trattarono e scrissero leggi per lo buon governo delle Repubbliche in tutte le Nazioni, e in tutte le Città*.

Nell'

(a) *Vita di S. Ignazio Lib. III. cap.* XXII. Stampa Commiss. 213.

Nell'intento dunque di proccurare a' giovanetti tal educazione, ficcome anche per allevare i nuovi alunni alla Società, il Santo Padre ne deftinò i luoghi, che formando corpo, ed inclufi effendo nella Società medefima, fi chiamarono da lui Collegj, per diftinguerli dalle abitazioni de' Religiofi Profeffi, che perciò di *Cafe Profeffe* affunfero il nome.

L'oggetto di queft'ultime *eft ad operandum in vinea Domini*; il perchè tali Cafe, le vole il Leggislatore affatto fprovvedute di rendite, o altri proventi derivanti da beni ftabili, anche applicabili in benefizio della Sagriftia, o della fabbrica (*a*), con proibizione di eccitare chi che fia a far elemofine, e di aver azione civile a ripettere in giudicio, ciò che fpontaneamente foffe ad effe ftato lafciato (*b*); di maniera che tutti i facri minifterj doveffero da' Profeffi efercitarfi fenza alcun premio, emolumento, od offerta (*c*), contenti e preparati a vivere di carità

(a) *In Domibus, vel Ecclefiis, quæ a Societate ad auxilium animarum admittentur, redditus nulli, ne Sacriftia quidem aut Fabbrica applicati haberi poffint, fed neque ulla alia ratione, ita ut panes Societatem eorum fit ulla difpenfatio*. Conftitution. cum declarat. 6. pars cap. 2. §. 1. *Stampa Commifs.* 19.

(b) *Quamvis ad bona & fancta opera, & maxime perpetuò duratura incitare laudabile fit; ob majorem tamen edificationem, nullus de Societate debet, nec poteft quemquam ad eleemofinas perpetuas Domibus, vel Ecclefiis ejufdem Societatis relinquendas incitare: & fi aliqui fponte fua eas relinquerent, nullum jus Civile ad eas petendas in judicio acquiratur*. Ibidem §. 6.

(c) *Ut omnis avaritiæ fpecies evitetur præcipue in piis Minifteriis, quibus ad animarum auxilium Societas utitur, nulla fit in Ecclefia arca in quam eleamofinæ ab iis, qui ad Conciones, Miffas, vel confeffiones, & reliqua fpiritualia ad eam conveniunt, conjici folent*. Ibidem §. 8.

rità mendicata di porta in porta (*a*), e a dare gratuitamente quanto pure da essi *gratis* fosse stato ricevuto dalla pietà de' Fedeli: *Meminerint se gratis dare debere quæ gratis acceperunt*. Così parlano le Costituzioni (*b*); ed a ciò si rifferisce quella povertà strettissima, che il Santo pose per base e stabil muro del suo Istituto; quella povertà la quale a suoi seguaci inculcò di dover in tutta la sua purità serbare: *Paupertas, ut murus Religionis firmus, diligenda, & in sua puritate conservanda est*. (*c*)

Ma non così egli ordinò riguardo ai Collegj. *Devendosi*, dice il sovralodato P. Ribadeneira, *in essi educare la gioventù senza premio e senza mercede, era necessario che avessero entrate, e certa sostentazione, sicchè essendo di questa maniera i Maestri liberi dal pensiero del loro mantenimento, e corporal provvisione, potessero la spirituale con maggior diligenza e sollecitudine ai Discepoli somministrare* (*d*). Tal è la disposizione delle Costituzioni nel modo più lucido e distinto registrata sì *nel testo*, come nel *Generale esame*, e nelle Dichiarazioni, dicendovisi per tutto che *i Collegj della Compagnia deggiôn essere fondati con entrate certe, ed avere rendite, censi e possessioni* (*e*). Così

(a) *Parati sint ad mendicandum ostiatim, quando vel obedientia, vel necessitas id exigat*. *Et* Ibidem §. 10.

(b) *Omnes, qui sub obedientia sunt Societatis, meminerint se gratis dare debere qua gratis acceperunt; nec postulando, nec admittendo stipendium, vel eleemosynas ullas, quibus Missa, vel Confessiones, vel Lectiones, vel Visitationes, vel quodvis aliud Officium, ex iis, qua Societas juxta nostrum institutum exercere potest compensari videatur, ut sic majori cum libertate possit, & prossimorum edificatione in Divino servitio procedere*. Ibidem §. 7.

(c) *Idem ibidem* §. 2.

(d) *Loco jam citato*. Stampa Commiss. 216.

(e) *Primum Examen Generale Cap.* 1. §. 4. Stampa Commiss. pag. 7. 8.

Così pure portano le formule delle Bolle Pontificie approvative dell' Istituto, e specialmente quelle di Paolo III. del 1540. che comincia *Regimini Militantis Ecclesiæ &c.* e di Giulio III. del 1550. *Exposuit debitum pastoralis offitii &c.* Ecco di quest' ultima, coerrente del tutto all' altra, le precise parole: *Possit Professa Societas ad studiorum comoditatem, Scolarium habere Collegia, ubicunque ad ea construenda & dotanda ex devotione aliqui movebuntur ..... quæ Collegia possint habere reditus, census, seu possessiones, usibus & necessitatibus studentium applicandas, retenta penes Præpositum vel Societatem omnimoda gubernatione.* (*a*)

Io credo, Signori Eccellentissimi, che tanto bastar potrebbe alla loro sapienza, onde riguardare per provata la mia prima proposizione. A me però non basta. Senza mettere in nessun conto il sopraddetto, ed escludendolo anche affatto da ogni genere di prova, non ne mancheranno di talmente conchiudenti da non ammettere replica, nè dubbio veruno.

Se la Compagnia di Gesù non avesse capacità di conseguire per eredità beneficj applicabili a' suoi Collegj, nel Codice Statutario, secondo il quale essa si regola, non vi dovrebbe essere la più menoma espressione, che tal capacità indicasse riguardo agli acquisti fatti o che potessero farsi dalla medesima per l' oggetto di cui si tratta. Ecco ciò che trovasi.

1. Che il possesso de' Collegj non che delle loro facoltà verrà preso dalla Società. *Possessionem Collegiorum cum rebus temporalibus, quæ ad ipsos spectant capiet Societas* (*b*).

2. Che

(a) Stampa Commiss. pag. 1. 4. e 6.
(b) *Const. cum declarat. Part. IV. Cap. II. §. 5.*

2. Che sopra quanto venisse liberamente offerito ai Collegj della Società il P. Preposito Generale ne avrà il possesso a nome della Società medesima. *Ad Collegia quæ libere Societati offeruntur, ut juxta suas Constitutiones omnibus eis utantur, admitendo Præpositus Generalis nomine totius Societatis plenam potestatem habebit.* (a)

3. Che tutte le ordinazioni, contratti, vendite, compre, permutazioni ec. spettanti alle Case e Collegj, dipendono dal Generale, e ch'egli ne ha tutta l'autorità come Capo della Società. *Est item penes Præpositum Generalem omnis facultas agendi quosvis contractus emptionum, aut venditionum quorumlibet bonorum temporalium mobilium, tam Domorum quam Collegiorum Societatis, & imponendi, ac redimendi quolibet census, super bonis stabilibus ipsorum Collegiorum in eorundem utilitatem, ac bonum, cum facultate se se onere liberandi, restituta pecunia quæ data fuerit &c.* (b) Si noti che immediatamente dietro a questo passo delle Costituzioni si prosiegue a dire: *De iis vero (bonis) quæ Societati ita relinquuntur* ... egli, il Generale, ne dispone senza chiamare i Collegiali senza consultarli in modo alcuno: *Neque vero Collegiales ad hujusmodi actus Collegialiter erunt congregandi* (c).

4. Che in fine sebben le Costituzioni comandino che non siano ammissibili beneficj applicabili ai Collegj con obbligazioni di Messe, Predicazioni, od altri

(a) *Const. cum Declar. ibidem.* §. 2.
(b) *Constit. cum Declarat. Pars 9. Cap. 3. n. 5.* Stampa Cecdrelli pag. 53.
(c) Idem ibidem n. 7.

tri gravami (*a*), tutte le volte però che avesse a nascere discussione per l'amministrazione d' un beneficio gravato, la discussione appartiene alla Società riunita nelle sue Generali Congregazioni, ed a lei che n' è la beneficata si spetta pronunciarne la decisione. Essa fu quella che col Decreto XIII. emanato nella seconda Congregazione tenuta nel 1565. ricusò un Collegio che D. Francesco di Toledo volea fondare in Oropesa a condizione che i Collegiali avessero ad incaricarsi della cura d' uno spedale d'infermi (*b*); ed ella pure fu quella che nel 1616. decise che non potesse accettarsi beneficj per i suoi Collegj, i quali portassero il gravame di doverne dar qualche porzione annualmente alle sue Case Professe (*c*).

Ora, domando io, a che sì fatte espressioni, a che tal assegnamento d' autorità se la Società fosse incapace d' ereditare beneficj applicabili a suoi Collegj? Tant' è vero che n' è capace, che laddove le Costituzioni comandano espressamente che le Case

---

(a) *In Collegiis Societatis nec cura animarum, nec obbligationes ad Missas Celebrandas, neque alia hujusmodi admittantur, quæ a studiis distrahere admodum, & ea quæ in illis ad Divinum obsequium quærantur impedire solent*. Constitut. cum Declarat. par. IV. Cap. II. §. 4. *Vide etiam* Cap. VII. §. 4.

(b) *Vedi Stampa Cedrelli. Pag.* 30. Dicesi nel Decreto, che si cita: *Placuit Congregationi, ut hujusmodi Collegia non admitterentur*.

(c) *An contra Constitutiones, & Instituti rationem esse admittere annos perpetuos redditus Collegio, alicui donatos, aut legatos, cum onere partem illorum annue Domui Professæ dandi, & erogandi? Censuit Congregatio, videri cum Instituto & peculiari paupertatis puritate pugnare. Quare nullo modo perpetuos ejusmodi relictos Collegiis redditus admittendos, ne paulatim janua in Societate paupertatis laxandæ aperiatur*. Stampa Commiss. pag. 29.

Professe non possano aver azione a ripetere in giudizio ciò che alle stesse fosse legato; le medesime Costituzioni danno quest' azione ai Collegj, nell' atto stesso d'esprimere che la Società ne amministra le loro rendite per mezzo del P. Preposito Generale, o di chi altri venga da lui destinato a difendetle e conservarle: *Societas in usum Scholasticorum suorum juxta Litteras Apostolicas redituum administrationem exercebit per Præpositum Generalem vel Provincialem, vel alium cui Generalis id commiserit ad defendendas & conservandas possessiones & reditus etiam in Judicio cum id conveniens vel necessarium fuerit* (*a*).

Vengano adesso gli Avversarj a contendere che la Società non ha azione di conseguire legati testamentarj in beneficio de' suoi Collegj. Io sfido la virtù di che dee rispondermi a dimostrare il contrario di fronte alle prove da me recate. Cosa mai potrebbero opporre? Io nol saprei, poichè se avvi capacità nella Società medesima, tanto più ella si trova ne' suoi Collegj, sì in quelli ove si allevano i Studenti alunni dell' Ordine, come negli altri tutti ove si educa la gioventù secolare. Qualunque obietto che potesse insorgere riguardo a questi ultimi viene totalmente distrutto da un Decreto, ch'è il diciottesimo della sesta Generale Congregazione tenuta nel 1608. in tempo del P. *Claudio Acquaviva*. Gli Avversarj medesimi l' hanno prodotto (*b*) nella loro Stampa, ond' essi stessi m' apprestano l' armi per oppugnarli da qualunque lato nel modo più vittorioso.

In quel tempo erano talmente cresciuti i Collegj, che in molti d'essi non si allevavano i Studenti della

(a) *Declarat. in par. IV. Cap. II. C.*
(b) *Stampa Cedrelli pag. 39.*

la Società, come porta la prima istituzione de' Collegj stessi, benchè però in ognuno si facesse scola a giovanetti del ceto secolare. In detta Congregazione fu mosso dubbio se ritenere si potessero lecitamente tai sorta di Collegj, giacchè sembrava che vi si opponessero le Costituzioni e le Bolle Pontificie. Fu diligentemente esaminato l'affare pel corso di quattro giorni, ma finalmente restò deciso, *nullum in ea re fuisse, aut esse debere scrupulum*, perchè, stà scritto nel Decreto, *cum præsertim perpetua praxis & continuata series, ab ipso Beati Fundatoris tempore hucusque tradita, quæ est optima legum interpres securos non redere possit*; onde venne decretato: *non solum Collegia ubi sunt ejusmodi seminaria, sed etiam alia in quibus Litterarum studia tractantur, & Scholæ in proffimorum utilitatem apertæ sunt esse consentanea Constitutionibus & Instituto.*

Ecco, Principe Serenissimo, non solo provata ma corroborata ancora invincibilmente la mia prima proposizione è ciò senza far uso d'autorità straniere, ma di quelle soltanto delle sole Costituzioni della Compagnia.

Ora se con tali Costituzioni è stata ella ricevuta ed ammessa in questo Serenissimo Stato, se relativamente alle medesime le fu permesso ereditare e fondare Collegj, ne viene in conseguenza, che circa il punto il qual adesso si viene a porre in quistione, non si possa mettere in dubbio il regio placito della Serenità Vostra; il che forma l'oggetto della seconda proposizione da me avanzata. Fatti incontrastabili e documenti rispettabilissimi ne somministreranno le prove.

II. S. Ignazio innanzi di passare in Roma erasi trattenuto pel corso d'un anno in questa inclita Do-

minante (*a*). Quì ficcome fece fpicare le fue ammirabili virtù, è prefumibile ancora che abbia dato a conofcere le mirabili leggi del fuo fanto Iftituto, che a maggior gloria di Dio era sì intefo a dilatare. Il N. U. Andrea Lippomano, uno del numero de' fuoi ammiratori, e d'efse leggi informato, fin d'allora ftabilì di contribuire per la fondazione d'un Collegio della Compagnia in Padova, e ne reftò effettuato il fuo pietofo divifamento nel 1543. dopo che il P. Lainez Difcepolo di S. Ignazio n' ebbe ottenuto il fovrano affenfo, relativamente alle formole dell' ordine da lui rafsegnate al Principe ed approvate da una Bolla Pontificia, ove chiaramente fta fcritto che i Religiofi della Compagnia medefima, *poffint habere Collegia habentia renditus, cenfus feu poffeffiones*. Quefta Bolla è la già da me citata di Paolo III., del 1540. In confeguenza del detto fovrano affenfo, che ennuncia anche il placito per le formole delle leggi rafsegnate, fu dal Lippomano formata la dote del nuovo Collegio, il fecondo della Società, colle rendite del Priorato della Madalena, ch' egli donò alla medefima (*b*).

Confeguenti pure a tal regio placito, che autorizza, o per dir meglio capacità la Società ftefsa alla confecuzione di benefícj applicabili a fuoi Collegj, furono le fondazioni di quelli ch' efiftono in Vicenza, in Verona, in Brefcia; e fe ella per la fatalità de' tempi e delle circoftanze incorfe nella Pubblica difgrazia, onde ftette lunge da quefto Sereniffimo Cielo pel corfo d'oltre cinquant'anni, al fuo ritorno

(a) *Bulla Canonizationis S. Ignatii*. *Stampa Commifs. pag.* 190.
(b) *Stampa Cedrelli pag.* 26.

no però non le fu tolta, nè perdette quella capacita, che ora gli Avversarj si avanzano a contenderle per rendere irrita la ultima testamentaria dispofizione dell' Arciprete Zucchi.

Riducendoci per ognuno a parlare solamente del suddetto Collegio di Padova, v' ha la Ducale dell' Eccellentissimo Senato dei 15. Marzo 1657. la quale comette al N. U. Angelo Giustiniani in allora Capitano e Vice Podestà d' essa Città di *rimettere* i Padri Gesuiti *in possesso* (vi si dice) *del luogo, ch' era della Compagnia, e così dei beni spettanti al medesimo.* (*a*)

Contro fatti sì conchiudenti cosa mai potrebbero rinvagar fuore gli Avversarj? Che si avanzasser eglino per avventura a dire, che in ordine a ciò di cui già la Società trovavasi in possesso per il mantenimento de' suoi Collegj non vennero fatte innovazioni, ma che le future ordinazioni da stabilirsi, le quali si accennano nel sovrano Decreto della remissione della Società stessa nello Stato, (*b*) portavano in istabilirla *de cætero* incapace di conseguire beneficj per l' oggetto di cui si tratta?

Noi troviamo soltanto un Decreto dell' Eccellentissimo Senato del 1676. 26. Luglio, il quale ordina, che tutti i *Superiori de' Monisteri e Collegj de' PP. Gesuiti tanto nella città di Venezia, quanto in ogn' altra dello Stato, debbano essere sudditi della Serenissima Repubblica*, ed altre cose relative a tal polizia (*c*); ma nulla per l' intento, o che favorisca in

(a) *Stampa Commissarj pag.* 205.
(b) *Ved. questo Decreto in fine della Lettera prima di quest Opera.*
(c) *Stampa Commissarj pag.* 207.

menoma parte le pretensioni degli Avversarj medesimi. Anzi per contrario potremmo noi sfoderare documenti, e riferire casi comprovanti, che di fatti la Compagnia nella capacità in cui è di ereditare in beneficio de' suoi Collegj, ereditò già e conseguì beneficj; e li conseguì non già per abuso, ma in conseguenza del Regio placito, corroborato anche da una legge sovrana, o da uno *Spazzo* di questo stesso Serenissimo Consiglio dinanzi cui ho l' alt' onore di parlare; il che renderà provata, oltre la seconda, anche la mia terza proposizione.

III. Domenico Tonato con Cedula scritta di sua mano nel 1724., e susseguente Codicillo 1725. messo in atti di pubblico Notajo, istituisce erede delle sue facoltà la Fabbrica del Duomo di Padova. In quest' ultimo anno torna egli a testare, e torna a fare un altro Codicillo; ma questa seconda volta, cambiata la prima disposizione, lascia il suo avere al Collegio della Compagnia esistente nella detta Città. Il Canonico Antonio Maria Lazzara Proccuratore della Fabbrica del Duomo querela l' ultima disposizione; e la Società in favore del Collegio beneficato ne assume, conforme al tenore delle sue Costituzioni, la difesa. Si tratta la Causa, e la Serenità Vostra, che ne pronunciò il deffinitivo giudicio ai 7. Settembre dell' anno 1728. decise con ventiquattro voti contro sei, laudando così amplissimamente l' ultima disposizione d' esso Tonato in beneficio del Collegio.

Io confesso, Serenissimo Principe, la mia incapacità, ma nel tempo medesimo non posso non maravigliarmi, come l' Avvocato dei Nobili Signori Cedrelli, anzi che salire sull' arringo non abbandoni in questo momento la loro difesa, e non esca di causa piut-

piuttosto che vedere rovvesciati e percossi tutti i suoi sforzi da un giudicio, che quanto porterà seco le marche più luminose della vostra giustizia, altrettanto lo farà arrossire.

Era meglio assai, che gli Avversarj si fossero appagati di 28. mila scudi, che i Nobili Signori Commissarj avean loro accordati, non già per alcun timore o diffidenza circa l'esito di questa causa, nella quale non possono in modo veruno essere abbandonati dalla Serenità Vostra, ma per far cessare una molestia, che siccome essi Signori Commissarj avea messi nella necessità di fare considerabili spese nella difesa cui han dovuto appigliarsi, potea ugualmente anche in avvenire turbare ne' suoi acquisti l'erede per cui agivano. Tal è il vero motivo per cui aderirono al ricercato accomodamento col mezzo del Sig. D. Mario Clivati, ed a firmare una carta di preliminare accordo; carta la quale han poi stimato gran ventura, che sia rimasta in eseguita, e che da essi fu tagliata *in forma Consilii*. I Signori *Cedrelli* han cercato di cogliere vantaggi da questo accordo imaturo, istigati dal Dot. Rota Negroni loro difensore; ma la prontezza colla quale, relativamente al pubblico comando, venne presentato il foglio in cui era stato registrato il detto accordo dallo stesso Mediatore, che presso lui tenevalo, rese sventati gli artefici co' quali d'essi pretesi vantaggi andavano in cerca. Il vostro giudizio, Principe Serenissimo, sarà anche circa tal punto coerente alla purità e candidezza dei pro- cedimenti da noi serbati.

Questo giudizio dee portar seco il taglio dei due Capi dagli Avversarj proposti, relativamente ai nostri conversi. Ad assicurare i Voti dell' Eccellenze Vostre, io ho provato primieramente, che la Com-

pagnia di Gesù è capace dell'eredità del q. D. Andrea Zucchi per l'uso che far ne dee, e ciò coerentemente alle sue Costituzioni, ed alle Bolle Pontificie che le hanno approvate. In secondo luogo ho dimostrato che tale capacità va in conseguenza anche del Regio placito di Vostra Serenità sì per i fatti seguiti come per i Decreti dell' Eccellentissimo Senato, e per terzo viene corroborata e raffermata da uno *Spazzo* di questo stesso Augusto Consiglio, ch' è quant' a dire da una legge sovrana formale ed inappellabile.

Se può darsi disposizione testamentaria che meriti una pienissima e prontissima esecuzione, essa è quella certamente a difesa della quale fin ora ho parlato. L'educazione della gioventù cui a proccurar ella tende, è uno degli oggetti più importanti in ogni ben regolato governo. Senza che il P. Ribadeneira, la cui autorità è stata ancora da me riportata; senza, dico, che questo Storico, lo scrivesse, l'effetto ha già dimostrato, *che Dio mandò alla sua Chiesa la venerabile Compagnia perchè la servisse ed in tutti i Ministerj si esercitasse, e fra gli altri nell' insegnare a fanciulli* (a). Col mezzo delle sue Scuole, e de' suoi Collegj, aggiunge esso Autore, in molte Provincie restarono atterrate le eresie e sgombrati gli errori, alle tenebre sottentrò il chiaro lume della verità, alla corrutela la riforma, ed ai perversi costumi tutte le virtù sociali. Di quì ecco sparsi i Collegj dell' in-

(a) *Leggasi circa ciò che quì ed in seguito si dice tutto il Capitolo XXII. del Libro III. della vita di S. Ignazio scritta da questo Autore. Sta nella Stampa Commiss. pag.* 211.

inclita Società per tutto l'Universo, ecco moltiplicate le fondazioni sotto la protezione, e gli auspicj di Pontefici, Imperadori, Principi, e d'ogni maniera di Personaggi illustri per Santità per altezza di grado, per dignità, e per fortuna.

Gli Avversarj forse mal soffrono ch'io termini questa mia azione in sì fatti concetti; ma non disdicon eglino al presente assunto, nè alla Maestà del Principe, che mi degna della sua regia alta clemenza. L'Avvocato che dee rispondermi è fornito di tropda eloquenza, egli possede tutta l'arte del dire, e da lei forse prende coraggio. Una quistione che dee essere fissata relativamente alle idee ch'ella somministra; una quistione ove fu d'uopo procedere con certe distinzioni, si tenterà da lui di generalizzare, non distinguendo le Case Professe dai Collegj, e formando rispetto alle une e riguardo alle altre un unico teorema donde didurre una conclusione unica, chiamerà egli in sussidio il caso Lazzarj per suscitar confusione nel caso presente, che batte sopra un oggetto affatto diverso, nè tralascierà in somma artifizj per avviluppar il vero fra una fola di argomenti tutti speziosi, ma tutti fondati sul paralogismo.

La Vostra sapienza però, Principe Augusto, saprà sceverare questo vero dalle tenebre della fallacia, e colla vostra costanza, e col vostro giustissimo Voto, mostrerete all'Universo, che Voi non avete d'uopo, che si pongano sotto i vostri riflessi le celebri parole del Pontefice S. Lione il Grande, da lui all'Imperadore Lione Isaurico addrizzate (a). *Advertere*

(a) Epistola 75. S. Leonis Opera. Stampa Commiss. 197.

vertere Regiam potestatem tibi non solum ad Ecclesiæ præsidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quæ bene sunt statuta deffendas, & veram pacem his quæ sunt turbata restituas depellendo scilicet perversores juris alieni....

Eccovi, Monsignore, in questa Disputa un trasunto delle due che in favore dei Commissarj vennero pronunciate. Le parole, le frasi sono diverse, non però le prove e gli argomenti. Mentr' io mi preparo a trattenerli nella seguente Lettera colla disputa in sostegno delle ragioni de' Signori Cedrelli, priegola a credermi quale rispettosamente me le dichiaro.

LETTERA VIII.

ECco, Monsignore la Lettera oggetto della sua lodevole curiosità; ecco la Lettera oggetto delle mie premure, tutte dirette a renderla soddisfata in una maniera che non sia indegna della gravità dell' argomento interessantissimo che vi si tratta. Ella è impaziente, ed io per questo tronco ogni preambolo.

DISPUTA AL LAUDO IN SOSTEGNO DELLE RAGIONI DE' NOBILI SIGNORI FRATELLI CEDRELLI.

SAria di vero altamente riprensibile colui, qualunqu' egli si fosse, che prendendo coraggio dall' arte

arte del dire, e dalla propria eloquenza, osasse, non dico già eseguire, ma sol anche formar il disegno di persuadere la Serenità Vostra, Principe Augusto, a rendere inefficace co' vostri voti la volontà d'un Testatore, massime consona essendo a quella valida protezione che donate a cotesti atti estremi dell'umanità, e se l'erede non patisse eccezione sì dal canto dello stato suo, delle regole à quali si è sottomesso, nelle quali ha giurato, come da quello delle vostre leggi Sovrane; di quelle sante leggi che costituiscono la vostra gloria, la chiara fama del vostro saggio governo, lo splendore del vostro trono, e l'incontaminato candore dei giudicj, che a norma di quelle proferite. Sì, lo replico, costui saria degno di alta riprensione, ed io circa tal punto sono perfettamente d'accordo coll'Avvocato che m'ha preceduto.

Ma se questa tal quale testamentaria disposizione fosse caduca e nulla non solo per essere l'eredità di chi testò destinata ad un uso per certe condizioni ineseguibile, ma per trovarsi in oltre l'erede nominato in una totale incapacità di conseguirla per ragioni del tutto opposte alle suddette, perchè non potrà questa eredità, la quale in simil caso rimane come intestata; perchè, dico, non potrà quegli a cui ella si spetta per diritto di natura riccorrere al Tribunale della vostra giustizia *quod suum uniquique tribuit*, onde ripetterla qualora v'avesse chi gliene contrastasse il possesso?

Atteso circostanza siffatta, il volgersi a Voi, Principe Serenissimo, quant'è consentaneo per chiunque mira nell'ottimo, giustissimo Sovrano il Padre, il Protettore ed il vindice delle leggi, altrettanto il ricorso entra nel più essenzial dovere del suddito,

dito, specialmente trattandosi, che sotto speciosi pretesti, e con argomenti non altro includenti che fallacie e contraddizioni, altri si avanzi a commettere la maggiore delle violenze che dar si possa in materia civile, qual è quella di mover guerra a chi ha in suo suffraggio il sacro diritto di natura, la ragione del sangue, l'equità dei patti sociali, e le vostre stesse deliberazioni.

Su di questo fondamento non ho avuto difficoltà ad assumere l'impegno in cui mi trovo adesso; e di quì ne nasce quel sommo conforto che in questo momento mi presta sicurezza e coraggio. Se mai io ho avuto una buona causa fra mani, ella è codesta certamente. Il punto importantissimo che ne forma l'oggetto, depurato che sia, e messo nel vero aspetto, che gli si conviene, deve dar luogo allo stabilimento d'una massima da riceversi generalmente, specialmente se risulti da un giudicio, che consagrato sia all'immortalità dagli elogj di tutto l'universo, e dal plauso di tutti quelli che amano la patria ed il ben pubblico.

Ormai, Eccellentissimi Signori, si avvicina il termine di due secoli da che i Religiosi della Compagnia detta di Gesù cominciarono i loro primi tentativi per istabilirsi in Bergamo. Ma questi tentativi non furono giammai più assidui, nè più sollecitamente impiegati di quando dopo il 1720. venne dal Conte Giambattista Bonometti disposto con testamento di tutto 'l suo avere per la fondazione d' un Collegio nel Borgo di San Lionardo di detta Città. La storia d' essi tentativi porgerebbe alla Serenità Vostra una pittura sorprendente d'ogni genere d'artifizj, e d'una costante resistenza ai medesimi; artifizj per parte dei Religiosi beneficati, resistenza dal

can-

canto della Città. Entrandone nel dettaglio mi troverei obbligato a narrare, come nel brevissimo giro di sett'anni comparvero ott'altri testamenti tutti modellati sulla forma del primo, il che potrebbe di leggieri indurre sospetti in disavvantaggio d'essi Religiosi. Quindi dovrei riferire, come si adoperaron eglino con somma segretezza, benchè inutilmente, onde ottenere l'assenso Sovrano per la sospirata fondazzione; come mossero ogni pietra per avere almeno quello della Città medesima, e come riuscirono, pieno il Consiglio civico de'loro parziali, a veder passata la Parte di pochi voti in loro favore; come si scossero i buoni Cittadini a tale intempestiva deliberazione; e come di quì tale surse discordia in ogni ordine de'medesimi, che fu mestieri, per ovviare le più fastidiose conseguenze, ne seguisse una diputazione della Città stessa, per portarne le più vive rappresentanze a piè del Trono Augusto del Principe.

Ma quì terminasse il racconto! Rivocata nel Consiglio suddetto la parte del prestato assenso; e presane un'altra che più non potesse essere conceduto sennon con quattro quinti dei voti affine d'impossibilitarnelo, eccola messa in contesa, ed appellata da quelli, i cui procedimenti venivan retti soltanto da uno spirito di perniciosa novità, e d'incauta affezione; ed eccola appellata a questo stesso rispettabilissimo sagrario di giustizia. Ma che? Dovettero gli appellanti soffrire l'onta di vedere laudate col più provvido dei sovrani giudicj le ultime risoluzioni del medesimo civico Consiglio; le quali risoluzioni erano consone anche alla Pubblica mente, che non avea mai risposto per l'assenso, allorchè i Religiosi della Compagnia clandestinamente si erano avanzati ad implorarnelo. Non-

tocca all' umiltà dell' Avvocato che parla, indagarne i motivi.

Se questi fatti sono accaduti, siccome viene pienamente comprovato dagli autentici documenti che da noi si producono in giudizio (*a*), è chiaro che ogni posteriore testamentaria disposizione per l' oggetto della fondazione d' un Collegio Gesuitico in Bergamo, debba riguardarsi come un attentato contra le vostre decisioni, Consiglio Serenissimo, contro quelle della patria, riguardo ad una massima da lei presa e stabilita, un attentato in onta della lealtà di Suddito e di Cittadino, siccome della volontà di Dio medesimo dichiarata per bocca dell' Apostolo S. Paolo, ove comanda a' Sudditi la dipendenza da Magistrati, e dalle Potenze Superiori, nonchè la sommessione ai loro decreti, alle loro prescrizioni.

Ora l' Arciprete D. Andrea Zucchi, che nel 1760. scrisse e firmò la sua Cedula testamentaria portante una disposizione contro cui sta una massima della sua patria, corroborata da un sovrano giudizio, da tutt' altro ha dovuto provenire che dall' esser egli stato documento dalla volontà di Dio, da quella volontà ch' è da lui invocata nel cominciamento della Cedula stessa: *Doce me facere voluntatem tuam*(*a*).

Codesto è però, Eccellentissimi Signori, il menomo de'

(a) *Si troveranno tutti nella Stampa Cedrelli dalla pag.* 92. *fino alla* 109. *Vedi più diffusamente nella nostra Lettera II. Noi dobbiamo avvertire che trovandosi due edizioni della Stampa Cedrelli sempre viene da noi citata quella che fu presentata in giudizio, siccome abbiam fatto nella Parte I.*

(a) *Stampa Cedrelli, pag.* 116.

de' motivi della presente comparsa dei Nobili Signori D. Francesco, e Giambattista Fratelli Persico Vidoni Cedrelli che quì vedete. Ma chi sono questi due Fratelli? su di qual fondamento compariscono? Han eglino avuta per Ava in linea retta, come maritata in Rocco Cedrelli, Alessandra figliuola di Marcantonio Zucchi, questi Avo, ed ella Zia dell' Arciprete D. Andrea testatore con Cedula, ed ultimo superstite di sua famiglia (a).

Quindi è che sul fondamento delle ragioni che si adurranno, ragioni per le quali sarà dimostrate coll' ultima evidenza la caducità della Cedula sì riguardo alla disposizione scrittavi da esso testatore della sua eredità, come rapporto all'incapacità dell' erede da lui istituito; quindi, io dico, sul fondamento delle ragioni da adursi, han eglino fatta sentenziare a legge la loro successone *ab intestato*, a ciò autorizzati dai statuti della patria, e dalla loro prossima cognizione col defonto D. Andrea in grado rispettivamente secondo e terzo per la mancanza d' agnati, e d' agnate in altro grado suscettibile.

L'Avvocato Avversario v'ha informato, Serenissimo Principe, dell' interdetto messo dai Commissarj alla seguita registrazione della sentenza a legge, siccome del tenore dei due capi da noi proposti; della nostra condiscendenza alla legal sublevazione della Cedula; salve le nostre pretese; della nostra regolativa circa i due Capi, rimasti sempre gli stessi, fuorchè

(a) Vedi l'albero nella Lettera III.

chè nel punto accordato d'essa sublevazione, e del progresso della contestazione fin al punto in cui i Commissarj medesimi si sono appellati della sentenza nata a favor nostro in loro absenza nel Foro di Bergamo.

I sarcasmi e le esclamazioni colle quali esso Avvocato ha resa adorna la sua informazione, per nulla ci ha sorpresi, perchè figliuole dell'arte, perchè espedienti ordinarj di chi cerca coprire la debolezza delle proprie ragioni. Bensì dobbiamo confessare la nostra maraviglia circa ciò che da lui è stato avanzata colla maggior franchezza in proposito del preliminare d'accordo, dai Signori Cedrelli non cercato, non richieduto, ed al quale con replicate istigazioni fu tratta la facilità ed inesperienza di questi Signori ad accedervi, ed a serbare circa lo stesso il più profondo silenzio col loro difensore, il Signor Dottor Giambattista Rotta Negroni, che per tutt' il corso della causa aveali con ogni sollecitudine diretti (*a*).

Egli fu quello che dopo esserne stato informato, indusse essi Signori Cedrelli a non dar ulteriore ascolto ad un trattato in cui si era cercato d'attirarli per iscemarne la forza, non già per pagar loro i ventotto mila Scudi promessi nella carta d'accordo. E di

---

(a) *Si noti che il Sig. Federico Todeschini facendo questo racconto accennò ai Giudici questo Sig. Dot. Negroni, ch'era presente alla trattazione della Causa. Noi abbiamo avuto occasione di conoscere questi giorni addietro esso Sig. Negroni, nè possiamo dispensarci dal fargli il più giusto elogio, ben meritandolo i suoi lumi e la sua grande esperienza nella Professione d'Avvocato da lui esercitata nella sua Patria.*

di fatti supposta la capacità dell'erede chiamato nella Cedula, e credendolo i Commissarj appoggiato a buoni titoli per sostenerla in giudicio, come potevan eglino di propria autorità disporre di sì grossa somma senza il consenso di lui; d' una somma di cui ben potea ricusarne l'esborso, non avendola essi ancora pagata, e dato il caso che seguito fosse il pagamento, ripeterne la reintegrazione. Una prova estragiudiciale che si fece, cioè d' invitare i Commissarj medesimi ad obbligarsi *simul & in solidum* anche nella loro specialità al saldo dei ventotto mila Scudi esibiti ed accordati nel preliminare d'accordo, mostrò, nel ricusar ch' eglino fecero d' aderirvi con tal clausola, l' aggiustatezza dell' osservazione del Signor Dottor Negroni. Da questo i Signori Cedrelli conoscendo l' inganno a loro danno macchinato, chiedettero la lacerazione della carta da essi innocentemente firmata dopo che ne avessero tratto copia. La resistenza de' Commissarj a soddisfarli per tal parte, ed il non averli soddisfati se non in forza d' un espresso comando degli Eccellentissimi Signori Capi di questo Serenissimo Consiglio, è una prova evidente delle ree intenzioni che in progettare quell' accordo avevano avute.

Poste tutte queste cose io entro nella trattazione della causa. Io farò derivare le mie conclusioni dall' esame medesimo del legato in tutte le sue parti.

I.

Lascio, sta scritto nella Cedula del q. D. Andrea Zucchi, *ed istituisco erede universale di tutti li miei beni stabili, mobili, danari, crediti, ragioni che mi ritroverò avere al tempo di mia morte, ed in qualunque modo a me potranno appartenere l'inclita e per ogni riguardo rispettabile Religione della Compagnia di Gesù*. (*b*)

Sopra questa prima parte della disposizione, che porta l'istituzione dell'erede, qual è la nostra proposizione? Eccola: *L'inclita Religione della Compagnia di Gesù istituita erede universale dell'Arciprete Zucchi non ha azione civile, nè capacità per succedere in tale eredità. Dunque restando caduca l'istituzione dell'erede scritto si spetta l'eredità agli eredi ab intestato, che sono i Signori Cedrelli*. Alle prove. Eccone la prima.

1. Cosa s'intende per nome di Religione? Quello che s'intende per nome di Società, di Compagnia di Gesù, quand'anche il nome di Religione veramente non fosse più proprio e preciso. Ora secondo le Costituzioni il nome di Società (e molto più il nome di Religione) comprende i soli Professi: *Hujus nominis, Societatis acceptio, & maxime propria, Professos dumtaxat continet* (*b*). Dunque il testatore per nome di Religione dovette intendere i Professi di questa, i quali come parte più nobile sono i veri

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 113.

(b) *Const. P.* 5. *cap.* 1. *in Declarat. Stampa Cedrelli, pag.* 47.

ri Religiosi, e rappresentano l' intera Società. Se dunque cotesta Religione, se il corpo di cotesti Professi in virtù delle loro Costituzioni non hanno, nè aver possono azione alcuna civile a qualunque contradetta eredità, ne segue che l' erede istituito sia un erede incivilmente incapace.

Esaminiamo queste Costituzioni. Nel bel principio delle medesime avvi questo venerando preambulo: Che *la povertà, come muro e difesa fortissima della Religione, sopra tutte le altre virtù debbesi amare e conservare, per quanto si possa mai, in tutta la sua purità ed esattezza... onde tutti quelli i quali avranno fatta la Professione di quest' Istituto promettano che non assentiranno giammai, nè veruna cosa faranno tendente ad innovare il menomo apice delle Regole in ciò che riguarda la povertà medesima, sennon se per vie più restringerla e renderla più vigorosa.* (*a*) Queste stesse parole vengono ripetute e nelle Dichiarazioni alle Costituzioni (*b*), e nella sesta parte d'esse Costituzioni, (*c*) nonchè nella Confermazione di Gregorio XIII. (*d*); cosicchè senza timore alcuno d'ingannarci possiamo asserire, che se mai si trovasse o Costituzione alcuna, o consuetudine introdotta nel-

H 2

(a) *Paupertas, ut murus Religionis firmissimus, diligenda, & in sua puritate conservanda est, quantum Divina gratia aspirante fieri poterit.... Quicumque in ea Professionem emiserit, se ad innovationem Constitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinent, nihil facturos promittant, nisi aliquo modo pro rerum occurrentium rationem cum in Domino magis restringendum judicarent.* Const. Cap. 2. §. 1. *De iis quæ ad paupert. pert.* Stampa Cedrelli, pag. 2.

(b) *Declarat. cap. 2. in Const. p. 6.* Stampa Cedrelli, pag. 49.

(c) *Const. VI. P. cap. 2.* Stampa Cedrelli, pag. 50.

(d) *Bulla Ascendente Domino.*

nella Società in parte benchè menoma dispensante o mitigante l'uso perfetto, e la integrità di questa subblime virtù, dovrebbe considerarsi non come una regola praticamente eseguibile, ma come un abuso, e uno spergiuro, e una infrazione aperta e positiva della volontà espressa del Santo Fondatore, ed un rovesciamento del primo fondamento della Religione. Ciò supposto io trovo deciso nelle Regole stesse, che i Professi e i Coadjutori formati non potranno avere ereditarie successioni: Che nè le Case, nè le Chiese, e nemmeno i Collegj per titolo di rappresentanza, o di diritto trasmesso in loro da particolare Professo hanno capacità di succedere; e che per ovviare ai litigj, e per osservare la carità verso tutti e con tutti si asteranno da ogni pretesa giudiciaria e forense. Ecco le formali parole: *Quod melius paupertatis puritas & quies illa, quam secum affert, conservatur, non solum particulares Professi, vel Coadjutores formati hereditariæ successionis erunt expertes; verum nec Domus, nec Ecclesiæ, nec Collegia eorum succedent. Sic enim omnibus litibus & controversiis præcisis, charitas cum omnibus ad Dei gloriam melius conservabitur.* (a)

Direbbesi forse, che se non può aver diritto un particolare Professo ad una eredità, lo può però avere l'intero corpo rappresentante tutta la Società? Se lo potesse avere, potrebbe la Religione possedere n comune, potrebbe aver azione civile in comune. Ora questo è appunto quello, ch' espressamente le Regole e le Bolle dei Pontefici alla Religione espre-

(a) *Const. cap. 2. §. 12. Const. cum Declarat. VI. P. §. 12.*

presſamente divietano. A chi ſi riceve nella Società ſi forma un Eſame relativo all' Iſtituto che vuole abbracciare. Si ſpiega prima qual ſia il fine del medeſimo; ſi aggiunge poſcia la neceſsità d' obbligarſi con voto all' eſercizio delle virtù della Caſtità, Obbedienza e Povertà per più facilmente ottenere queſto fine, e ſi continua così: *Sic Paupertatem accipiendo, ut nec velit* (Religio) *nec poſſit reditus ullos ad ſuam ſuſtentationem, nec ad* quidvis aliud *habere, quod non tantum in particulari de unoquoque ſed etiam de Eccleſiis & Domibus Societatis Profeſſæ eſt intelligendum* (*a*). A ciò è coerente il Voto che fanno poi i Profeſſi; voto sì ſtretto, e da tali clauſole accompagnato, che perfettamente coincide col preambulo alle Coſtituzioni da me ſopra riferite, il quale fiſsa la povertà qual muro ed appoggio fermiſsimo della Religione. (*b*) I Profeſſi dunque di che hanno da vivere? Di elemoſine. Le Caſe della Religione come potranno fabbricarſi e fondarſi? Colle gratuite ſpontanee elemoſine. Se uno laſciaſse in teſtamento, onde fondare una qualche Caſa, ſe ne iſtituiſse erede la Religione, potrebb' eſigerne con civile azione la Religione il pagamento, e la corri-

 ſpon-

(a) *Examen Generale primum. Cap.* 1. §. 2. 3. Stampa Cedrelli, pag. 7.

(b) *Ego N. Profeſſus Societatis Jeſu, promitto Deo Omnipotenti, coram ejus Virgine Matre, & tota Curia Cœleſti, & coram R. P. Præpoſito Generali, vel coram N. locum Generalis Præpoſitis tenente, nunquam me acturum quacumque ratione, vel conſenſurum, ut quæ ordinata ſunt circa* Paupertatem *in Conſtitutionibus Societatis immutetur; niſi quando ex cauſa juxta rerum exigentium videretur* Paupertas *magis reſtringenda, &c.* Stampa Cedrelli, pag. 7.

sponsione? No gridano le Regole: *Si aliqui sponte sua relinquerent, nullum jus civile ad eas petendas acquiratur, ita ut in judicio conveniri, qui non solveret posset* (*a*).

Se un qualche Benefattore assegnasse rendite fisse per fabbricare e mantenere una Casa destinata *alla spiritual coltura delle anime, ed all' ubertoso frutto di celesti benedizioni*, come appunto l' Arciprete Zucchi assegna un centinajo di migliaja di Scudi: Se questo Benefattore desse l'amministrazione di queste rendite, e la proprietà del capitale alla Società Religiosa istituita sua erede, come appunto ne la dà *all'inclita, e per ogni riguardo rispettabile Religione della Compagnia di Gesù* il pio Arciprete: la Religione acquisterebbe titolo per domandare e possedere il lasciato? No esclamano le Regole: sarebbe questo un violare la povertà, un diffidare della Divina provvidenza. *In Domibus, vel Ecclesiis, quæ a Societate* ad auxilium animarum *admittentur*, reditus nulli, *ne Sacristiæ quidem, aut Fabricæ applicati* haberi possunt, *sed neque* ulla alia ratione (*b*).

I Sommi Pontefici approvarono la Religione conformemente allo spirito, ed al contenuto delle Regole enunciate. Paolo III. fu il primo a confermarla nel 1540. Nella sua Bulla cosa egli dice? Dice che i Professi d' essa, ne' quali veramente la Religione sussiste dichiarano nel loro Voto, che non solo in particolare, ma nemmeno in comune possano acquistare

(a) *Const.* P. *IV.* *Cap.* 2. §. 6. Stampa Cedrelli pag. 2.
(b) *Const.* P. *IV.* *Cap.* 2. §. 2. *& Declarat. in cap.* 2. Stampa Cedrelli, pag. 2. & pag. 44.

re diritto alcuno civile a qualunque bene ſtabile , ò rendita, o entrata diſpoſta per ſoſtentamento, o uſo qualunque della Società, ma che ſoltanto ſi contentino dell' unico uſo di quelle coſe , che la pietà de' Fedeli loro ſarà per donare ſolo a quella miſura però, che ſarà loro aſſolutamente neceſſaria: *Declarantes quod non ſolum privatim, ſed neque etiam communiter poſſint pro Societatis ſuſtentatione, aut* uſu , *ad bona aliqua ſtabilia, aut ad proventus , ſeu introitus aliquos, jus aliquod* civile *acquirere* (*a*). Giulio III. nel 1550. riconfermò la Religione , e dichiarò più ampiamente il di lei Iſtituto; ma dichiarandolo, come ſi eſprime? (*b*) *Voveant ſinguli & univerſi perpetuam paupertatem, ut non ſolum privatim, ſed neque etiam communiter* poſſint Profeſſi, *vel ulla eorum Domus , aut Eccleſia , ad aliquos proventus , reditus , poſſeſſiones , ſed nec ad ulla bona ſtabilia , præter ea, quæ opportuna erunt ad eorum uſum , & habitationem retinenda jus aliquod civile acquirere* (*c*).

Alle formali eſpreſſioni delle Regole , e delle riferite due Bolle approvative, è coerente pure quanto ſta ſcritto in altra Bolla di Pio V. del 1571. (*d*), ſiccome in un'altra di Gregorio XIII. del 1656. (*e*).

 Gre-

(a) *Bulla Regimini* 1540. Stampa Cedrelli, pag. 9.
(b) *Bulla Expoſcit* 1550. Stampa Cedrelli, pag. 11.
(c) *Vedi Conſt. P. IV. cap.* 2. §. 5. *ove ſi ſpiegano queſte parole.*
(d) *Bona ſtabilia* (ſi parla della Società) *poſſidere nequit, ſed incertis elemoſinis, Fideliumque largitionibus & ſubventionibus vivit*... Stampa Cedrelli pag. 15.
(e) *Stampa Cedrelli pag.* 17.

Gregorio XIV. poi comandò che sì fatte prescrizioni delle Regole non si potessero sotto qualunque pretesto e colore direttamente impugnare, cambiare, alterare, ec. (*a*); lo ch'è conseguente a quanto trovasi stabilito nella prima Generale Congregazione della Religione con i Decreti XV. (*b*) e XVI. (*c*) e così nella seconda Congregazione, spicando dal Decreto XXXIII., che quantunque il Concilio Tridentino avesse permesso ai Religiosi degli Ordini Regolari, fuorchè a'M. Osservanti ed a'Cappuccini, di poter, nonostante le loro Costituzioni, possedere beni immobili, rinunciò però la Società con pienezza di voti a questa dispensa, nell'assoluta determinazione di stare attaccatissima alle sue Regole (*d*).

In-

(a) Bolla del 1591. *Ecclesia Catholica &c.... Præcipimus, &c. ipsis Regularibus etiam dictæ Societatis Religiosis, nec dictæ Societatis Institutum, Constitutiones, aut Decreta vel ex eis quippiam, aut ex premissis omnibus articulum quemlibet, vel aliud quid supradicta concernes, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito colore, aut prætextu, directe vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa ea induci, curare, aut contra, vel præter ea, seu quævis alia ipsius Instituti substantialia agere &c.* Stampa Cedrelli pag. 18.

(b) Decreta primæ Congregat. General. Titulus 2. Decr. XV. *Prepositum fuit, & etiam an expediret ex Constitutionibus aliquid mutare. Et usum est, ac statutum eas firmas & ratas habendas esse, & etiam observandas, prout in Exemplari Originali P. N. Ignatii habentur.* Stampa Cedrelli 27.

(c) Decret. XVI. *Deinde non solum in universum non esse agendum sed nec particulatim de Constitutionibus substantialibus tractari; sed sine experimento, vel ratione clarissima nihil posse immutari.*

(d) Decreta secundæ Congregationis Anno 1565. Decret. XXXIII. *Cum Concilium Tridentinum Sess. 25. Cap. 3. de Regularibus, facultatem dederit omnibus Religiosis; exceptis Observantibus Minorum & Cappucinis habendi bona immobilia in*

co-

Incapace dunque la Società, incapaci i ſuoi Profeſſi che formano il corpo della medeſima d'ogni ſorta di poſſeſſo, di beni immobili d'ogni ſorta d'azione civile a ripeterli, i Giureconſulti, ed i Teologi hanno a tenore di tal maſſima recate le loro deciſioni. Orazio Mandoſio (*a*) dice: che in virtù delle Coſtituzioni i Profeſſi della Società, nè in particolare, nè in comune poſſono ritenere beni ſtabili o entrate annuali per qualunque titolo, ma ch'ella dee vivere in una eſtrema indigenza confidando ſolo in Dio, il quale di giorno in giorno le provvederà, come al paſto degli augelletti provvede. Il Giovannonio (*b*) ſcrive: I Geſuiti Profeſſi vivono in una Religione, che nè in univerſale, nè in particolare può poſſedere coſa veruna. Ella è morta civilmente, e riguardo agli atti civili tanto ſi conſidera come ſe non eſiſteſſe in natura. Quindi colla teſtimonianza del celebre Geſuita (*c*) Lodovico Molina conchiude, così ponendo per aſſioma generale:

Non

---

comuni, nonoſtantibus quibuslibet Conſtitutionibus eorum, propoſitum fuit Congregationi, an reſtringendo Sanctam Paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habendum bona immobilia in Domibus Profeſſorum quod ex Decreto Concilii prædicto nobis eſſet acquiſitum, & placuit magno conſenſu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti: & juxta noſtras Conſtitutiones & Vota, quæ poſt Profeſſionem emittuntur, Paupertatem in Profeſſis, ac ipſorum Domibus retineremus, & *ita* ceſſerunt totius Societatis nomine. *Stampa Cedrelli pag.* 29.

(a) *De Privileg. v.* Stampa Lazzari *pag.* 11.

(b) Giovann. Tit. de Fideicomiſs. & ſubſtitutionibus n. 7. *Quo vero ad ſecundum per ſolemnem illius Profeſſionem in Societate Jeſu emiſſam, incapaci ad acquirenda bona, tam in comuni, quam in particulari, habetur pro naturaliter mortuo ac in rerum natura non exiſtente.*

(c) Ludovicus Molina: *De Juſt. & Jure Tract.* 2. *Diſput.* 139. 140.

Non potest dici, quod haec venerabilis Religio (e la Religione appunto è l'erede istituita nel Testamento o Cedula Zucchi) *capere possit ex testamento, quia hoc modo possidere potest stabilia, & hoc modo deluderetur mens, & intentio institutorum Religionis & Summorum Pontificum*. Dopo tali premesse io conchiudo così: La Religione de' Gesuiti è istituita erede, e per nome di Religione, *maxime proprie*, in tutta proprietà, s'intendono i di lei Professi. Ma la Religione nè per titolo a lei comunicato da Professo particolare, nè per titolo competente alla generalità della Religione può o possedere, o domandare civilmente questa eredità senza violare le sue Regole, e deludere la mente de' Pontefici, che le hanno confermate. Dunque il testamento è reso caduco per l'inabilità dell' erede, e debbono succedere gli eredi oppositori ab intestato. Tal è la mia prima prova. Vengo alla seconda.

2. Se la Religione dell' Inclita Compagnia n'è incapace per le sue Regole statutarie, non lo è nientemeno, Principe Serenissimo, per una vostra legge sovrana. E qual è questa legge di cui l'Avvocato Avversario non ve n'ha dato alcun cenno? Ella consiste in un Decreto del Vostro Eccellentissimo Senato, emanato a 5. Novembre dell' anno 1619. cioè mentre i Gesuiti si trovavano esiliati da questo Stato. Cosa dice questo Decreto? „ Che per provvedere „ all' abuso, il quale riusciva anco con sprezzo del„ le Pubbliche deliberazioni, mentre molti Testatori „ avevano lasciato e lasciavano ne' loro Testamenti „ legati a' Gesuiti, alcuni liberamente, ed altri da „ esser loro dati se fossero tornati nello Stato stesso, „ fossero caduchi ed irriti e di nessun valore i lega„ ti già fatti, e quelli che in avvenire potessero

„ farsi

„ farsi ai detti Religiosi." (*a*) Quando nel 1656., cedendo la sovrana clemenza di Vostra Serenità alle istanze del Pontefice Alessandro VII. e del Re Cristianissimo, tornaste ad amettere i Gesuiti nel vostro Dominio restò forse abrogata la detta legge? Nel Decreto della remissione segnato a 19. Gennajo del detto anno si parla d'alcuni appuntamenti ed ordini da farsi, ma non in conto alcuno della abrogazione (*b*). Altri Decreti v' han posteriori, ed in essi si prescrivono regolamenti circa il numero de' Socj da ammettersi nello Stato, e rapporto ai Superiori, che si vogliono tutti Sudditi; ma in nessuno si vede rivocata la legge del 1619. Dunque quella legge sussiste, e rendendo essa caduche ed irrite tutte le testamentarie disposizioni, che potessero venir fatte in favore della Compagnia di Gesù, rende tale in conseguenza quella anche dell' Arciprete Zucchi; il perchè l' eredità che in essa si dispone è devoluta ai di lui successori ab intestato.

Ma si dirà: che quella porzione della Società, la qual' esiste nello Stato Veneto avendo ricevuto dopo la sua remissione beneficj per testamento, è forza dire, non avendo ella trovate opposizioni, che la remissione medesima abbia portato seco l' abrogazione della detta legge.

A questa proposizione, rispondo: Che per abrogare una legge ci vuole, a sentimento di tutti gli Autori più celebri in diritto, fra quali Grozio, Pufendorfio, un' altra legge formale che la dichiari abro-

ga-

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 71. Vedi *tutto questo Documento nella nostra seconda Lettera.*

(b) *Veggasi questo Decreto nel fine della nostra prima Lettera, come fu da noi tratto dalla Stampa* Cedrelli *a pag.* 71.

gata. Questa legge abrogatoria, rispetto a quella di cui parliamo, non c'è, nè mai è stata emanata: dunque la legge del 1619. sussiste in tutto 'l suo vigore. Di questo argomento eccone l' illazione. Stando la legge nel suo vigore come non mai abrogata, tutto ciò dunque che seguì contro la di lei disposizione, seguì d'abuso. Un abuso non distrugge una legge; la legge di cui si parla rende caduchi e nulli i testamenti che potessero venir fatti da Sudditi della Serenissima Repubblica in favore della Società; dunque per questa legge è caduco e nullo quello dell'Arciprete Zucchi.

Ognuno che soffra aggravio per un abuso il quale nasca dall'infrazione d'una legge, può riccorrere al Sovrano, affinchè come vindice delle sue leggi cessare lo faccia, riducendo nel tempo stesso entro i limiti de' loro doveri coloro che ne avessero abusato, e nell'abuso persistere volessero. Così fece il N. U. Giambattista Lazzari. Abusando i Gesuiti della legge suddetta non che delle loro Costituzioni, pretendevano quindi aver azione civile a pretendere in giudizio, e poter conseguire la pingue eredità di cinquecento mila Ducati della N. D. Faustina Lazzari Gussoni in cui erano sostituiti. Ma uno Spazzo di Laudo con 21. Voti li dichiarò incapaci; (*a*) locche porta una terza prova *ex abundanti* alla proposizione in massima da me stabilita.

3. Ma forse si dirà. Lo Spazzo di Laudo a favore del N. U. Lazzari decide la mancanza d'azione

(a) *Carte di contestazione della Causa Lazzari colla Sentenza contra i Gesuiti sono state date alle Stampe da Giuseppe Bettinelli in Venezia. Le principali erano inserite nella Stampa Cedrelli delle pag. 78. fin alle 91.*

ne, e l'incapacità d'una Casa Professa, qual è quella di Venezia: Dunque non si deve da quel sovrano giudizio desumere l' incapacità di succedere in tutto 'l corpo della Religione istituita dall' Arciprete Zucchi.

Rispondo: Per Religione della Compagnia di Gesù proprissimamente detta s' intende solamente il corpo e l' unione de' Professi: *Hujus nominis Societatis acceptio, & maxime propria Professos dumtaxat continet (a)*; Dunque se una Casa Professa, cioè una parte di Religiosi Professi è incapace di succedere, tanto più lo sarà l' intero corpo de' Professi medesimi.

Ad appoggiare questo argomento concorre tutto ciò che si è avanzato nella prima prova, cioè: che la povertà è muro e sostegno fortissimo della Religione; che questa Religione per la Bolla di Pio V. del 1571. è Mendicante; che i Professi che ne costituiscono il complesso debbono vivere di pure elemosine; che i loro voti sono diretti a sempre più ristringere essa povertà, e che appunto per tal oggetto rinunciarono alla dispensa fatta dal Concilio Tridentino a tutti gli Ordini Religiosi Mendicanti fuorchè a'M. Osservanti ed a'Cappucini di poter conseguire e ritenere beni immobili. La Società è dunque per tal conto alla condizione de' Cappucini: *Religiosi Societatis Jesu vivunt in altissima paupertate, & proinde sunt incapaces omnis generis bonorum tam in comuni, quarà in*

(a) *Const. cum. Declar. pars 5. cap. 1. Declar. in cap. 1.* Stampa Cedrelli pag. 47.

in particulari ad instar Cappucinorum (*a*). Se l'Arciprete Zucchi, in luogo della Religione della Compagnia di Gesù avesse lasciata la sua eredità alla Religione de' Cappuccini, potrebbe questa aver azione civile a pretenderla in giudicio, a conseguirla, ed a ritenerla? Ripugnerebbe il voto di povertà, ripugnerebbe la qualità dell' Ordine veramente Mendicante, ripugnerebbe il Decreto della Chiesa universale congregata nel sacrosanto Concilio Tridentino, che avendo accordato agli altri Ordini Religiosi Regolari Mendicanti aver Beni Stabili, essi M. Osservanti, ed i Cappuccini n'eccettuò. Ora la Religione della Compagnia rinunciando alla dispensa del Concilio Tridentino, si ridusse in questo alla mendicità istessa de' Cappuccini: dunque ella è similmente incapace della successione nell' eredità dell' Arciprete Zucchi, e non può aver titolo per conseguirla, nè azione civile per domandarla.

Ma viene opposto: Che se anche fosse incapace la Religione della Compagnia per se stessa, non però lo deve essere per la ragione, che il beneficio a lei lasciato è tutto diretto ed applicabile ad un Collegio della medesima da fondarsi; e ben si sà che i Collegj possono aver rendite, possessioni e censi. Quà la voglio cogli Avversarj. Veggiamo il punto della disposizione, e poi ne verremo all'esame.

I I.

Lascia dunque l' Arciprete Zucchi la sua eredità alla

(a) *Clement. Exivit de V. S. §. ad hæc Saiban. Resol. Forens. Cent. 2. cap.* 162. Vedi Stampa Lazzari p. 39.

alla Religione della Compagnia *affine ed effetto*, (egli dice) *di fondare in questa Città o Distretto di Bergamo un Collegio di que' esemplarissimi Religiosi, che colla solita lor pietà Dottrina e zelo s' impieghino nella spiritual coltura delle anime, nella educazione ed allievo della Gioventù, e negli altri ministeri proprj del loro Istituto a vantaggio della Città o Distretto.*

Questa disposizione porta dunque, che tale Collegio di sì esemplarissimi Religiosi debbasi stabilire in Bergamo, o suo Distretto: Ma questa Città ha leggi convalidate da un giudicio Sovrano, che fermano la non ammissione d' essi esemplarissimi Religiosi perchè vi fondino Case o Collegj: Dunque la disposizione dell' Arciprete Zucchi che tende all' ammissione d' un Collegio ec. essendo contra esse le leggi, è conseguentemente caduca, irrita e di nessun valore.

Gli Avversarj potrebbero non ammettere la minore e la conseguenza di questo argomento, dicendo: Che la Parte presa nel Consiglio Civico della Città a 26. Marzo del 1729. e laudata da Vostra Serenità, porta soltanto, che rivocato l' assenso altre volte conceduto ai Gesuiti di stabilirsi in Bergamo, non possa ulteriormente prestarsi sennon in virtù d' altra Parte presa con le strettezze dei quattro quinti dei voti. E' difficile che possa passare questa Parte con tai strettezze; ma non è impossibile; *può il Signore*, com' esprimesi l' Arciprete Zucchi nella sua Cedula *aprirne la strada*; può il Signore togliere l' impossibilità, che nasce dalla condizione colla quale dev' essere ella proposta. Ma se questa impossibilità sia tolta, ecco il caso dell' esecuzione della testamentaria disposizione, di cui si tratta; Dunque se può nascere questo caso, implica contraddizione il dirsi

ch'

ch' essa disposizione sia caduca irrita, e di nessun valore. Vane speranze! Ma pur sopra queste vane speranze veggiamo qual discorso potrebbon' eglino formare nell' intento in cui siamo di sciorre tutte le obbiezioni circa il punto che da noi si sostiene, e di assicurare il Giudice intorno la sentenza che dee proferire.

Ecco l'obbietto: Abbenchè la Religione della Compagnia sia stata dall' Arciprete Zucchi istituita erede universale, deve però ella applicare tutte le rendite dell' eredità a beneficio d' un Collegio da fondarsi in Bergamo, ond' è lo stesso come se in luogo della Religione fosse istituito erede un suo Collegio. Ora se vero è che i Collegj della Compagnia ponno essere istituiti eredi, e possedere beni ed entrate; dunque mai si potrà dire caduca l' istituzione dell' erede Zucchi per togliere al Collegio beneficato della Compagnia l' eredità lasciatagli, ed aprire il caso dell' intestata successione.

Rispondo primieramente. Altro è istituir erede o disporre beni a favore d' un Collegio della Compagnia, ed altro è aver istituita in vera e diretta erede la Religione con obbligazione alla stessa, o per l' effetto ch' ella debba fondar un Collegio, o applicare ad esso le rendite dell' eredità lasciatale. Quand' anche potesse aver luogo la prima istituzione, non potrà certamente procedere la seconda disposizione, quale siccome necessariamente porta la proprietà dell' ereditario patrimonio nell' erede principale e diretto, così ancora esige nell' erede medesimo quel diritto e capacità che non ha di conseguire per adempier poi agli oggetti della propria istituzione. Non c' è passo nelle Costituzioni Gesuitiche, e nelle Bolle approvative, che accordi a Professi, alle Case Professe, o alla

Re-

Religione in corpo, proprietà o azione civile per beni ed entrate. Per i Professi, Case Professe, o Religione in corpo procede sempre la medesima legge, e regola generale inalterabile dell' Istituto di S. Ignazio rispetto ad una povertà evangelica, e ad una vera professione mendicante, e dove tal regola venga eccezionata riguardo ai Collegj della Religione, a' quali è permesso d'aver beni, ed entrate pegli oggetti che in proseguimento si osserveranno, troverassi sempre figurata ogni proprietà d' essi beni ed entrate direttamente ed in testa de' soli Collegj, come loro dote destinata per l'unico sostenimento degli alunni della Società studenti ne' medesimi. *Possit tamen Societas habere Collegia habentia reditus & possessiones usibus & necessitatibus Studentium applicandas*. Così parlano le Bolle dei Pontefici Paolo III. e Giulio III., e così spiegano le sopracitate Costituzioni, e l' Esame Generale. La Religione non ha che la sopraintendenza, il governo, e l'amministrazione de' Collegj (*a*) senza la proprietà e posseso de' beni stessi loro accordati per dote e mantenimento, a somiglianza d' un Tutore, o Proccuratore d' un pupillo, o d' un mentecato, e come una Presidenza d' un Conservatorio, o d'uno Spedale. Siccome dunque la proprietà de' rispettivi beni è tutta del pupillo, del mentecato,

(a) *Retenta penes Præpositum & Societatem omnimoda gubernatione seu superintendentia super dicta Collegia, & prædictos Studentes, quo ad Gubernatoris, seu Gubernatorum, ac Studentium electionem, ac eorundem admissionem & correctionem, eruditionem, victus, vestitusque eis ministrandi modum, atque aliam omnimodam gubernationem regimen, ac curam*: Bulla Pauli III. Regimini. *Stampa Cedrelli pag.* 10.

del Conservatorio, e dello Spedale, così n'è lo stesso riguardo a Collegj Gesuitici. Ed ecco che all'assumere non già la proprietà ma la presidenza appartiene quel passo delle Costituzioni, che l' Avvocato Avversario ha messo tronco e mutilato in limine della prima prova della sua immaginaria tesi. *Possessionem Collegiorum cum rebus temporalibus, quæ ad ipsa spectant capiet Societas*,.... (vi va dietro subito) *& Rectores, qui ad id munus conveniens habeant talentum, constituet; qui* curam suscipiant conservandi, atque administrandi *res ipsorum temporales, ac provideant necessitatibus tam materialis edificii, quam Scholarium, qui in ipsis Collegiis degunt; eorumque, qui disponantur, ut ad illa admittantur; atque eorum etiam, qui extra Collegia gerunt eorum negotia. Totius vero administrationis ratio Rectoribus constet; ut eam reddere quando, & cui per Præpositum Generalem constituetur possint. At Generalis cum nec in suum, nec in ullorum consanguineorum suorum, nec in Professæ Societatis usum bona temporalia Collegiorum possit convertere*, eo putius se se in eorum superintendentia *ad majorem gloriam & servitium Dei gerere poterit* (*a*). Ora se così è, resterà dunque sempre caduca quella istituzione proprietaria d'erede diretto, com'è quella dall' Arciprete Zucchi la quale mette in testa d' un erede incapace la proprietà del patrimonio ereditario, nè un tal erede potrà certamente abilitarsi ad adempiere le incombenze addossategli coll'impiego de' beni ed entrate ereditarie (qualun-

---

(a) *Constit. cum Declar.* 4. *par. cap.* 2. Stampa Commiss. *pag.* 12. *& seg. n.* 5.

lunque sia l'uso da farsene), quando non può ricevere e conseguire l'eredità stessa, massimamente con una veste d'erede, che non ha, nè può avere sotto qualsivoglia pretesto.

Rispondo in secondo luogo: Che molto meno potrà la Religione della Compagnia di Gesù conseguire l'eredità dell'Arciprete Zucchi se anche l'oggetto della sua istituzione, qual è il Collegio da fondarsi in Bergamo si convinca ugualmente incapace a succedere, quand'anche fosse stato propriamente e direttamente istituito erede lui stesso.

La dimostrazione risulterà dalla discussione in cui entro immediatamente. Ella non sarà indegna dell'attenzione della Serenità Vostra, poichè potrà condur ella a riflessioni assai importanti per oggetti anche fuori della Causa presente. Veggiamo in primo luogo a qual fine tenda l'Istituto della Compagnia. *Non solum* (dice la Regola) *saluti & perfectioni propriarum animarum vacare, sed impensæ in salutem ac perfectionem proximorum incumbere* (a). Cosa s'intende per atti di carità verso il prossimo? Pubbliche predicazioni, lezioni ed ogn' altro ministero della parola di Dio; spirituali esercizj, e letture, istruzione agli ignoranti ed ai fanciulli nella Dottrina Cristiana e nella pietà, confessioni, amministrazione di Sagramenti, lo che porta anche la celebrazione di Messe, e quant' altro possa appunto santificare il prossimo. Tal è la spiegazione, che dell'adotto passo dell'Istituto ne reca la Bolla di Giulio III. *Regimini* ap-

(a) *Primum ac generale Examen*, Stampa, Cedrelli pag. 7, n. 3.

provativa dell' Istituto: „ Quicumque, *vi si dice*, in
„ Societate nostra, quam Jesu nomine insigniri cu-
„ pimus; vult sub Crucis vexilo Deo militare, &
„ soli Domino, ac Ecclesiæ ipsius sponsæ sub Ro-
„ mano Pontifice Christi in terris Vicario, servire;
„ post solemne perpetuæ castitatis, paupertatis & o-
„ bedientiæ votum; proponat sibi in animo se par-
„ tem esse Societatis, ad hoc potissimum institutæ;
„ ut ad fidei deffensionem & propagationem & pro-
„ fectum animarum in vita, & Doctrina Christiana
„ per pubblicas prædicationes, lectiones, & aliud
„ quodcumque verbi Dei Ministerium, ac Spiritualia
„ exercitia, puerorum ac rudium in Christianismo in-
„ stitutionem, Christi fidelium in Confessionibus au-
„ diendis, ac cæteris Sacramentis administrandis spi-
„ ritualem consolationem præcipue intendat &c. (a)"

Se quì esser potesse l' Arciprete Zucchi io vorrei domandargli se formando il suo legato abbia inteso che tutte queste cose avessero ad esercitarsi da Gesuiti supposto il loro stabilimento in Bergamo? Sì mi risponderebbe; qual dubbio può esservi? la mia Cedula parla chiaro. La fondazione da me prescritta è
„ ad effetto, ch' essi esemplarissimi Religiosi colla
„ loro solita pietà, dottrina e zelo s' impieghino nel-
„ la spirituale coltura dell' anime, nell' educazione ed
„ allievo della gioventù, e negli altri ministeri dell'
„ Istituto, cosicchè per mezzo delle loro indefesse
„ fatiche partecipi la Città e distretto di Bergamo
„ l' ubertoso frutto delle celesti benedizioni. " Ora io dico, che se per tutti questi oggetti ha l' Arcipre-

te

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 11. *e* 12.

te Zucchi istituita erede la Società d' ogni suo avere, ella trovasi in una assoluta incapacità di riceverlo, poichè tutti quelli che vivono sotto la di lei ubbidienza non possono per essi oggetti accettare alcun dono o mercede e tanto meno rendite provenienti da beni stabili. „ Omnes (*tal è il tenore delle Co-*
„ *stituzioni*), qui sub obedientia sunt Societatis, me-
„ minerint se gratis dare debere, quæ gratis accepe-
„ runt, nec postulando, nec admittendo stipendium,
„ vel eleemosynas ullas, quibus Missæ, vel Confes-
„ siones, vel prædicationes, vel lectiones, vel visi-
„ tationes, vel quodvis aliud officium ex iis, quæ
„ Societas juxta nostrum Institutum exercere potest,
„ compensari videatur, ut sic majori cum libertate
„ possit & prossimorum ædificatione in Divino ser-
„ vitio procedere (*a*). “

Ma risponderassi: I Collegj, per le Costituzioni, sono capaci d'eredità, e possono avere rendite, e censi, Io lo concedo. Dunque, si ripiglia, l' Arciprete Zucchi avendo disposto del suo avere per la fondazione d' un Collegio, lo ha disposto in favore d'un erede capace.

Nego la conseguenza distinguendo. Se l' Arciprete Zucchi avesse disposto delle sue facoltà per la fondazione d'un Collegio a norma delle Costituzioni di S. Ignazio, cioè ove si dovessero allevare i Giovani Studenti vestiti già dell' abito Gesuitico, la sua disposizione sarebbe ammissibile come in favore d' un erede capace: Ma la disposizione contempla un Collegio senza quest'oggetto, ed all' incontro con tutt' i pesi d' una Casa Professa, cioè ove si abbia ad esercitare tutti i ministerj

 dell'

(a) *Const. Cap.* 11. *T. F.* Stampa Cedrelli pag. 4.

dell' Istituto, pei quali non è ammissibile premio alcuno o ricompensa, cioè a dire un Collegio spurio e contro le Costituzioni; Dunque ha egli mal disposto, e quindi è caduca la disposizione, comecchè contempli un erede incapace.

La dilucidazione della proposizione maggiore dell' argomento proverà la minore, e torneremo sempre alla stessa conseguenza, come ad un corollario del nostro generale teorema.

L' istituzione de' giovanetti secolari, detti in linguaggio delle Costituzioni *Esterni*, o *di fuora*, la quale nella prima aurea età della Compagnia riducevasi all' insegnamento della Dottrina Cristiana, del Catechismo, e di altre divozioni, benchè dipoi siasi estesa fin alle scienze, sempre però entra nel numero dei ministerj dell' Istituto, o in uno di quegli esercizj fruttuosi, ne' quali i Religiosi Gesuiti s' impiegano, gratuitamente travagliando nella vigna del Signore. Indifferentemente però vi si applica sì nelle Case Professe, come ne' Collegj. Ma l' istituzione vera, essenziale, legittima dei Collegj, e quali da S. Ignazio per tali si riconoscono, riguarda l' allievo de' giovani che hanno vestito l' abito Gesuitico; e perciò forniti di rendite sufficienti al mantenimento d' essi giovani nominati *Scolastici* o *Studenti* e de' loro Maestri, nell' oggetto, che liberi da ogni cura, e senza distrazioni possano con tutt' il fervore a' loro studj applicarsi.

Tal è la caratteristica de' Collegj prescritti da esso Santo Istitutore, e per veder se sia vero basta scorrere il capo 20. del libro 3. della di lui vita scritta dal P. Ribadeneira, nonchè il capitolo 7. del libro 4. di quella che compose il P. Bartoli, siccome quanto ne dice l' Orlandino nella sua Storia della Società. A cagione di brevità riferirò soltanto la testimonianza di

di quest'ultimo Scrittore: „ Tenendum est, *dice*,
„ inter Collegia Societatis, & Professorum Domos
„ indicatum discrimen, quod in Domibus plerumque
„ degunt, qui sine disciplinis appoxite proximorum
„ utilitatibus plerumque serviunt, & liberali homi-
„ num misericordia nullis redditibus sustentantur.
„ Nullas enim non modo privatas, sed ne comunes
„ quidem fortunas stabiles, fundatasque vel habent
„ vel habere possunt, ac ne Collegiorum quidem ju-
„ vari subsidiis .... In Collegiis autem varia litte-
„ rarum eruditione *juvenes nondum pubblici aut so-*
„ *lemnibus devicti votis*, quamvis vere, ac proprie
„ Religiosi sunt excoluntur; quorum accuratæ disci-
„ plinæ ne quid inferat moræ quotidiana mendicitas
„ pastus sapienti consilio constitutum est, ut annuis
„ ea fructibus, & proventibus gaudeant. Sunt igi-
„ tur in Societate Collegia *suis* alendis excogitata
„ discipulis, non iis, qui *disciplina percepta*, coopta-
„ tique in gradum *proximis toti vacant*. " (a) Ve-
diamo se a tale testimonianza siano consentanee le
Costituzioni e le Bolle de' Papi che le approva-
rono..

Che quando in esse Costituzioni di S. Ignazio si
parla de' Collegj, sempre s'intenda parlare di que'
che servono all'allievo dei giovani alunni alla Socie-
tà, cioè dei Scolastici, è chiaro non solo per quanto
sta scritto nel Proemio della quarta parte d'esse Co-
stituzioni colle Dichiarazioni, nel titolo de *Regulis
Rectoris*, ed in quello che porta in fronte *Regulæ
Procuratoris* ma in moltissimi altri luoghi ancora.

I 4 Baste-

(a) *Hist. Societ. Lib. VI. n. 64.*

Basterà per tutti quì riportare, a cagione di brevità, un passo dell' Esame generale: *Et quamvis habeat Societas Collegia & Domos Probationis reditibus dotatas* ad Scholasticorum substentationem, antequam in Societatem Professam, vel Domos recipiantur, *non possint tamen hujusmodi reditus ad usum alium applicari* (*a*).

Coerrentemente a codesta legge statutaria della Società parlano le Bolle Pontificie di Paolo III., di Giulio III. e di Gregorio XIII. *Ascendente Domino*, ch'è del 1584. Per ognuna anche di queste riporterò, riguardo al punto di cui si tratta, il contesto di quella di Giulio III. *Exposcit*, *&c.* secondo la italiana versione fattane dal P. Ribadeneira (*b*). *Ma perchè*, vi si dice, *le Case che Dio ci darà, avranno da essere destinate per travagliare nella sua Vigna ajutando i prossimi, e non per esercitar gli studj; e perchè pare dall' altra parte cosa assai conveniente, che alcuni giovani, ne' quali si vede divozione, e buon ingegno per apparar Lettere, si apparecchino per essere Operarj della stessa Vigna del Signore, e siano come Seminario della Compagnia Professa; vogliamo ch' essa possa per la comodità degli studj tener Collegj de' Studenti in qualsivoglia luoco, dove alcuni per lor divozione si movessero ad edificarli, e dotarli.... E questi tali Collegj possino aver entrate, censi, e possessioni, de' quali vivino, e si sostentino gli Scolari, lasciando al Preposito, ovvero alla Compagnia tutto il go-*

verno

(a) *Examen Generale Cap.* 1. §. 4. Stampa Cedrelli, pag. 8.
(b) *Inserita trovasi nella vita da lui scritta di S. Ignazio dell' Edizione de' Gioliti* 1586. Stampa Cedrelli, pag. 19.

vorno e sopraintendenza de' detti Collegj e Studenti (*a*).

Questi sono i veri Collegj della Società, quelli che possono avere dotazioni e rendite; rendite da non potersi convertire in modo alcuno e beneficio delle Case, o de' Professi (*b*), ma soltanto destinate a provvedere del puro necessario i Studenti Gesuiti.

Essi Collegj comecchè istituiti ad *Scholastica studia exercenda*, non hann' a ripetere la loro fondazione da una dote che imponga ad essi obbligazioni di qualunque dei ministerj dell' Istituto; da que' ministerj che gratuitamente si esercitano nelle Case Professe, le quali perciò nella Bolla già citata di Giulio III. si caratterizzano per quelle, che hann' ad operare nella Vigna del Signore: *ad operandum in vi-*

(a) Eccone il testo latino: *Quia tamen Domus, quas Dominus dederit ad operandum in vinea ipsius, & non ad a Scholastica studia exercenda erunt; cum valde opportum fore alioquin videatur, ut ex juvenibus ad pietatem propensis, & ad literarum studia tractanda idoneis, operaris eidem vineæ Domini parentur qui Societatis nostræ etiam Professæ, velut quoddam Seminarium existant, possit Professa Societas habere Collegia, ubicumque ad ea construenda & dotanda ex devotione aliqui movebuntur... quæ Collegia possint habere redditus, census, seu possessiones usibus, & necessitatibus Studentium applicandas, retenta pœnes Prepositum, vel Societatem omnimoda gubernatione...* Stampa Cedrelli, p. 12.

(b) *Non possunt tamen hujusmodi reditus in usum alium expendi nec domus Professorum, nec aliquis eorum, aut etiam Coadjutorum eisdem uti poterit.* Examen Cap. 1. §. 4. *Stampa Cedrelli, pag.* 8. 4. Così la Bolla di Paolo III. *Regimini*; così quella di Giulio III. *Exposcit*; così l' altra di Gregorio XIII. *Ascendente Domino*; Così le Dichiarazioni nel Cap. 2. delle Costituzioni part. 5. e par. 6. §. D. *Stampa Cedrelli, pag.* 50. e 5..

vinea Domini. Che però *in Collegiis Societatis nec curæ animarum, nec obbligationes ad Missas celebrandas, nec alia hujusmodi admittentur, quæ a studiis distrahere admodum, & in ea quæ in illis ad Divinum obsequium quæruntur impedire solent* (*a*). Così stà scritto nel Capo II. §. 4. della quarta parte delle Costituzioni, e nel Cap. VII. §. 3. (*b*) trovasi notato in oltre: *Cum tam proprium sit nostræ professionis nullum temporale præmium accipere pro spiritualibus Ministeriis in quibus juxta nostrum Institutum in proximarum auxilium occupamur, non convenit ullam Collegii dotationem admittere, per quam ad dandum Concionatorem, aut Confessarium, aut Lectorem aliquem Theologiæ Societas obligetur*. Le Dichiarazioni sopra questi due Capi non disentono in conto alcuno dal testo (*c*); e relativo alle medesime è il tenore del Decreto LXXIV. della prima Generale Congregazione dell'Ordine tenuta nel 1558. (*d*), non che la formola dell' accettazione de' Collegj stabilita dal P. Lainez nella Congregazione seconda del 1565. (*e*) Nel primo dicesi, che per la fondazione de' Collegj *non est agendum de obbligationibus vel pactis*, e nell' altra, ehe deve farsi *libere & absque conditione*. La Città di Perugia soleva dare per una certa pubblica Lettura di umane Lettere esercitata da un Gesuita cento monete d'oro ogn' anno al Collegio della Compagnia in essa Città esistente. Francesco To-

(a) *Stampa Cedrelli*, *pag*. 43.
(b) *Stampa Cedrelli*, *pag*. 45.
(c) *Stampa Cedrelli*, *pag*. 44. *e* 45.
(d) *Stampa Cedrelli*, *pag*. 33.

Toledo proponeva di fondare un Collegio in Oropesa Città della Spagna, ma con questo, che fosse obbligato ad aver cura d'uno Spedale d'infermi, ed ad istruire una Casa di Fanciulli nella Dottrina Cristiana. Nella detta seconda Congregazione col Decreto XIII. fu deliberato di non accettare la esibita fondazione (*a*), e col Decreto XXIV. venne fermato di non ricevere più in avvenire le cento monete d'oro per la detta pubblica Lettura che da Perugini si sborsavano. (*b*)

Il fin quì detto dimostra, se mal non m'appongo: 1. Che la istruzione della gioventù secolare, o degli esterni, estesa dalla Dottrina Cristiana fin poi agli erudimenti nelle umane lettere, entra in uno dei ministerj proprj dell'Istituto, e di que' per cui non può ricevere nè premio, nè mercede. Il ricusato dono che da Perugini facevasi al Collegio Gesuitico nella loro Città stabilito, n'è pruova. 2. Che quantunque sia vero, che agli Esterni venga fatta scola ne' Collegj coll'occasione degli studj che vi si tengono, la fondazione però degli stessi non riguarda gli esterni medesimi in conto alcuno, ma solo ed espressamente i Scolastici che vestito han già il sajo Gesuitico. 3. Che cotal fondazione di siffatti Collegj dev'esser libera, e senza gravami. 4. Che fra questi gravami v'entra non solo, la cura delle anime, il dare un Confessore, un Predicatore, un Teologo, e gli altri ministerj proprj dell'Istituto, fra cui anche quello d'istituire la gioventù secolare o degli esterni quan-

(a) *Stampa Cedrelli, pag.* 31.
(b) *Stampa Cedrelli, pag.* 31.

quando sia apposta per condizione della fondazione; istituzione, come ho detto, che dalla dottrina Cristiana è trascorsa fin alle scienze, onde vedesi promiscua e alle Case Professe, e ai Collegj. La fondazione proposta dal Toledo e non accettata perch'eravi annessa appunto tal condizione, lo fa conoscere.

Dopo tutte queste nozioni fingiamo adesso, che un Testatore lasciasse tutta la sua eredità per la fondazione e dotazione d'un Collegio caricato di tutt' i detti gravami. Sarebbe egli ammissibile? No certamente, perchè un Collegio gravato implicherebbe una contraddizione formale colle Costituzioni, e colla mente del Santo Patriarca che le dettò. Il Collegio disegnato dal Arciprete Zucchi nella sua Cedula, è caricato non solo di tutti questi gravami, ma di più egli contraria ancora diametralmente il vero oggetto della istituzione de' Collegj, ch'è lo Studentato Gesuitico, essendo ordinato per la pura educazione della gioventù secolare della Città o distretto di Bergamo; Collegio spurio, ed ente indefinitibile stando alla Regola, ed alle Bolle Pontificie approvative della medesima. Dunque il Collegio (siamo sempre alla stessa conseguenza) quale ha inteso l'Arciprete Zucchi che sia fondato e mantenuto colla sua eredità, non è ammissibile nè in Bergamo, nè in alcun' altra Città del mondo. Dunque cade anche per tal parte l'istituzione del suo legato, e restando la sua eredità come indisposta, segue ella la prescrizione delle leggi in beneficio dei legttimi eredi ab intestato.

Io veggio gli Avversarj che si contorcono a cotesta conclusione; ma ne capisco la ragione, e comprendo le loro obbiezioni. Tutti i Collegj, dicon egli-

no,

nò, dello Stato Veneto, e la maggior parte degli altri della Società, che si trovano difusi pel mondo, sono senza Studentato, ed in vece vi si attende ad allevare ed istruire la gioventù secolare, esercitandovisi ancora tutti gli altri ministerj spirituali dell'Istituto, e nonostante posseggono e godono tutti indifferentemente beni ed entrate copiosissime. Dunque non è ammissibile la distinzione, che s' introduce sul testamento Zucchi, e basta, che il beneficio dell'istituzione abbia in vista un Collegio de' Gesuiti, qualunque sia egli, perchè abbiasi a considerarlo capace di conseguire il beneficio stesso.

Rispondo. Qualsivoglia Collegio che non sij della natura e specie, che le Costituzioni e Bolle Pontificie dichiarano capace di posseder beni ed entrate, avrà sempre conseguito, e possederà sempre abusivamente, e contro le leggi fondamentali, e invariabili dell'Istituto della Religione. Un abuso; o sia consuetudine contraria alle leggi non può portare veruna prescrizione distrutiva delle leggi stesse. Dunque i Collegj, che senza studentato de' nuovi alunni Gesuiti possegono entrate; tanti Collegj ove solo si educa la gioventù Secolare, ed ove unitamente si esercitano i ministerj dell' Istituto stesso, sono Collegj abusivi, contrarj alle leggi, e perciò assolutamente incapaci di quelle eredità, dotazioni, ed entrate che godono.

Che di fatti l' ammissione di tali Collegj sia figliuola del solo abuso introdotto ed autorizzato da Gesuiti in onta delle loro proprie Costituzioni, delle Bolle Pontificie, e col vantaggio d'avere in passato sempre occultate al mondo secolare ed ai Sovrani le Costituzioni medesime, chiara se ne vede la prova in due Decreti l'undecimo e il diciotesimo della sesta Congregazione Gesuitica nata sotto il famoso

Ge-

Generale Claudio Acquaviva nel 1608., tempo della loro proſcrizione da queſto Sereniſſimo Dominio. Queſt' ultimo Decreto, Sereniſſimo Principe è quegli ſopra cui l' Avvocato avverſario ha fondata la conclusione della ſua prima prova, e veramente egli è il grande atlante che ſoſtiene ogni ragionamento ed ogni preteſa in favore di coteſti ſpurj ed abuſivi Collegj, i quali ogni Sovrano ſarebbe autorizzato a diſtruggere in un momento, e contro cui ogni ſuddito, ogni famiglia potrebbe pretendere le proprie ſoſtanze da eſſi illegittimamente conſeguite e tenute. Io mi avvanzo a provarlo, e la prova ſervirà a dimoſtrare la caducità della Cedula dell' Arciprete Zucchi anche per quella parte, ove preſcrive, che non eſſendo eſeguibile in Bergamo la ordinata fondazione, „ i prodotti e frutti di qualun„ que ſorte eſſer ſi ſiano, che di anno in anno ſi „ ricaveranno dalla ſua eredità, vengano applicati „ e ſpeſi a beneficio ed utilità di quel Collegio del„ la ſteſſa Religione, poſto però ed eſiſtente nel di„ ſtretto o Dominio di queſto Stato, che ſarà da „ Superiori della Compagnia a quell' effetto ſcelto e „ deſtinato. (*a*)

III.

Mentre la Compagnia era ancora naſcente, l' amore della novità, e 'l buon odore delle di lei virtù induceva molti ne varj paeſi del Criſtianeſimo a fondarle e dotarle a gara ſtabilimenti e Collegj; ma la Com-

---

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 114. *e* 115.

Compagnia ancora nascente non poteva spedire subito alunni suoi per essere allevati in questi Collegj, onde accontentavasi d'inviare da pertutto Precettori, che ammaestrassero intanto gli esteri fino a che potesse avere Studenti suoi. Questi Precettori però vivevano d'elemosine, nè participavano riguardo al vito e vestito del beneficio delle rendite de' Collegj se non dopo perfezionati o riempiuti d'essi Studenti alunni dell'Ordine. Ma gli uomini di qualunque integrità, che si vogliono, non mantengono il più delle volte il primiero vigore del loro nuovo Istituto. Alcuni di loro, induggiandosi la perfezione de' nuovi stabilimenti, cominciarono ad avvalersi in uso proprio delle rendite destinate alla erezione de' Collegj. Sopra questo disordine, il quale nacque da una casuale necessità, e che dipoi molto crebbe, il P. Lainez, secondo Generale della Compagnia, vi chiuse gli occhi. Non però così S. Francesco di Borgia, che al Lainez successe nel Generalato. Egli lo vidde, e cercò d'estirparnelo. Adunque nella seconda Congregazione tenuta l'anno 1565. sotto di lui restò definito col Decreto LXXI. „ Si qua Collegia sint
„ hactenus absque sufficienti donatione fundata, in
„ quibus Nostri nec legant nec Scholasticos alant;
„ poterunt tamen illa hac ratione retineri, si ex fru-
„ ctibus, videlicet eorum per publicam aliquam per-
„ sonam conservatis, detur opera ut plene funden-
„ tur, quemadmodum de Collegio Majoricensi potest
„ dici. Nostri tamen interim bonis illis non utan-
„ tur, sed ex eleemosynis vivant, ac simul dent
„ operam ut prædicta Collegia sufficienter etiam aliun-
„ de dotentur. " (*a*)

Ma

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 32.

Ma il rilassamento era già insorto nell' Ordine; quel rilassamento che portando soverchiamente sull' affezione per i beni temporali, dava motivo di lamentanze al detto Santo, come appare da una sua lettera, e di pensarne alla riforma. La saggia ordinazione circa i Collegj, non restò inviolata; e conoscendo il di lui successore Everardo Mercuriano che con essa veniva a perdere la Società molto della sua grandezza, volle eluderla, facendo che nella terza Congregazione tenuta del 1573. si decretasse che l' affare de' Collegj stessi fosse rimesso alla decisione del P. Generale, ch' è quanto dire alla libertà di poter ritenere l' abuso, e derogare alle Costituzioni di S. Ignazio. Ecco il Canone in essa Congregazione stabilito: „ Collegia, in quibus propria Collegio„ rum munia non exercentur, vel quia inchoata „ quidem, sed non plene constituta sunt, vel quia „ ædificandi necessitas non patitur nostros legere, „ nec Scholasticos illic ali; Præpositus Generalis ju„ dicabit, an, & quamdiu ex eleemosinis, vel ex „ redditibus vivere debeant; & faciet quod in Do„ mino expedire judicaverit. " (a)

Voi già avete inteso, Principe Augusto, che Decreti delle prime Congregazioni della Società, che Bolle Pontificie espressamente comandano che nulla si tocchi nelle Costituzioni sia per interpretarle, diversamente dal senso vero che offrono, sia per cangiarle. Hann' a rimanere sempre pure, sempre inviolate, e quali il Santo Patriarca dettolle. Ora però coll' accennato nuovo Decreto, eccole, rapporto all' ogget-

(a) *Stampa Cedrelli pag.* 35.

oggetto dell' iſtituzione de' Collegj , meſſe in balia dell' arbitrio d' un particolare . Qual verſatilità è queſta mai ! Ma queſto è un nulla . Il rilaſſamento nell' Ordine va ognor più ingigantendoſi, e nel tempo del Generale Acquaviva trovavaſi al colmo. Allora viveva il celebre P. Mariana ; allora egli ſcriveva quel libro, che tanto ſpiace a' Geſuiti , intitolato : *De morbis Societatis , & de eorumque remediis*. Fra queſti mali della Società egli annovera anche *il cambiamento delle Coſtituzioni di lei , e ciò ſenza autorità alcuna , e contra il ſiſtema dal Santo Fondatore ideato ; coſicchè nel popolo inſorgendo alta cagione di ſcandalo, procedevane la perſecuzione e mormorazione , che contro i Socj ſi era moſſa, perchè troppo rivolti ed attenti alla propria utilità .* (*a*)

A giuſtificare l' aſſerzione del Mariana io aduco in prova primieramente il tenore del Decreto XI. della Congregazione ſeſta , ſotto il detto Acquaviva tenuta. Con eſſo ſi abilitò la Congregazione a trattare, e a far novità anche circa le Regole ſoſtanziali dell' Iſtituto , purchè la deliberazione , o ſia il Decreto novativo ſi faceſſe con due terzi de' voti (*b*) , e ciò nonoſtante che per i Decreti delle prime Congregazioni , per la formula generale , e per le Lettere Apoſtoliche proibito foſſe

K eſpreſ-

(a) *Quam multæ Conſtitutiones fuerunt mutatæ , & quidem , quod pejus eſt , nulla cum auctoritate .* Cap. 15. *Leges noſtræ maxime autem Regulæ mutatæ ſæpius fuerunt .* Corpus Societatis *ex toto contrarium eſt ei , quod Fundator noſter Ignatius imaginatus ſibi fuerat , ac formaverat . Homines ſcandalizantur , murmurant , noſque inſectantur non aliam ob cauſam , quam quod adeo ſingulares & propriæ utilitati deditos vident* Cap. 19.

(b) *Stampa Cedrelli pag.* 37.

espressamente di metter mano nelle cose sostanziali dell' Istituto.

Dopo questo preparativo, ecco segnasi l' altro gran Decreto XVIII., che dando di cozzo contro le Costituzioni medesime e le Bolle Papali, sotto i pretesti più frivoli e ridicoli rovescia del tutto l' oggetto della istituzione de' Collegj. Tollerate, Principe Serenissimo, che per intero vi riferisca questo Decreto, e soffrite che un vostro Suddito fedele vi ponga sotto gli occhi ciò, che i Gesuiti giammai osato avrebbero di farvi conoscere in tutta la sua estensione.

„ Præpositum fuit in Collegiis, quæ hactenus mul-
„ tiplicata sunt, ubi *Studentium Nostrorum Semina-*
„ *ria* actu non sunt, an licite retineri possent; &
„ quid remedii esset adhibendum, cum ex *Constitu-*
„ *tionibus*, *& Litteris Apostolicis constare* videatur,
„ *redditus* in Collegiis, & Domibus Probationis ad
„ *Seminaria Nostrorum Studentium* esse concessos. Et
„ cum perpensis plurimis locis Constitutionum, ver-
„ bis Litterarum Apostolicarum, & Decretis *primæ*,
„ *secundæ & tertiæ*, Congregationis Generalis, mul-
„ ta in medium adducta essent, & *per quatriduum*
„ res diligenter examinata, visum est Congregationi
„ statuendum, nullam in ea re fuisse, aut *esse debe-*
„ *re* scrupulum; cum præsertim perpetua praxis, &
„ continuata series, ab ipso *Beati Fundatoris* tem-
„ pore hucusque tradita, quæ est optima legum in-
„ terpres, *securos nos* reddere possint. Et nihilomi-
„ nus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non
„ solum per communicationem Privilegiorum a fel.
„ rec. Julio III. Ord. Prædicatorum concessi, sed
„ etiam *ex proprio privilegio* potest Societas quæ *du-*
„ *bia sunt* in Instituto, & formula ejusdem com-

„ pre-

„ prehensa declarare: *Declarat* Congregatio, ***non solum Collegia***, ubi sunt ejusmodi ***Seminaria***, sed
„ etiam ***alia***, in quibus litterarum studia tractantur,
„ & ***Scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt***,
„ esse consentanea Constitutionibus, & Instituto: Et
„ ***Professos***, atque *Coadjutores formatos*, de quibus
„ poterat esse major dubitatio (nam *de cæteris* nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis,
„ etiam ut *Operarii*, necessarii, aut utiles sunt, ***posse***
„ in eis ***sine ullo scrupulo*** sustentari: neque hoc esse
„ Societatem Professam, quod de Domibus Professis
„ prohibitum est, ex Collegiorum redditibus juvari.
„ Curandum tamen omnino, ut Collegia incoata
„ perficiantur, quo vel nostri Scholastici aliquod ibi
„ ali; vel si comodius Societati fuerit in aliquibus
„ Seminariis ex eorum contributione sustentari, vel
„ aliqua alia ratione prospici possit, prout R. P.
„ Præposito Generali ad majus Dei obsequium Societatis utilitatem, & comune Ecclesiæ bonum expedire visum fuerit. Si vero ob paucitatem Domorum Professarum, quas hactenus (& sic diligenter a R. P. Præposito Generali quibusdam locis curatum sit) multiplicare non potuimus, Professorum numerus, ita excreverit (quod tamen ob
„ multitudinem, & necessitatem Collegiorum aliis
„ morientibus ac deficientibus non tam cito futurum
„ creditur), ut ipsi Professi extra casus Constitutionibus comprehensos in ipsis Collegiis non tam ob
„ necessitatem atque utilitatem illorum, quam in
„ fraudem & ubi alantur, constituti esse posse videantur, tum Provincialis, in cujus Provincia id
„ contigerit, moneat R. P. Præpositum Generalem,
„ ut ille sive in residentias, sive in alias Provincias, sive ad Indos transmittere possit, quos trans-

„ mittendos judicaverit: Collegia autem, ubi omnino studia non tractantur (quæ nulla aut paucissima esse Provinciales testati sunt) in meliorem formam arbitrio R. P. N. Generalis reducantur.

„ Hoc licet nonnullis ad majorem securitatem visum fuisset; *dispensationem* a Christi Vicario, vel *confirmationem* petendam; censuit tamen Congregatio *nihil opus* esse, cum præsenti sua declaratione omnes *tranquillo animo & quieti* esse *possint & debeant*, sicuti præsenti Decreto ipsamet Congregatio omnino decernit ac statuit, &c." (*a*)

Siami conceduto di porre questo curiosissimo Decreto in tutto il suo lume colle riflessioni d'uno de' più illustri Ministri politici de' nostri giorni (*b*). Si propose in quella Congregazione il dubbio (è c'era questo dubbio) se i Collegj, ne quali non vi fossero attualmente seminarj di Scolastici Gesuiti, si potessero lecitamente ritenere, e qual rimedio praticar si dovesse, costando dalle Costituzioni, e dalle Lettere Apostoliche esser le rendite unicamente accordate ne' Collegj, e nelle Case di Probazione per mantenimento de' Gesuiti Scolastici, e Novizj. Si considerarono molti luoghi delle Costituzioni, le parole delle Lettere Apostoliche, e tutt' altro, ch' era da considerarsi, e fu la quistione *per ben quattro giorni discussa*, avendosi anche presente, che poteva la Società quelle cose che sono dubbie nell' Istituto dichiararle in virtù di Privilegio conceduto all' Ordine de' Predicatori da Giulio III.

Do-

(a) *Stampa Cedrelli* 33.

(b) S. E. *il Sig. Marchese Tanucci nella sua Scrittura MS. per la Causa del Collegio di Sora nel Regno di Napoli.*

Dopo questo apparato avrebbe ciascuno creduto, che la Congregazione tenendo innanzi agli occhi quanto religiosamente S. Ignazio inculcato avesse la povertà, e messala per fondamento del suo ordine nelle sue Costituzioni, approvate indi dalla Santa Sede, e che solo permise moderate rendite alle Case di Probazione ed a Collegj di Studenti proprj alfinchè questi non fossero distolti dalle loro applicazioni per la necessità di andar mendicando il vitto quotidiano: che ciò è troppo manifestamente espresso, onde non riceve spiegazione alcuna; che la facoltà d'interpretare non porta seco quella d'annullare e di distruggere: che gli statuti fondamentali non soffrono la menoma alterazione ed attentato; che, in ciò non potevano essere garantiti dalla disposizione del Concilio Tridentino permettente agli Ordini Mendicanti di possedere, poich'essi Gesuiti vi avevan rinonciato nella seconda Generale Congregazione del 1565. ponendosi alla condizione de' Riformati, e de Cappuccini: che mercè questa loro edificante rinoncia furono indi i Gesuiti medesimi per più Bolle Pontificie dichiarati veri mendicanti; e che S. Francesco Borgia avea fatto decretare, che non vi fossero Collegj senza proprj Studenti alunni dell' Ordine. Tutto ciò ed altre cose, che per brevità io tralascio avendo presente la stessa Congregazione, ciascuno avrebbe creduto, che dichiarato avesse non potersi tali Collegj ritenere senza grave peccato, e senza attentare alle leggi di fondazione dell' Istituto di S. Ignazio, all'autorità Pontificia, alla ragione, alla giustizia, ed al senso comune. Ma nò: la Congregazione dichiara: *nullum in ea re fuisse, aut debere esse scrupulum*. Niente meno graziosa fu la ragione della decisione medesima, aducendosene in com-

prova la pratica come ottima interprete delle leggi, quasichè la tentata pratica non fosse stata biasimata e riprovata da S. Francesco Borgia, e dagli altri Decreti delle stesse Generali Congregazioni, quasi che i Gesuiti non rinovassero due volte all' anno il voto di restringere la povertà (*a*), e quasi che si trattasse di materia dubbia, e potesse la rilassatezza, e la corrutela annullare il prescritto dalle sagge ordinazioni del Santo Patriarca, e non fosse anzi necessario per la conservazione di qualunque Corpo politico o religioso riformare di volta in volta gli abusi, e richiamarlo a suoi principj.

Non procedè veramente da mancanza d' intendimento questa ingiusta decisione: Ne conobbero i P.P. medesimi l' abuso, nè poterono a meno di non confessarlo in qualche modo, aggiungendo perciò un lenitivo nello stesso Decreto, vale a dire che i Collegj però si perfezionassero per potervisi mantenere gli Studenti Gesuiti, o delle loro rendite mantenersi in altro luogo, come paresse al P. Generale; soggiungendosi in oltre, che se per lo scarso numero delle Case Professe i Religiosi Professi fossero così cresciuti, che volessero mantenersi ne Collegj non per la necessità o utilità di quelli, ma in fraude delle Costituzioni, dovessero costoro mandarsi nelle Provincie, e fino nell' Indie.

Le scintille del primo zelo non erano spente in tutti i Padri, che nell' Assemblea intervennero. Alcuni vi furono, che conoscendo l' esorbitanza della de-

(a) *Imago primi saeculi Societatis Jesu. Lib.* 1. *cap.* 10. *pag.* 97.

decisione, pregarono doversi almeno ricercar dispensa, e dichiarazione dal Papa. Ma non poterono ottenere neppur questa misera consolazione per quiete delle loro coscienze. Fu tal proposta mal ricevuta dal loro Despota. In fine penetrati dal prescritto nelle loro Costituzioni per cui sono obbligati a non poter dubitare della giustizia del comando del loro superiore, ed anzi di sottomettere al medesimo sino le proprie coscienze (a), stimarono prudenza l'accchetarsene. Onde la Congregazione *censuit nihil opus esse della Pontificia dispensa, e stabilì che a questo giudizio tutti i Religiosi si uniformassero, e ne fossero in coscienza sicuri e tranquilli, e che anzi in vece di badare a cotestà scrupolosità attendessero uniti in vincolo strettissimo di pace*, (onde si conosce la gran discrepanza nel punto controvertito per quattro giorni) *ad ampliare la gloria di Dio, massime ne paesi settentrionali*. Egli è questo un salto Pindarico, che nulla ha che fare colla povertà, e co' simulati Collegj, de' quali si trattava; ma che servì per distorre e rivogliere altrove l'attenzione degli opponenti. E' questo Sereníssimo Consiglio, il gran risultato d'una cotanto strepitosa, e contradetta Congregazione.

Crollò allora il muro della povertà costruito da S. Ignazio, e quindi cotesti Collegj spurj, già assai numerosi, crescere si videro a dismisura in ogni angolo della terra. Se Fra Paolo Sarpi, quell'uomo me-

K 4 mo-

(a) *Obedientia tum in executione tum in voluntate, tum in intellectu sint in nobis super . . . perfecta . . omnia justa esse nobis persuadendo, omnem sententiam, & judicium nostrum caeca obedientia abnegando*. Const. p. 6. cap. I. §. 1.

morabile, quel vostro zelantissimo suddito, Serenissimo Principe, scrivendo verso il 1610. il suo immortale Trattato sulla materia dei Beneficj Ecclesiastici, fece osservare il sommo incremento della Compagnia per quella parte che autorizzavala agli acquisti temporali, estesa allora ad avere 339. Collegj con sole 21. Case Professe, cosa direbbe adesso se vivesse, leggendo sopra una lista stampata in Roma l' anno 1750. che le Case sono 24. con 669. Collegj, 61. Case di Probazione, e 176. Seminarj? Cosa aggiugerebbe in oltre scorgendo, che fra tanti Collegj, que' ch' erano conformi alle Costituzioni, dopo quel Decreto sonosi cangiati in Collegj spurj? Così quello di Padova, il secondo ch'ebbe la Religione, non ha più studentato di alunni alla Società. Tutti quelli che trovansi nello Stato di V. Serenità sono della stessa lega, e l' Arciprete Zucchi volea accrescerne il numero. In somma il Decreto XVIII. della sesta Congregazione Gesuitica ha cambiata interamente l'essenza dell'Ordine; non è desso più quello che la Serenità Vostra ha ammesso in questo Dominio; egli non istà più sul sistema del suo Istituto; sotto la maschera di Collegj vi si nascondono Case Professe e Professi con opulenza ed abilitati ad arricchirsi con ricevere doni, eredità e legati.

In fatti delle entrate, onde godono questi Collegj, cosa se ne fa? Si mantengono con esse i Scolastici Gesuiti? Nò, perchè non ve ne vengono trattenuti. Si dispensano ai giovanetti secolari che vi vanno alle scole? Nemmeno. Dunque, replico, cosa se ne fa? Si allimentano i Professi, che vivono in que' Collegj contro le Costituzioni sott' il titolo di Maestri, o per godervi d'un trattenimento più confacente alle indisposizioni dell' età. Così non è arrovesciato l' Ordina,

ne, fermo sempre questo principio d'eterna verità. che l'educazione della gioventù secolare entra nei ministeri dell'Istituto, e che per essa non si può esigere nè premio ne ricompensa? Intanto però gl'incauti pietosi beneficano i fitizj Collegj, ov'ella viene educata, ed i Gesuiti, si formano un' azione civile per conseguirla, benchè veggano e sappiano, che questi Collegj sono realmente Case Professe, e tanto più in contravenzione della massima fondamentale di strettissima evangelica povertà, quanto maggiormente non guardasi misura ad accogliere i beneficj.

Tai sono gli effetti di quel Decreto, nato dal essersi la Società creduta autorizzata, per da lei mal intesi privilegj, a cambiare le sue leggi, ed a formarsi dei diritti pel suo ingrandimento. Ma questi diritti sebben retto sì miri, tolerabili non sono in nessuno Stato di ben regolato Governo. Io supplico l'alta clemenza di V. Serenità ad accompagnarmi in un' altra osservazione, dopo la quale poco più resterammi a dire.

Gli Ordini Religiosi devono necessariamente considerarsi sotto tre differenti relazioni. 1. Come porzioni le più pure e luminose del Cristianesimo soggette più delle altre alla Chiesa, e dirette a proccurarne il maggior bene e decoro. 2. Come corpi di Cittadini, e di Sudditi ricevuti ed incorporati sotto certe condizioni nello Stato Politico, il quale ne prende protezione e difesa. 3. Come classi d'uomini separati dal comune, e di loro proprio arbitrio assoggettatisi a vivere sotto particolari osservanze, le quali mettono specifica differenza fra un Ordine e l' altro, e più o meno tendono alla perfezione interna dell'uomo, e alla vita ritirata del Chiostro. Gli Statuti delle Religioni abbracciano tutte tre queste relazioni, e non

pos-

possono non abbracciarle, perchè tutti e tre questi diversi stati sono assolutamente inseparabili dalle medesime. Se dunque si dice, che le Religioni hanno privilegio d'interpretare esse esclusivamente a qualunque altro il senso de' loro Statuti, e perciò possono introdurre cangiamenti nelle loro maniere e costumi, distinguo la proposizione così. Hanno tal privilegio (come è quello de' Dominicani) relativamente a quelle cose, che appartengono al loro vivere interno, e a quegli esercizj ed atti, che possono essere indifferenti per lo bene della Chiesa, e per la polizia della civil Società; lo concedo. I Sommi Pontefici, i Capi visibili della Chiesa gli hanno concessi tai privilegj, e li potevano concedere; la podestà Secolare nè vi si oppone, nè ha ragione d'opporsi. Ogni Corpo, ogni Comunità, come ha diritto di fare a sestessa delle leggi, se non riguardano altro che le particolari sue convenienze e interessi; così ella sola ha diritto d'interpretarle, di cangiarle, di modificarle a talento. Ma dirassi poi, che le Religioni abbiano privilegio d'alterare colle loro interpretazioni o l'essenza dello Stato Religioso, o di svogliere il senso de' loro Statuti a danno delle anime, e a pregiudizio dell'università de' Fedeli? Nè i Sommi Pontefici concessero mai privilegj sì assurdi, nè hanno autorità di concederli, perchè ciò sarebbe un distruggere e non edificare la Chiesa. Dirassi forse, che hanno privilegio d'innovare le loro Costituzioni, di spiegarle a talento, e collo spiegarle d'introdurre novità relative alla civil società di cui sono membri, e alla polizia dello Stato? Torno a dire: nè i Sommi Pontefici hanno mai conceduto privilegj così esorbitanti, nè li concederanno giammai, perchè come scriveva ad un

gran-

grande Imperadore un gran Pontefice (*a*), *cum ad verum ventum est, nec Imperator jura Pontificatus arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium usurpavit, quoniam Christus Jesus sic, actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, ut Christiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium rerum Imperialibus legibus uterentur*. A quali stravaganti, consoguenze non ci porterebbe un tale principio! Come? uno Stato riceve un Ordine Regolare, lo amette nelle sue terre, permette che i suoi Cittadini vi vestano l' abito perchè le Regole colle quali si è da prima ricevuto, sembrarono utili, e non nocive, e perchè à queste tali Regole, come à certi patti e condizioni si è esso obbligato; e poi se questo stesso Ordine coll' andare degli anni crederà di maggiore sua convenienza e interesse il cangiarle, lo spiegarle, l' alterarle riguardo agli effetti, che ridondano in pubblico; ei lo potrà fare per privilegio, ei potrà presumere che debbano a lui cedere le pubbliche leggi col solo dire, io così intendo, io così spiego le leggi mie, e voi dovete accomodarvi, e contemperarvi le vostre? Non sarebbe questo un avere Stato dentro dello Stato contro alle massime della sana politica? Non sarebbe un dividere con altri la facoltà legislativa contro i principj d' ogni governo? Faccio un quesito; La Religione de' Cappuccini ricevuta a principio in uno Stato perch' ella diceva, che nulla può possedere nè in particolare, nè in comune; in progresso si mette a dubitare se la Regola sua

le

(a) Dist. 96. can. 6. disp. 10. can. 8.

le divieti qualunque sorta d'acquisto: si raduna ne' suoi Comizj; versa per quattro giorni sopra la quistione; poscia pensando, che anch'essa può interpretare e spiegare le Regole sue, decide e dichiara, che può assolutamente possedere, e di fatto nel caso che uno la istituisce suo erede, si mette in possesso dell'eredità. Se le oppongono gli eredi legittimi, la escludono come incapace, le obbjettano le di lei proprie sue regole, ma ella risponde: Per verità *Constare mihi videtur ex Regulis & Litteris Apostolicis* della mia incapacità; ma a me parve di poterne poi dubitare del loro vero senso; io giudicai a mio favore, e voi dovete seguire il mio giudizio. Il Sovrano, negli Stati del quale i Cappuccini insorgessero con tal intempestiva pretesa ed oltre modo pregiudicievole, perchè tenderebbe a carpire la roba a' suoi sudditi, e ad esser loro carpita da una Religione Mendicante, non avrebbe egli tutta la ragione di rigettarla? di obbligare l' Ordine alla esatta osservanza di quelle Regole colle quali lo ricevette da prima? di togliere la validità a qualunqu' effetto che avesse rapporto al sistema della vita sociale e politica?

Principe Serenissimo io ho detto tutto. La vostra sublime intelligenza ne dedurrà quelle illazioni, che all'umiltà dell'Avvocato non si spetta ricordare in un punto sì grave ed importante. Voi siete da una parte troppo amante de' vostri sudditi per non ripararli da ogni pregiudicio, dall'altra troppo pio per non proccurare ne' Corpi delle Religioni l'osservanza de' loro Istituti.

A me basta d'aver dimostrato, recando soltanto la nuda Storia del Decreto XVIII. della sesta Congregazione, il maggiore degli appoggi degli Avversarj per so-

sostenere la loro tesi, ch'egli è per se medesimo, nullo, senza autorità ed effetto, perchè falso nelle stesse sue ragioni, perchè contrario all' Istituto, alle Bolle Pontificie, perchè delusorio della rinuncia fatta da' Gesuiti alla concessione del Concilio Tridentino in favore degli Ordini Mendicanti, perchè inapplicabile al caso nostro, perchè contrario al sistema della civil società; perchè in somma include uno de' più stravaganti assurdi che immaginar mai si possano; un assurdo donde risulta che una Società Religiosa possa interpretando e cambiando i suoi Statuti formarsi dei diritti per invadere i beni e le facoltà de' Sudditi negli Stati Sovrani, in que' Stati dove fu ammessa, appunto per aver rinunciato co' suoi Statuti medesimi ad ogni diritto, e ad ogni azione civile.

Ora se alla recata dimostrazione si aggiungano le prove già prima poste, le quali invincibilmente stabiliscono, che i soli Collegj della Compagnia con Studentato per i Scolastici dell' Ordine, sono capaci di legittimo acquisto, sempre più dunque resterà accresciuta la forza delle conclusioni che ne ho io geometricamente dedotte per far conoscere, da qualunque lato la consideri, la caducità della Cedula dell' Arciprete Zucchi riguardo non solamente al Collegio da stabilirsi in Bergamo, qual ei l'ha contemplato, ma rapporto anche, non seguendo tale stabilimento; ma rapporto, io dico, anche ad ogn' altro Collegio dello Stato, che vuole sostituito nel beneficio della sua eredità a beneplacito dei Superiori della Compagnia.

Ma si oppone; Il Collegio di Padova, da cui è già stato levato lo Studentato d' alunni dell' Ordine venne in contesa l' anno 1724. con i Proccuratori del-

della Fabbrica del Duomo di quella Città sull' eredità d' un certo Domenico Tonato, ed in vigore d' amplissimo Spazzo favorevole di laudo di questo stesso Serenissimo Consiglio pervenne a conseguire la facoltà contenziosa. Dunque tant' è falso che un Collegio di Gesuiti che non ha Gesuitico Studentato sia incapace, per le Costituzioni della Compagnia, di succedere nell' eredità, e d' aver beni ed entrate, quanto ch' è stata con tale Spazzo decisa la capacità d' un Collegio simile.

Rispondo: Nella Causa della Fabbrica del Duomo di Padova con quel Collegio de' Gesuiti, la quistione versò solamente intorno la solennità od insolennità del Testamento Tonato, che disponeva in favore d' esso Collegio, e che come suggesto, ed insolenne era stato querelato all' Eccellentissimo Magistrato dell' Avvogaria dalla Presidenza della Fabbrica (*a*); *sed sic est*, che un giudicio fatto per riconoscere e decidere solamente della solennità del testamento, giusta l' intromissione seguita della querela, non può, nè deve far cognizione, o fermare un altro Punto affatto diverso, qual è quello della capacità, o incapacità dell' erede scritto nel Testamento stesso: Dunque lo Spazzo di Laudo del Testamento Tonato non ferma veruna massima di capacità, o incapacità di succedere per il Collegio di Padova, o altro Collegio simile.

Replicano gli Avversarj. Dopo lo Spazzo di Laudo la Fabbrica del Duomo non ha tentato il punto dell' incapacità del Collegio, a cui abbandonò il pos-

(b) *I Documenti di questi Atti si trovano nella Stampa Cedrelli dalle pag. 74. fin alle 77.*

fesso dell'eredità Tonatò ? Dunque, se non precisamente decisa, almeno venne confessata, e col fatto accordata al Collegio di Padova anche la capacità di succedere nella detta eredità.

Rispondo: Non è da stupirsi, che la Presidenza del Duomo di Padova fosse nell' anno 1724. ignara delle vere Costituzioni della Compagnia di Gesù, onde tralasciasse di contestare in Giudicio il Punto dell'incapacità di quel Collegio, per la ragione d' esser già da esso stato alienato lo Studentato. Poichè sebben sia vero, che da gran tempo trovasi in stampa il Codice della Società, egli però impresso sì in Roma, come a Praga nelle Stamperie particolari de' suoi Collegj, serviva ad uso degli Socj soltanto, con assoluto comando, scritto nel Codice medesimo, di non communicarlo agli Esterni senza un espresso consenso del P. Generale: *Nemo quæ Domi acta vel agenda sunt Externis referat, nisi Superiori id probari intelligat, Constitutiones vero, aliosve hujusmodi libros, aut scripta, quibus Societatis Institutum, vel Privilegia continentur, non nisi ex Superioris* expresso consensu *iis comunicet* (a). Di quì n'è, che il Venerabile D. Giovanni Palafox Vescovo d'Angelopoli, fra le sue altre rappresentazioni al Pontefice Innocenzio X. rapporto al sistema della Compagnia, scriva anche: *Quæ alia Religio occultas proprias Constitutiones habet, privilegia reclusa, institutiones velatas, & omnia quæ ad eorum pertinent directionem, tanquam Ministerio aliquo obvoluta abscondit*; (a) ed al-

(a) *Regulæ Comunes n.* 38. Stampa Cedrelli pag. 109.
(b) *Epist. n.* 108. Stampa Cedrelli pag. 60.

altrove: *In Jesuitica autem Societate plures sunt etiam Professi qui ignorant Constitutiones proprias, privilegia, institutiones &c.* (a) Tali Costituzioni con sì grande arcano serbate, non sono venute in luce, benchè stampate fossero, sennon se in questi ultimi tempi, e la storia del modo è troppo lunga, perchè io quì possa narrarla a Vostra Serenità. Fu effetto della Divina Provvidenza, affinchè i Sovrani ed i Popoli scorgendo le infinite variazioni fatte in esse Costituzioni, la volubilità di cui sono state rese suscettibili, le contraddizioni che le nuove ordinazioni portano su quelle dal Santo Patriarca dettate; fu effetto, io dico della Divina Provvidenza, affinchè i Sovrani ed i Popoli aprissero una volta gli occhi, ed apprendessero qual sia in essenza questa per ogni riguardo venerabile ed Inclita Compagnia. L'esame di detto Codice sì mostruosamente dessormato, ha fatto conoscere, ch'ella non è tollerabile in qualunque Stato di ben regolato governo, e però ultimamente, benchè inclita, benchè venerabile, è stata scacciata dalla Francia.

Dunque se la Presidenza della Fabbrica del Duomo non attaccò l' articolo dell'incapacità del Collegio de' Gesuiti di Padova, ne sarà stato 'l motivo quella sola ignoranza delle Costituzioni Gesuitiche, donde impunemente ne derivarono infiniti altri spogli di tante laiche famiglie in tutto 'l Mondo Cattolico. Nel caso nostro però basterà non potersi asserire, che dal suddetto Spazzo di Laudo sia stato giudicato alcun punto di capacità, o incapacità del suddetto Collegio.

A tut-

(a) *Idem n.* 10, Ibidem.

A tutto ciò aggiungo, che se anche fosse stato noto alla Presidenza del Duomo ciò che prescrivono le Costituzioni in ordine a' Collegj, e che nonostante abbia tralasciato d'attaccare il punto dell' incapacità, non però sarebbe questa una ragione per cui altri non potessero attaccarlo portando il caso che un Collegio incapace volesse coi pretesto del Decreto erroneo della sesta Congregazione o conseguire un'eredità, o si ritenesse senza capacità ed in onta delle Costituzioni medesime le entrate e fondi da incauti devoti lasciatigli, e contro cui reclamano le ragioni della natura e del sangue. Anche i Collegj stessi con istudentato sono incapaci d'una maggior entrata di quella che ci vuole a provvedere del puro e mero necessario gli Studenti. Così Gregorio XIII. nella sua Bolla *Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi* (*a*); così le altre tutte più volte citate, e ciò relativamente alle leggi statutarie dell' Ordine, ove trovasi eziandio, che quei Collegj i quali abbiam tanto da poter mantenere dodici Scolastici oltre i Precettori non possano, per maggior edificazione de' Fedeli, chiedere elemosine, nè ricevere qualunqu' altra sorte di doni che offeriti ad essi venissero: *In iis Collegiis, quæ duodecim Scholasticos (præter Præceptores) ex propriis reditibus alere possunt, ob majorem Populi ædificationem nec petantur eleemosynæ, nec illæ aut dona ulla oblata admittantur.* (*b*)

Tutto ciò, Principe Serenissimo, m'è piaciuto accennare, poichè supposti i Collegj Gesuitici esistenti

L nello

(a) *Nella Stampa Cedrelli pag.* 17.
(b) *Consit. cum Declarat. par.* 4. *cap.* 2. Stampa Cedrelli pag. 43.

nello Stato tutti con istudentato (che non lo hanno), e godendo tutti di dotazioni non già sufficienti, ma alcuni assai grandiose, troverebbonsi tutti perciò in una assoluta incapacità di conseguire ulteriori beneficj, onde ogni disposizione testamentaria, che in loro favore venisse fatta, sarebbe irrita, caduca, e senza vigore alcuno.

Quest' ultimo oggetto porterebbe un' altra conclusione in sostegno delle ragioni dei Nob. Fratelli Cedrelli, se avesser eglino creduto necessario aggiungere un' altra tesi a quelle, che col mezzo dell' umiltà mia hanno proposto, onde provare invincibilmente la caducità della disposizione dell' Arciprete Zucchi, e l' azione legittima che per i loro titoli han a succedere nella di lui eredità come ab intestato.

Avrebbero in oltre potuto munire siffatta tesi d' un riflesso, che quanto grave in sestesso, altrettanto sarebbesi meritata tutta l' attenzione di Vostra Serenità. Dopo che questi Reverendissimi Commissarj, i quali disendono la Causa de' Gesuiti, consegnata avessero l' eredità Zucchi alla Società incapace di riceverla e di possederla, allora da chi sarebbe ella amministrata? Dai Superiori della Società come prescrive il Testatore. Ma chi sono questi Superiori? I Rettori dei Collegj esistenti nello Stato, che per un Decreto dell' Eccellentissimo Senato sono tutti sudditi della Serenissima Repubblica. Ah! Principe adorato, nò, non è vero. Nacquero eglino sudditi di Vostra Serenità; ma con quel sajo in dosso non lo sono più. Van soggetti ad un Monarca straniero, ad un Despota, ad uno cui giurano una cieca ubbidienza, e che tutto ciò che fa, e che ordina deggion rispettare come se fosse fatto ed ordinato da Gesù Cristo

mede-

medesimo. *In omnibus, quod ei videbitur constituere; & semper obedientiam, utpote qui Christi vices gerit, præstare oportebit* (a). Questo Monarca, questo Despota, questo straniero è il Superiore de' Superiori. Egli, in vigore d'una Bolla carpita alla Santa Sede dallo stesso P. Generale Acquaviva, che avea nella sesta Congregazione fatto segnare il gran Decreto su di cui abbiam parlato; egli, dico, in vigore di questa Bolla, è l' amministratore di quanto possegono i Collegj; egli può alienare, fare e disfare ogni sorta di contratti, definire, sentenziare, e così *commutare ex uno usu ad alium necessarium legata, quæ relinquuntur Collegii, aut Domibus, dummodo id fiat sine scandalo*, e quindi ancora *pro emergentibus, & evidentibus utilitatibus* delle medesime Case, Collegj e Luoghi della Società *vendere, alienare ac permutare quælibet bona nonostantibus ultimis Testatorum voluntatibus* (a).

Ecco a chi l' Arciprete Zucchi ha affidata l' amministrazione della sua pingue eredità di cencinquantamila Scudi; eredità, sangue e sudore dell' industria e della felicità de' suoi maggiori. Si tenta, Principe Serenissimo, dinanzi al vostro tribunale di far valere la di lui disposizione, dicendovi ciò ch' è vero e sagrosanto, che siete il difensore e il protettore delle ultime volontà testamentarie; ma avvertite, che ciò si tenta, che ciò si dice mentre questa disposizione va a pericolo di non rimaner eseguita: essendo innabissata nell' oscuro vortice d' una Società, entro la

L 2 sfera

(a) *Const. t. par.* 10. *cap.* 3. §. 19.
(b) *Compendium Privilegiorum, Verbo alienatio*. §. 5. Stampa Cedrelli pag. 57.

sfera del quale non giunge più il Sovrano a vedere quel ch'ella faccia; quel ch' ella deliberi. Alla mia umiltà non conviene aggiungere di più. Le viste politiche sono gli oggetti che alla vostra sapienza spettasi solo discutere. Io raccolgo la mia Disputa.

Serenissimo Principe: Causa di eguale, o di maggior importanza di questa non fu forse portata giammai davanti al Trono augusto della vostra giustizia. I vostri teneri Figliuoli, i vostri sudditi, ecco, li mirate, come stanno con impazienza aspettando una decisione, di cui ne conoscono le conseguenze: i popoli forastieri attendono con curiosità la Sentenza d' un Tribunale; che serve di norma ai loro giudizj per la saviezza ed equità delle sue definizioni, sempre conformi alla Giustizia, sempre congiunte col pubblico bene. I Fratelli Cedrelli, ch' hanno la sorte d' esser nati, e di vivere vassalli di questo glorioso Dominio, e Cittadini d' una Città, riguardata sempre con occhio di particolare predilezione dal suo Augusto Sovrano, hanno la consolazione di presentarsi in quest' oggi a Vostra Serenità; ed implorare che sia laudata la Sentenza a Legge da essi elevata secondo i due Capi da essi proposti, col taglio d' un Testamento che istituisce erede una Religione incapace per le stesse Regole e Costituzioni che professa, a pregiudizio d' essi congiunti i più prossimi, e chiamati alla successione dai Patrj Statuti, e dalle leggi comuni, non tanto come particolari imploranti la vostra autorità a preservazione dei diritti che loro competono, quanto come Cittadini zelanti, onde la Patria rimanga libera dagli effetti pericolosi di questa ingiuriosa, e mal conceputa ultima volontà d' un suo Cittadino poco avveduto; e come sudditi fedeli per vendicare i torti, che si fanno all' autorità del Prin-

Principato, ed alle sovrane Sentenze nel Testamento medesimo dopo il rispettabilissimo giudizio col quale questo stesso Augusto Consiglio laudò la provvida deliberazione della Città di Bergamo nella parte da lei presa con cui rivocato avea l' assenso prestato all' ammissione de' Gesuiti comecche riconosciuti, a tenore delle sue rimostranze, *Pregiudiziali e per le eredità giacenti e per altre notorie conseguenze*. In fatti otto Testamenti si sepper eglino proccurare nel breve giro di sett' anni, portanti in asse più di mezzo milione di Scudi. Si tratta in oggi d' un altro Testamento con incredibile ardore sostenuto da tre venerandi Canonici, l' effetto del quale, se potesse mai venir confermato, sarebbe lo stesso che dare a questi novelli Ospiti, tanto industriosi nel procacciarsi; quanto arditi nel domandare, titolo giusto e legittimo per pretendere e le eredità lor ne' tempi andati lasciate, e per proccurarsene delle più pingui in avvenire. Queste, Serenissimo Principe, ma non già queste sole, sono le mortali ferite, che si tentano di vibrare profondamente nelle parti più vitali d' una vostra suddita fedele Città. Ma peggiori sono ancora gli attentati che si fanno contro le saggie, amorose vostre intenzioni, e contra i diritti della vostra sovranità. Si comanda l' asporto di grosse somme annuali di soldo vivo fuori della Provincia per tempo indefinito, per lungo corso d' anni e d' età senza il beneplacito vostro. Si ordina, che sia dispensato questo contante ad un qualche indeterminato Collegio senza bisogno contro alle Regole, senza la vostra saputa, contro la convenienza. Si dispone che la scelta del Collegio sia in arbitrio del Generale, estero, sconosciuto, senza cauzioni, senza rendimento di conto; d' un Generale, che a tenore del-

le massime sue può alterare questa volontà, mutarla, cangiarla nell' applicazione e nell' uso a danno de' sudditi vostri, e contra la sovrana vostra autorità.

Non basta, che sieno violate le convenienze dovute alla Patria, ed allo Stato in questo Testamento; sono neglette le Leggi Pubbliche, e le Regole d'un Ordine rispettabile. *La Religione inclita e per ogni riguardo venerabile istituita erede*, n'è assolutamente incapace per quelle stesse Costituzioni, Bolle Pontificie, e per quella vostra famosa legge mai rivocata, per cui fu dichiarata incapace dell' eredità Lazzari Gussoni da questi Tribunali medesimi. Il fine dell'istituzione, ch'è l'erezione d'un Collegio in Bergamo, o suo Distretto, si tenta cavillosamente di confonderlo coll' istituzione medesima. Si vuole un Collegio; ma vi si mettono qualificazioni e proprietà tali, che lo rendono incapace nonmeno che il corpo stesso della Religione. Destinato alle Scuole dell'esterna gioventù, e agli altri ministerj dell'Istituto; e non al Noviziato, o allo Studentato, quand' anche fosse esso l' erede, non ha però azione civile per pretendere l'eredità. Le Regole così vogliono, così dicono le Bolle, così stabiliscono le Congregazioni dell'Ordine, così decreta il Concilio di Trento, così esige il vantaggio della civil Società. Si oppone un Decreto della setta Congregazione, unico obbietto Avversario. Ma questo è nullo per sestesso; nullo per l'insussistenza delle ragioni che apporta; nullo per l'opposizione sua alle Regole, alle Bolle dei Papi, ai Decreti dai Generali Concilj, ai Statuti delle Congregazioni anteriori, ai diritti inalienabili, e inalterabili degli Stati Politici. Si oppone una Sentenza di questo stesso Serenissimo Consiglio: si è fatto

fatto vedere che lo Spazzo seguito versa del tutto sopra un punto diverso dal nostro, ed in circostanze affatto differenti; il quale Spazzo non sarebbe seguito giammai, se trattato si fosse sull'Consiglio. Gli Staleggio di Padova, e s'ella fosse stata dimostrata al incapacità del Coltuti, Municipali, le Leggi Venete, le Leggi Comuni, le Naturali, il Sangue, l'Umanità chiamano alla successione i Fratelli Cedrelli, evacuata, ed annullata l'istituzione de' Gesuiti incapaci di possederla, incapaci di domandarla. Perdendo questa loro Causa i Gesuiti, nulla poi perdono. Bergamo riguardo a loro, l'eredità Zucchi riguardo a loro, e come un infinitesimo, nulla significa; e tutto all'incontro vuol dire per una povera famiglia di Sudditi vostri. La Patria trova il suo conto nella recisione d'un tal Testamento, la calma e il vantaggio; lo Stato la manutenzione de' suoi diritti; il Principato la preservazione delle sue prerogative. Noi, Serenissimo Principe, ponghiamo nelle vostre mani il nostro destino: Voi siete il nostro Giudice, voi siete il nostro buon Padre: O consoliate colla vostra Sentenza le nostre speranze, o condanniate le nostre pretese seguendo i dettami d' un' illuminata ragione, cbbediremo con rispetto i vostri comandi, e bacieremo con umiltà quella mano, che ci dispensa sempre con giusta ripartizione grazie e favori.

Ecco, Monsignore, un embrione delle Dispute dei bravi Avvocati de'SS. Cedrelli. Io mi sono ingegnato alla meglio di servirla, e da quanto serbai nella memoria ho composta la riferita allegazione. Sia ella sicuro almeno che l' ordine non vi è preterito. Il popolo che applaudì col batter di mano e colle voci alla bravura degli Avvocati, fece maggiori ed infiniti plausi alla Sentenza. Io l' acclaudo alla pre-

dente. I SS. Cedrelli han vinto;.. ma nò, ha vinto il Pubblico;... e la Giustizia del più saggio fra i Principi ha dimostrato come si faccia a ridurre alle primitive venerabili sue Costituzioni una Società, che non cerca, che ad allontanarsene. Io sono con tutt' il rispetto.

Spazzo di Laudo del Conf. di 40. C. N. a favor delli Nobb. Sign. Rev. D. Francesco, e Gio: Battista Fratelli Persico Vidoni Cedrelli, e contro li Rever. Sign: Coo: Canonici Commissarj del q. Rev. Arciprete Andrea Zucchi.

Die 20. Septembris 1766. P. M.

„ IN Excell. Consilio de 40. C. N. primo intro-
„ ducta fuit præsens Causa sub die instantis per
„ V. N. s. Advoc. Ordin:, & nomine Nobb. & RR:
„ DD. Comitum Canonicorum Archidiaconi Marii
„ Albani, Jacobi Rivola, & Francisci Brefciani
„ Commissariorum qu. Nob., & Rev. Archipræsby-
„ teri Andreæ Zucchi absentium, sed pro eis præ-
„ sente Exc. D. Aloysio Casotto eorum Interv. ex
„ parte intromittente; absentibus sed citatis Nobb:
„ Rev. D. Francisco, & Jo: Baptista Fratribus Per-
„ sico Vidoni Cedrelli patet de Citationibus per Lit-
„ teras Bergomi diei 27. Augusti p. p., registratis
„ in præsenti Consilio sub die hodierna ex parte in-
„ tromissa, & post introductionem per Ser. Dom.
„ Præsidens ipsius Consilii ob Intromissionem ad id
„ factam per Spp. DD. s. Michaelem Tron, s. Joan-
„ nem

„ nem Caſſetti ſecundum, & ſ. Aguſtinum a Muſto
„ Aud. Novos Sententiarum ſub die 10. Junii 1766.
„ poſita fuit pars tenoris infraſcripti, vid.

„ Quod iſta Sententia abſens diei 28. Aprilis 1766.
„ Sp. D. Thomæ Sandi Poteſtatis Bergomi ſecuta ad
„ favorem Nobb: DD. Rev. D. Franciſci, & Jo:
„ Baptiſtæ Fratrum Perſico Vidoni Cedrelli, & con-
„ tra Nobb. Rever. DD. Coo: Canonicos Monſig.
„ Archidiaconum Marium Albani, Jacobum Rivola,
„ & Franciſcum Breſciani Comiſſarios qu. Rev.
„ Monſ. Archipræsbyteri Andreæ Zucchi tenoris, &
„ continentiæ, ut in ea, tamquam Sententia abſens
„ male, indebite, & cum diſordine ſecuta, auctori-
„ tate hujus Conſilii incidatur, caſſetur, revocetur,
„ & adnulletur cum ſecutis ſuis omnibus annexis,
„ connexis, & dependentibus, ita quod de cætero
„ ſit nullius valoris, roboris, efficaciæ vel momen-
„ ti, ac ſi minime ſecuta fuiſſet partibus in priſti-
„ num revertentibus, in omnibus, & per omnia
„ juxta formam ſupradictæ Intromiſsionis, & per
„ Dom. poſita dicta parte, ſervato juramento, ac
„ datis Conſilio ballotis fuerunt omnes non ſin-
„ ceræ.

„ Die 19. Dicti. In ſecundo Conſilio nulla facta
„ fuit diſputatio ob abſentiam ambarum partium, &
„ per Dom:. poſita dicta parte ſervato juramento,
„ ac dati Conſilio ballotis, fuerunt omnes non ſin-
„ ceræ.

„ Die 20. dicti. In tertio, & ultimo Conſilio
„ Cauſa ſupradicta introducta, & diſputata fuit per
„ Exc. Antonium Lorenzoni Advoc., & nomine
„ Exc. Aloyſii Caſotto uti Proc. ſupradictorum Nobb.
„ & Rev. DD. Coo. Canonicorum Monſ. Archidia-
„ coni Marii Albani, Jacobi Rivola, & Franciſci

„ Bre-

„ Brescìani uti Commissariorum institutorum a qu.
„ Nob. , & Rev. Monf. Archipresbytero Andrea
„ Zucchi, patet Procura in Actis D. Petri Benaglio
„ Not. Bergomi diei 7. Julii 1766. cum sua Legali-
„ tate diei 7. Julii 1766. cum præsentia etiam supradi-
„ ctorum Nobb. & Rev. DD. Co:Canonicorum Jaco-
„ bi Rivola, & Francisci Bresciani, uti Commissa-
„ riorum institutorum a qu. Nob. & Rev. Monf.
„ Archipræsbytero Andrea Zucchi , fidem quorum
„ fecit suprad. Exc. Aloysius Casotto ejus Inter. ex
„ parte intromittente , Cui respondit Exc. Phæderi-
„ cus Todeschini Advoc. & nomine suprad. Nobb.
„ Rev. D. Francisci, & Jo: Baptistæ Fratrum Per-
„ sico Vidoni Cedrelli , fidem cujus fecit Exc. D.
„ Bernardus Fedon earum Interv. ex parte intro-
„ missa . Repplicantibus hinc inde Exc. Cordelina,
„ & Josepho Alcaini , & per Dom. servato jura-
„ mento , ac datis Consilio ballotis positæ fuerunt
„ duo partes separatim una ab alia vigore Leggis
„ Ser. Majori Consilii, vid.

„ Quod istud primum Caput contentum in Ex-
„ tensione Sententiæ absentis supradictæ , & enun-
„ ciatum in Sententia absenti supradicta incipiens,
„ Primo, che sia per Giustizia sentenziato in tutto, e
„ per tutto giusto il primo Capo della Scrittura Re-
„ golativa 5. Marzo p. p. & ut in eo.

Quod Incidatur - - -	8	)
Quod Laudetur - - -	18	) Laud.
Non Sinceræ - - - -	2	)

„ Quod istud secundum Caput contentum , &
„ enunciatum ut supra incipiens. Secondo. Che sia-

„ no

„ no in secondo Capo essi Sign. Fratelli Persico Vi-
„ doni Cedrelli assolti, e liberati dal Converso Avers.
„ & ut in eo &c.

Quod Incidatur - - - 8)
Quod Laudetur - - - 18) Laud.
Non Sinceræ - - - - 2)

Ex Libro Dispatiorum,

Excell. Consilii de 40. C. N.
Raynaldus Martinelli Coad.

* * * * *
* * * *
* * *
* *

LET-

LETTERA NONA ED ULTIMA.

E' mi sovviene, Monsignore Illustrissimo, che quel giorno dell' anno 1761. in cui la Casa Professa di Venezia perdette la famosa Causa per l' eredità Lazzari Gussoni, era il dì appunto nel quale seguì il passaggio di Venere dinanzi al disco del Sole. I buoni vecchioni Gesuiti si stavano ritirati nelle loro anguste celle. Non sarebbe importato ad essi se anche dinanzi al Sole avesse avuto a passare un altro Sole, e poi tutt'i pianeti co' loro sateliti uno per volta, Troppo gl' interessava la causa, e stavano ansiosi attendendone l'esito. Ma il Padre Lettore di Matematica non vuol perdere un occasione, che presentasi non tanto di frequente. Desio di gloria; brama di essere nominato fra i sapienti alunni d'Urania, e premura di far imprimere su i Fogli Letterarj e sulle Gazzette la sua osservazione, fa ch' egli salga sulla specola insieme'co' suoi scolari, ove già l' Eliometro colla macchina Paralatica combinato, un ottimo Quadrante, l' Orologlio a cicloide, e quant' altro occorreva per far l' osservazione, dal giorno innanzi trovavasi preparato. Si andava avvicinando il momento del passaggio, secondo i calcoli precedentemente fatti da M. *Clairaut*, dal P. *Boscovvich*, e battevano l' ore diciotto. Ma il cielo si andava facendo fosco, coprivasi di nubi, ed una ne venne ad affacciarsi dinanzi al Sole. Sembrando ch' ella dovesse presto trapassare, sua Riverenza intanto

an-

andava trattenendo que' suoi scolari, d'apparare volonterosi, con dotti ragionamenti che per oggetto aveano i fenomeni che ne presentano questi luminosi corpi onde va adorno il firmamento, che formano lo spettacolo più ammirabile dell'universo, la magnificenza della creazione, e che provano la possanza la sapienza, e la provvidenza del divino immenso Creatore. Dimostrò egli i modi delle rivoluzioni de' pianeti per le loro orbite elipticlie intorno al Sole, ne spiegò le leggi di Keplero, parlò delle scoperte di Galileo circa a fateliti di Giove, di quelle del Grande Ugenio riguardo all'anulo di Saturno; brevemente recò un'idea dei calcoli del gran Newtono; su i moti della luna; espose le scoperte del gran Cassini sulla paralassi di Sirio, non che quelle del Bradley sull'aberazione delle stelle fisse. Dottamente poi passò a far parole intorno al sistema d' Haley sul movimento e sul ritorno delle Comete. Quì si difuse assai; sciorinò di belle dottrine circa la natura della curva parabolica che percorrono; criticò quanto Maupertuis in tal particolare ne scrisse; indicò un metodo per calcolar le loro rivoluzioni, e cominciò a narrare la storia delle più cospicue e famose comete, ch'erano state osservate, traendone dalla cronologia di Nevvton le notizie. Stavan tutti i scolari colla bocca aperta ascoltando, quand' ecco ansante ed affannato comparire sul terrazzino il Padre Portinajo; uomo, che per udir tutto dì urlare i scolari che vanno e vengono, è ito tant'avanti, e per siffatto modo ne sa di materia e forma, di forze plastiche, di entelechie, della trina dimensione, di spazio, di pieno e di vuoto, che si avanzò una volta a proporre appunto, che davasi il vacuo in tutti i

ti i scolari medesimi. Giunto, come dissi, esso Padre Portinajo sul terrazzino della specula, ah! Padre Lettore, egli gridò, senza altri preambuli, voi siete quì per osservar il passaggio di Venere, ma sappiate, ch'è passata una Cometa. Come una Cometa! gridan tutti ad un tratto il Maestro e i Discepoli; come! Quando?... Una Cometa! Sì, risponde il Fratello Giovanni, sì.... E' passata una Cometa dinanzi al Sole Gesuitico.... Abbiamo perduta la Causa. Chi vorrà beneficarci adesso che si sa, che non abbiamo azione civile a pretendere cosa alcuna! Ciò detto esala un profondo sospiro e parte. Qual a tal novella restasse sua Riverenza Matematica può ognun pensarselo. Ammutolito e confuso dà un occhiata al cielo, e poi: Signori, la nube ancora resta; è passata la Cometa; oggi non c'è altro da osservare. Siamo assai sfortunati! Così scende la scala con tutt' i suoi scolari dietro; con un baccia mano gli licenzia, e, schiavo padrone mio, tutti a casa a raccontar la novità della Cometa.

Se dunque la perdita che fecero i Gesuiti della Causa Lazzari fu una Cometa, che passò dinanzi al Sole Gesuitico, Cometa certamente più funesta è la perdita della Causa Cedrelli, poichè cotesta perdita può produrre più assai fastidiose conseguenze. Vorrei io esser nipote di quello, che lasciò allo spurio Collegio di Verona quella picciola Ortaglietta, su di cui coll'acquisto fatto d'altri beneficj in onta delle Costituzioni, han loro Riverenze dirizzata quella fabbrica che sì impone. Vorrei esser io.

Ma lasciamo questi scherzi. Io vengo a dirle, Monsignor mio, che da tutti gli ordini di persone venne esaltata alle stelle la seguita sentenza. La gio-

gioja dell'animo manifestavasi sulla faccia di tutti. Lodi non equivoche ancora furon date agli Avvocati che aveano de' Signori Cedrelli assunta la difesa, ed encomiato giustamente il Sig. Dot. Giambattista Rotta Negroni, il quale avea diretta la causa da principio, impiegando assai di studio e di fatica onde appoggiar quelle ragioni cui 'l Principe ha resa giustizia. La sera io fui alla conversazione, ove capitava il Sig. Aristo, e quell'altro uom grave, che, siccome vi dissi nella mia sesta Lettera, diede in quella improvvisa scartata appoposito dei soverchi acquisti degli Ecclesiastici, e che poi gittò sur un tavolino il nuovo Decreto fatto dal Re di Portogallo, onde tai acquisti frenare. Io trovai la questi due amici, e di lì a poco comparve il grasso Canonico. Mesto assai in viso, sembrava aver perduto quella ordinaria baldanza, con cui accompagnava ogni suo gesto, ogni sua parola. Seduto, ch' e' si fu, dopo aver preso tabacco, ruppe egli 'l silenzio che avea portato colla sua venuta. Ah, disse, i Cedrelli han guadagnata la causa! ..... buon prò lor faccia. A Bergamo saranno ricevuti con trombe e tamburi ... Ma io .... Cosa vorreste dire; interruppe Aristo, forse non siete restato persuaso delle ragioni recate innanzi dai loro Avvocati, e in ordine alle quali ha il Serenissimo Consiglio pronunciata la giustissima sentenza? Anzi persuasissimo, rispose il Canonico, ed io resto ammirato che i Commissarj non ne abbian prima avuto sentore per astenersi di fare una Causa sì fatta. Vi sono tante cose, disse l'uomo grave, che non si sanno: Nemmen la buona memoria dell'Arciprete. Zucchi seppe, ch' è contro un Canone della Chiesa Universale, stabili-

to,

to nel Concilio Africano, tenuto ver la metà del terzo Secolo, lo istituire gli Ecclesiastici Commissarj delle volontà testamentarie. S. Cipriano nella Lettera LXVI., secondo l'edizione di Stefano Baluzio, questo canone risferisce: *ne quis de Clericis & Dei Ministris tutorem, vel curatorem testamento suo constituat*. Ed io soggiunse Aristo ve ne dirò un'altra, che quegli illustri Canonici Bergamaschi, che han la Commissaria accettata del Zucchi, accettandola peccarono contro le leggi canoniche, ed anche contro quelle civili; circa che spero dar fuori una picciola Dissertazione a provarlo. Basta, disse il Canonico, questo non m'interessa. Ciò che mi dispiace è l'aver udito nella trattazione della causa quelle declamazioni contro un Istituto, che alla fine è rispettabile. Quali declamazioni, disse Febronio, cioè l'uomo grave, quali declamazioni? Chi ha trattata la causa in favore dei Fratelli Cedrelli ha sempre parlato colle Costituzioni alla mano, nè ha avanzata proposizione, articolata parola, che con esse Costituzioni non l'abbia provata.... Questo Istituto... Ma interruppe il Canonico, condannate voi dunque un Istituto approvato dalla Chiesa, ed encomiato da tanti Pontefici, e da tanti Pastori? Guardimi il Cielo, tosto replicò Febronio, guardimi il Cielo di disapprovare ciò che approva la Chiesa, o di riprendere quello, che trovano degno di lode i Capi ed i Rettori della medesima. Pieno della più alta stima e venerazione per un Ordine rispettabile, io ne ammiro il gran merito. Ma pretenderassi forse inferire da questo, che ogni massima, che ogni Decreto, che ogni pratica introdotta in quest' Ordine sia corrispondente al suo primiero Istituto dettato da S. Ignazio? Sia irreforma-

bile

bile e irreprensibile? Sia utile, e vantaggiosa alla civile Società? Sia ipso facto autorizzata dalla Chiesa medesima? Nessun ordine Regolare ebbe mai tal privilegio, nè lo può avere; e la Chiesa universale, che in tanti Concilj riformò le sue maniere esteriori di reggersi, e la sua disciplina, richiamandola e raddrizzandola sulla primitiva sua forma al possibile, mostra bene che non vi è corpo particolare nella Chiesa, che vada esente da qualche abuso, e di cui riformar non si possa la disciplina. Non equivochiamo dunque nella parola d'Istituto. Se per nome d'Istituto s'intendano le prime Regole date da S. Ignazio, inserite nelle Bolle dei Papi, notificate al Mondo Cattolico, giurate da chi prende l'abito dell'Ordine, convenienti allo spirito del S. Fondatore, e al bene della vita claustrale e civile, non c'è contesa, nè dubbio: la Chiesa approvò ed approva l'Istituto, il Mondo Cristiano lo riceve, e lo ama, e merita la venerazione ed il rispetto di tutti. Ma se per nome d'Istituto intendere si volessero tutte le dichiarazioni, e spiegazioni, tutti gli ordini e decreti particolari, tutte le consuetudini, gli usi che ha, o può avere la Compagnia; e tutta questa congerie di cose la si volesse far credere, come approvata dalla Chiesa, come canonizzata dai Papi, come ragionevole, e buona, e vantaggiosa, io nego che in questo senso tale Istituto sia stato mai approvato dai Pontefici, nè lodato dalla Chiesa. Siete voi di questo parere Signor Aristo? Non solo, questi rispose, sono del vostro parere; ma aggiungo, che trovansi in grave errore coloro, che quando veggono un libro ove si tratti dei Gesuiti dicono, ch'è contro l'Istituto, e ne concepiscono orrore, e lo

condannano sul frontispizio. Altro è combattere l' Istituto, l'impugnare ed indicare gli errori, i traviamenti di quelli che votati al medesimo se ne sono allontanati, e che sotto lo speziosо nome di Socj, appunto dell' Istituto, cuoprono pratiche diametralmente opposte non solo allo spirito di quello, ma anche alla Religione, ed alla polizia della vita civile.

Ma, balzò in piede il Canonico, e disse, a Roma, sono note queste cose? Rispondetemi. Chi può dubitarne, rispose Aristo. Se dunque così è, aggiunse l'altro, perchè i Papi non abbolliscono questa Società? Perchè non l' annichilano, come fece il Pontefice S. Pio V. riguardo all' Ordine de' Frati Umiliati? Assegnatemene, se vi basta l'animo, qualche plausibile ragione. Il vostro problema per verità, rispose Aristo, è d'un' assai difficile soluzione; ma pure vuò ingegnarmi di sciorlo. Piaciavi dunque, Canonico mio, ascoltarmi.

Nel principio di questo Secolo un Autore, uomo di genio, che avea dimorato in Roma buon numero d'anni, e ch'erasi applicato singolarmente à penetrare lo spirito di quel Governo, sviluppa in parte il motivo di ciò che domandate, nel Tomo III. pag. 60. d'un suo libro che porta in fronte: *L' Etat du Siege de Rome depuis le commencement du siecle passé jusqu' à present*. Avvertite che questo Autore non dee essere sospetto di aver voluto deprimere la Corte, e molto meno la Società, giacchè scriveva sotto Clemente XI. e parla qual zelante difensore dei diritti della Santa Sede in una maniera del tutto opposta al sistema che tengono i Francesi. Ecco come si esprime questo Scrittore nel luogo citato della sua Opera: *I Papi que' sono forse, che recando a'*

Ge-

Gesuiti le maggiori dimostrazioni di favore lo fanno con meno di sincerità. Vi furono pochi Pontefici, che non siano stati istruiti dello pratiche mostruose, colle quali sotto la maschera dello zelo per la propagazione delle Fede, realmente non travagliano che a farsi dei stabilimenti, ad accumulare ricchezze, e ad acquistarsi un credito del tutto profano, che forma da gran tempo l'oggetto delle lamentanze degli altri Corpi Regolari della Chiesa, e degli umilianti rimproveri de' suoi nemici: Io lo replico: Se la Corte di Roma loro accorda una speziale protezione, quesso avviene, perch'ella n'è impegnata da Particolari di distinzione, che vi trovano grandissimi vantaggj temporali; o perchè le cose son' arrivate a tal punto, che per qualunque inconveniente, che abbiavi a tollerarli, vi sarebbero ancora maggiori mali da temersi, se s'intraprendesse, non dico a distruggerli, ma solamente a minacciarli di voler farli rientrare nel loro dovere. (pag. 545.) *La Corte di Roma li conosce meglio di qualunque altro, e desidera ardentemente di reprimerli, ma gran considerazioni ne hanno sospeso il disegno.*

Voi ben vedete, Sig. Canonico, a quante riflessioni possono dar luogo questi sentimenti; ma un paragone, che mi viene in mente, vi farà conoscere la solidità de' medesimi. Trasportatevi meco collo spirito nell'Impero Ottomano, e consideriamo per un momento quel genere di Soldatesca a piede, che distinguesi col nome di Soldatesca Gianizzera, di cui già vi dee esser noto l'oggetto della sua istituzione, e 'l tempo in cui fu stabilita. I segni di fedeltà, di coraggio e di valore, ch'ella diede per innalzar la gloria de' Monarchi Ottomani, e per la

 dilat-

dilatazione del loro Impero, la resero sì benemerita, e sì cara a' medesimi, che alla custodia della stessa affidarono fin le loro proprie Persone, la difesa del loro Trono, ed il sostenimento delle loro prerogative. La ricolmarono di privilegj, la distinsero ognor più delle altre specie di milizie Turchesche, cioè degli Spaj, de' Zaimi e de' Timarioti; le assegnarono una paga convenientissima, e modi di sussistenza, nell'idea di sempre più obbligarla a serbare con esattezza la disciplina risultante dalle regole della sua istituzione, dalle relazioni intime fra tutte le membra di questo Corpo Guerriero, e della loro ubbidienza cieca agli ordini del Gran Signore, e dell' Agà, o Generale che lo comanda.

Ma questi privilegj conseguiti dai Gianizzeri, i doni fatti ad essi frequentemente, e la esuberante protezione, che loro fu accordata, produssero un effetto assai diverso da quello, che si era sperato. In forza della medesima resi orgogliosi ed altieri, si rivoltarono qualche volta contro i Monarchi, li deposero, del sangue d'alcuni si bruttarono le mani, o sforzarongli sagrificare alla loro crudeltà, al loro odio, alla loro vendetta e risentimento fin le persone più care a Gran Signori stessi, e talora le più benemerite del Ministero. Le storie Turchesche son piene di somiglianti esempj, e degli attentati dei troppo beneficati, dei troppo orgogliosi Gianizzeri. In certi incontri portarono la costernazione da un capo all'altro dell'Impero, e ad un ammutinamento sostenuto dai raggiri, o dai precisi ordini del loro Agà, o di qualch'altro loro Uffiziale, costrinsero il Monarca a fare la guerra, o a segnare la pace con le Potenze straniere. L'autorità del Sovrano è nulla

in

in faccia a costoro. L'anima del despotismo sta nella loro unione, e nell' unione del Sovrano medesimo con essi.

Alcuni Gran Signori riflettendo sopra un sistema sì pericoloso, determinarono di umiliare Soldati sì rivoltosi con una riforma, e nel caso ch' ella non producesse effetto, di supprimere un Corpo che sì gli teneva in apprensione. Ma a chi ne suggerì il progetto, costò la vita, o la perdita per lo meno della libertà; e si vidde, troppo tardi però, che venendo ad una siffatta estremità, tutto l' Impero avrebbe corso il periglio di rimanere involto in una generale combustione, o di restar ismembrato per le fazioni dei partiti avversi, o parziali a quel Corpo medesimo. Si conobbe altresì, che la forza era troppo cresciuta in mano di costoro; che quelle leggi di disciplina, che doveano in ogni tempo mantenerli ubbidienti e fedeli, avean prodotto al contrario una sfrenata licenza nel totale del corpo; il perchè non essendovi più 'l caso di risolvere nel modo tenuto dal Czare Pietro il Grande per distruggere la Milizia Russiana degli Strelitz, convenne, ond' evitare maggiori mali, tollerarli, e per politica anche apparentemente proteggerli. I Gianizzeri conoscono la loro forza, fondata sulla loro intima unione; il perchè se il Gran Signore tarda ad essi per un momento la paga militare a' tempi prescritti, se si risente egli, o il Ministero delle loro violenze, delle loro ribellioni, se non abollisce quelle leggi, e quegli ordini, che loro dispiacciono, se non ne forma e rilascia a loro talento, allorchè si avvanzano a chiederle, tosto sono in movimento e in rivolta. Tremano i Sovrani, tremano i Visiri, trema il Di-

vano, e'tremano i Governatori delle Provincie vicine e lontane; laonde nell'impossibilità di distruggerli, si affetta, come dissi, di proteggerli, mentre di nascosto si abborriscono, e vengono mortalmente odiati.

Può ben darsi, che un Gran Signore, e che un Visire li protegga davvero, e che siano accecati su i modi perniziosi di questa truppa, per esser l'uno, o l'altro debitori del Trono, della dignità, del posto alla medesima; ma cotal affezione particolare d'un solo Gran Visire, che in tal caso attira ne' propri sentimenti una Corte servile, non forma eccezione alcuna nel sistema generale politico di tollerantismo, e di finta protezione, seguito da quasi tutti gli altri Gran Signori, e loro Ministri per evitare mali maggiori.

Ora, Sig. Canonico, che meco avete considerata questa Turchesca Milizia, considerate, vi priego, anche la Società de' Gesuiti. Istituita ella da S. Ignazio in tempi assai torbidi per la Religione, e con Regole che stabiliscono la carità, la virtù, l'evangelica povertà ed umiltà ne' suoi alunni, il debito di dilatare la vera Fede, e il buon costume, la cieca ubbidienza agli ordini del Capo dell' Istituto, non che ai Sovrani Pontefici con indissolubili voti, fu ammessa tantosto, e descritta nel numero di quelle Sagre Milizie, che sono il sostegno maggiore della Chiesa Cattolica. E vi fu ammessa tanto più volentieri, quanto maggiormente si fece riflesso, che per ragione del voto di cieca ubbidienza, e dipendenza de' Socj dal Papa, se mai fosse avvenuto, che i Principi temporali si fossero messi a difendere i proprj diritti contro le pretensioni Romane d' immu-

munità e di giurisdizione che si estendono sovente molto al di là dei confini del Sacerdozio, ne Gesuiti avrebbe avuto la Corte Papale una truppa di combattenti sempre pronti a pugnare in favore di lei.

Alcuni Principi, le più celebri Università Cattoliche, e non pochi Soggetti illuminati se ne accorsero; ond' è, che questa nuova milizia Ecclesiastica trovò da prima opposizioni gagliardissime quasi per tutti i Regni al suo stabilimento. Ma rivestiti i membri della medesima d' un esteriore di pietà e di modestia; intesi ad insegnare la Dottrina Cristiana a fanciulli, ad istruire la gioventù nelle Scuole, alla predicazione, a dare i spirituali esercizj, a far missioni, e ad esercitare pubblicamente, e con frequenza altre opere buone e sante, seppero alla fine superare qualunque ostacolo. Non vi fu angolo della terra, ove non tralasciassero di penetrare.

Siffatti utili servigj prestati alla Chiesa Cattolica da codesti suoi nuovi Campioni, fecero, ch' ella cominciasse a ricolmarli di privilegj, ed a riguardarli come suoi benemeriti; e ciò mentre appunto i Popoli abbagliati d' altronde anch' essi dallo zelo che facevano trasparire per la gloria di Dio e per la salute delle anime, si ponevano in gara a ricolmarli di beni, ad affidare alla loro direzione le proprie coscienze, ed a consigliarli ne' loro più rilevanti affari.

Allora fu che cominciarono i Padri a staccarsi dalle strette Regole ad essi prescritte dal Santo loro Fondatore, ad introdursi nelle Corti de Monarchi, a meschiarsi negli affari temporali; e, pieni delle ricchezze, ond' erano stati beneficati, ad istudiar modi d' accrescerle col commercio, e con mille altri mo-

di ad ognuno notissimi facendo sovente per tal oggetto un mostruoso monopolio della Religione, e della politica più scaltrita. S. Francesco Borgia, quell' uomo di Dio, terzo Generale della Società, fin d'allora piangeva sulle abbominazioni de' suoi Confratelli, e riflettendo sullo stato presente del rilassamento della Società medesima, ne profetizzava mali maggiori.

In quel torno, i Sovrani cominciarono parimenti ad aver occasione d'accorgersi, chi veramente fossero i Gesuiti, e principalmente quand' alcuni fra essi Sovrani essendo entrati, per materie Giurisdizionali in litigio colla Corte Romana, scoprirono in costoro tanti nemici, e tanti difensori d'una dottrina le cui conseguenze fatali sono alla pubblica pace, nonchè alla sicurezza dal Trono; e quando conobbero in essi tanti sollevatori dei Popoli sotto pretesto di Religione, tanti fini raggiratori, ingrati, calunniatori, capi di fazione, e sostenitori in fine delle massime più assurde, più erronee, e piu deprimenti i diritti sagri ed intangibili dell' Impero; dirìtti appoggiati all' autorità delle Divine Carte, de' Concilj, de' Canoni, ed al comune sentimento de' Santi Padri, e dei più ortodossi Dottori.

Alcuni Principi perciò cacciarono da loro Stati questi novelli Gianizzeri, ma la Corte Romana per i cui interessi, e per la maggior ampliazione della giurisdizione della quale aveano pugnato, accrescendo la protezione in verso d'essi, non solo s'interpose perchè negli Stati medesimi da cui erano usciti con onta, e con vergogna, fossero rimessi; ma aumentò loro i Privilegj, le grazie e i favori, e ad encomiarli giunse nel modo più luminoso, e col sublime titolo di *Benemeriti*. I più bravi campioni vennero

nero contro lo spirito della Regola di S. Ignazio premiati con dignità Ecclesiastiche; fu taciuto allorchè nella sesta Congregazione arrovesciarono tutto'l sistema dell'Ordine, autorizzando i loro Collegj spurj ad ereditare e ad acquistare, mentr'essi ancora con altre nuove spiegazioni, ampliazioni e cangiamenti alla Regola suddetta, contribuivano più che mai a togliere quelle ristrettezze, che il Santo Fondatore avea pensate, affinchè lo spirito di Dio, e non quello della mondana cupidigia regnasse nell' Ecclesiastica Milizia da lui stabilita. Le distinzioni cominciarono allora a divenire tanto comuni, come lo sono nella bocca e nella penna de'Gesuiti.

Forte questo Corpo non già tanto pel numero, quanto per la disciplina, fondata sulla cieca ubbidienza agli ordini dei loro Padri Generali, e per altre regolazioni derivanti dalla più fina ed arcana politica dei primarj Ufficiali, o Assistenti di questi Generali, si trovò quindi a norma dei guerreschi consigli a cui si appigliarono; si trovò, dico, in istato di cozzare con chiunque, e fin cogli altri Corpi delle Milizie Ecclesiastiche, e per fine co' Pontefici medesimi, o qualora questi rifletterono sulla rilassatezza de' membri, o la notarono in una serie di fatti ben decisivi, o quando conobbero la necessità di riformarlo; onde ridurlo allo spirito del suo primitivo Istituto, ne' limiti prescritti dai Sagri Canoni, dai Concilj, e dalle Leggi Ecclesiastiche, o quando si accorsero, che i Casisti della Società deturpavano con nuove dottrine la morale di Gesù Cristo, o de' costumi, o quando in somma osarono opporsi al suo maggior ingrandimento. Spie per ogni dove, appoggi nelle Corti Sovrane, aderenze di Grandi, proc-

curate o col mezzo de' Confessionali, o coll' introdurre nel Corpo persone legate ad essi co' vincoli più stretti del sangue, o con altri scaltriti modi; profusione d'oro, o altri doni opportunamente dispensati, favore verso i parziali, cooperazione per il loro innalzamento; calunnia e persecuzione riguardo ai loro pretesi nemici; maneggio di cabala; relazioni intime fra tutti gl'individui del corpo medesimo; sostenimento scambievole di qualunque loro opinione; mutua difesa in ogn'incontro; un fine unico d'agire in tutti, ed un comune interesse, costituirono in fine (cercandosi i mezzi più efficaci d'opposizione) il piano politico di codesta milizia, la quale in forza d'esso piano divenne come una macchina composta d'infinità di molle semoventi soltanto quando si move la molla principale, che a tutte le altre comunica il movimento relativamente al suo modo di moversi.

Nell' Impero della Chiesa Cattolica, la Milizia Domenicana, fa ombra, alla Truppa Gesuitica col sostenere la Dottrina di S. Agostino, e di S. Tommaso intorno la Grazia e la Libertà; Dottrina ch' è la stessa che quella della Chiesa Cattolica; quand'ecco sbuca fuore dal Quartiere Guerriero della Società un Lodovico Molina, e con lui tutti gli altri Gianizzeri Ignaziani, rinovando per contrapposizione, le false Dottrine dei Pelagiani tanto funeste alla Divina Fede di Gesù Cristo, e ai di lei sagratissimi misterj. Clemente VIII. e Paolo V. Sovrani Pontefici, e Capi in terra dell' Impero della Chiesa militante, prontamente accorrono, affinchè la Fede Cattolica non rimanga nuovamente infetta dal contaggio di sì pestilenti errori. Presto, presto si chiama

alla

alla Capitale dell' Impero Cattolico i più valenti Soldati, i campioni più prodi delle altre Ecclesiastiche Milizie. Si aduna un Consiglio, si espone il pericolo, e quindi si tratta e ritratta in particolari Congregazioni per un gran numero d' anni come acquetare i ribelli, come ridurli alla sommessione, all'ubbidienza. Ma nulla si ottiene. Vogliono frai i soffismi d'assurde disputazioni che trionfi il Pelagianismo sott'il nome di *Scienza Media*; e Bellarmino, che scrivendo la sua vita, non erasi vergognato di paragonarsi ad un S. Giovanni Crisostomo, è quell' uffiziale, che più d'ogn'altro fra strepito e fracasso, fin a rispondere con ispregio alle rimostranze di Clemente VIII. con queste memorabili parole: *La Santità Vostra non è al fatto di queste materie*. In somma non c'è temperamento; ed i Gesuiti mostransi sempre più rivoltosi, e caparbj nell'ostinazione. Convien dunque risolvere, convien frenare l' ardire di costoro, condannando e fulminando dalla Cattedra di Pietro, cui assiste lo Spirito Santo, le empie proposizioni del Molina, ed atter rar così questo Drago che vomita rabbiosamente il suo veleno contro le verità più ortodosse. Ciò è deciso, non c'è più da pensare: Paolo V. fa distende re la Bolla; ma mentre si accinge a sottoscriverla, ecco che gli si fa incontro il Padre Generale Acquaviva, e sì gli dice: *Se la Santità Vostra firma quel foglio, se appone codesta nota d' infamia al Corpo Gesuitico, io non potrò trattenere dieci mila de' miei comilitoni dello scrivere cose contumeliose, e indecorose all' autorità della Sede Apostolica.*

Allora cosa dovea fare questo Pontefice? Dovea, direte voi, scorgendo un ardire sì temerario, soppri-

mere ed annichilare questa ecclesiastica milizia ribelle. Io vi rispondo, ch'ella era troppo cresciuta, ch' era ormai troppo possente; e troppo rigogliosa de'suoi privilegj. Se cinque o sei Gesuiti, uniti ad alquanti fanatici appunto in quel tempo mettevano sossopra la Francia, fomentando, sotto pretesto di Religione, una delle maggiori Guerre Civili, che siensi vedute giammai; dieci mila Gesuiti potevano con più di ragione far tremare la Santa Sede, e potevano indurre uno de' più terribili Scismi nella Chiesa Cattolica. Convenne quindi per tema di mali maggiori di quello, che allora esisteva, sopprimere la Bolla, impor silenzio alle parti; e tollerare fra il ceto dei Cattolici i nuovi Pelagiani, e Semipelagiani.

Ma ciò è poco. Qual ribellione non eccitarono nella Chiesa questi benemeriti Gesuiti, sostenendo e difendendo, perch' era cœrrente a' loro interessi l' orribile mescuglio di Cristianesimo e Paganesimo da essi escogitato e promosso nella China, nell'Indie Orientali ed altrove? Condanni pure, fulmini il Vaticano replicatamente quelle abbominevoli e superstiziose pratiche; dia egli pure alla truppa ribelle gli avvisi più salutari; comandi, ammonisca, prieghi e minacci; spedisca in quelle rimote Regioni zelantissimi Ministri Apostolici per ridurla a dar la pace alla Chiesa, a sottomettersi alle decisioni del Vicario di G. C., ed a cessar dal contaminare la nostra Divina Religione: Ella non ascolta gli avvisi, le ammonizioni, ed i prieghi, e molto meno bada ai comandi, e alle minaccie. Anzi le spregia, e pugna colla maggiore ostinazione ed animosità contro le Bolle e i Decreti. Stranamente ardita si appella delle decisioni Pontificie al Tribunale d' un

Prin-

Principe Pagano; calunnia e perſeguita coi modi più atroci i Miniſtri Apoſtolici; giunge a cercar d' avvelenarne uno, che fu il Venerabile Cardinale di Turnon. Mancato quel colpo lo rinchiude in una carcere, lo afferma, gli fa più orrendi inſulti contro il ſuo eminente carattere, e la di lui autorità, viola il diritto delle genti, e per fin lo riduce ad una ſtentatiſſima morte, dopo d' averlo per via di repreſaglia fatto ſcommunicare dal Veſcovo di Macao; ſcommunica, per chi diritto mira, che ricade ſopra il Pontefice, giacchè il Turnon era un di lui delegato a latere con pieniſſima plenipotenza, ed un rappreſentante la Sagra Perſona del Vicario di Gesù Criſto. Può darſi ribellione più terribile? Ma che perciò? Tutto ſi mette in ſilenzio, e ſi tace; ed il Pontefice, ch' era Clemente XI. in tal guiſa ſcommunicato nella perſona del vilipeſo ed aſſaſſinato Santo Martire ſuo Legato, anzi che venire all' abolizione del Corpo ribelle, ad uno dei Membri del medeſimo dà la Porpora Cardinalizia. Ma perchè? Che roba è queſta? Ma perchè? La baldanza degl' Ignaziani è ſenza eſempio traſcende tutt' i limiti, e gli uomini che riflettono, colti rimangono da alta maraviglia, veggendo che ſi laſciano trionfare.

Se può tanto, ſe ardiſce tanto queſta truppa, che coſtringe il Capo della Chieſa a premiarla, quand' è rea nel grado maggiore, ed a tacere, figuratevi coſa potrà l' autorità dei Veſcovi, e dei Paſtori ſopra di lei? Voglio, dice, (ad una partita di queſti Gianizzeri D. Giovanni di Palafox Veſcovo d' Angelopoli nella nuova Spagna); voglio, che riconoſciate i miei diritti Epiſcopali; che, poſſedendo voi tenute immen-

immense, e trascendenti ricchezze in questa parte di mondo, pagate le decime alla mia povera Chiesa, al mio clero, che vi accomodiate alle leggi dei sagri Canoni, e che vi asteniate dal confessare, e dalle altre funzioni parocchiali, se non mi fatte vedere i titoli, che vantate per ciò esercitare senza la licenza degli Ordinarj. Che domande son queste? Chi siete voi?... Io sono il Vescovo, io sono il Pastore di questa greggia .... Se non avrete giudizio, saremo capaci di farvi passare per un Vescovo intruso. Abbiamo dei privilegj per far quel che facciamo, e questo vi basti .... Ma dove sono questi Privilegj? fattemeli vedere... Abbiamo dei Privilegj che ci disobbligano dal mostrare quei privilegj, che volete che vi mostriamo. Ne teniam anche che ci liberano non solo dal pagar le decime, ma anche le taglie, le gabelle, le imposizioni sovrane, e fin ne' casi ove si trattasse d'una Guerra contra gl' Infedeli, e di salvare la patria. Il Santo Vescovo insiste; ma guai a lui! Eccolo scommunicato; eccolo oppresso dalla più fiera persecuzione, ed eccolo costretto a salvarsi colla fuga, fra gli orrori d' un diserto. Egli ne scrive al Pontefice Innocenzio X.; riccorre a lui e rappresentagli le abbominazioni di questi Gianizzeri nell' America, onde ne provveda, e cessare le faccia. Cosa ne avviene? Niente affatto. Se ascoltate tutt' i Gesuiti, vi diran concordemente che la lettera di quell' uomo di Dio, benchè di suo pugno n' esita l' autografo, ella è il lavoro d'un Eretico, l' invenzione d' un Giansenista.

Ma un caso di questa natura? un fatto sì strepitoso? Qual caso? qual fatto? I Gianizzeri Ignaziani sono divenuti sì fieri, e sì possenti, che non v' ha più riparo contra le loro intraprese. Oltre i tre esem-

esempj adottivi, altr' infiniti ne avrei in pronto se non temessi annojarvi. Tutti concorrebbero a provarvi dimostrativamente ognor più, che se in Roma si tace, e se si è tacciuto nei casi delle ribellioni de' Gesuiti, e delle loro disubbidienze alle Bolle, e ai Decreti Pontifizj, e degli attentati d' ogni maniera a cui si avvanzarono, il silenzio nasce, ed ognor nacque dal politico motivo surriferito, e che la protezione, la quale loro accordasi, e venne ad essi accordata, fu, ed è il risultato del timore, che possan commettere mali maggiori.

Un Frate degli Umiliati spara, benchè senza effetto, un' arma da fuoco contro San Carlo Borromeo illustre Arcivescovo di Milano, e si distrugge dal Pontefice S. Pio V. quell' Ordine Religioso.

I Gesuiti non più seguaci del loro primitivo Santo Istituto, spregiatori delle decisioni, e prescrizioni Apostoliche, dei Sagri Canoni, dell' autorità dei Concilj e de' Padri, quando queste si oppongono alle loro mire ed ai loro interessi; contaminatori della Religione, della Morale del Vangelo; intesi ad accumulare ricchezze temporali col Commercio, coll' invasione dei beni delle famiglie, e con ogn'altro modo; sturbatori della pubblica felicità, e perniciosi in somma nella Società civile per le loro massime, per il sistema politico risultante dalla Costituzione del loro Corpo; i Gesuiti, dico, nonostante tutte queste cose, non solo si tollerano, ma si proteggono eziandio.

Gli Umiliati erano senz' appoggi; l' Ordine loro non ricco, poco dilatato, con poche aderenze, ed ii

il sistema del governo de' medesimi, non formava una unione intima nel totale del Corpo; ma per lo contrario vi regnava la disunione. Perciò di nulla si paventò distruggendoli. Si possono paragonare alla Milizia dei Moscoviti Strelitz annichilata dal Czare Pietro il Grande, come fazionaria e perniziosa al suo stato per la di lei indisciplina, e per i suoi attentati. Ma i Gesuiti, benchè dispersi sovra tutta la terra, hanno fra essi i più intimi legami, onde in conseguenza agiscono tutti per lo stesso fine, negli stessi modi, con i medesimi principj, e sieguono le stesse direzioni politiche da me sopraindicatevi. Da queste direzioni ne procedono le loro massime; e queste massime hanno per partigiani e tutti quelli che pescano nel torbido, coloro che goderebbero d'una rivoluzione nell' Impero della Chiesa Cattolica, e di sovversioni nei Dominj dei Principi temporali, e que' in fine cui giovan elleno per la quiete della coscienza, e per l' indolenza circa a' proprj doveri, che nascono dal sistema Probabilistico. Con tanti partigiani come cozzarla col Corpo Gesuitico, che forte in oltre ed orgoglioso per le sue immense ricchezze, e per le sue aderenze, è più che capace di sostenere uno scisma, e di mettere in combustione il Mondo Cattolico. Perciò anzichè distruggerlo convien tollerarlo, e finger anche di proteggerlo, ond' evitare mali maggiori. Si è veduto che i Gesuiti hanno saputo far tremare i Vicarj di Gesù Cristo sul loro soglio; offenderli e insultarli ne' loro Ministri con i modi più atroci, che la malizia inventar possa, allorchè soltanto i Pontefici si accinsero a far che abbandonassero gli errori

da

da loro adotati; errori però che mirabilmente confluivano al loro ingrandimento. Per la ragione medesima, che i Monarchi Ottomani sono costretti a tollerare la milizia de' Gianizzeri, i Pontefici si trovano obbligati a tollerare, ed anzi a proteggere i Gesuiti. Eccovi sciolto il problema, circa cui, chi non curasi di penetrare nel midollo delle cose, cotanto si becca il cervello.

Vi dirò di più colla prova alla mano, che siccome non c'è più caso d'abollire la Società, così nemmeno è più possibile riformarla nel totale. Se il volerne riformare una sola porzione costò quasi la vita ad un Sovrano, che sì fatta riforma avea impetrata della Santa Sede; io dico, che l'ordinazione d' una riforma generale potrebbe far nascere uno scisma orribilissimo nella Chiesa; uno scisma nel bollore del quale chi sa che non ne addivenisse la sovversione della medesima.

Se lecito è talora agli uomini che riflettono formar qualche induzione per le cose passate sopra i disegni di certuni, che pongono tutt' il loro studio, onde pervenire ad una certa meta, quì dunque ponend' io in vista certi fatterelli, aggevolmente potrei dedurre da essi, ch' è già gran tempo che i Gesuiti van preparando la via al regno di confusione, e che per darne cominciamento, allorchè loro tornerà in acconcio di eccitare uno scisma generale nella Chiesa, hanno già fatte le più opportune disposizioni.

Se ciò non fosse, non avrebbon eglino giammai sostenuta nelle Cattedre l' infernale dottrina del Peccato Filosofo; non quella dello stato di pura natura; non sarebbe uscito un P. Picon a togliere la di-

vinità

vinità all'Augustissimo Sagramento dell'Altare; non un Arduino a dichiarare per composizioni d'Atei un gran numero d'Opere degli antichi Padri della Chiesa, non a negare che S. Pietro sia stato e morisse in Roma, non a formare col suo discepolo Berruyer un antico, e un nuovo Testamento a foggia di romanzo; non a togliere la Divinità al Verbo incarnato, non a fabbricare una nuova Trinità, e non a proferire le più orride bestemmie dei Pelagiani, Semipelagiani, Ariani, e de'Sociniani. Più: Se tal non fosse l'idea de'Gesuiti, giammai non avrebbon eglino insegnata l'empia dottrina delle mentali restrizioni, non difesa ed accarezzata quella del sangue, della vendetta, e della calunnia, tanto fatali alla società civile, alla pubblica tranquillità, alle vite de'Sovrani, e tanto contrarie allo spirito del Vangelo, alla carità, all'umiltà, alla rassegnazione, e fedeltà verso le Potenze superiori, alla concordia, all'amore per il prossimo, ed alle altre nobili virtù inculcateci, ed insegnateci dal nostro Divino Gesù Cristo. Giammai i Casisti della Società Gianizzera avrebbero avvanzate tante erronee proposizioni, che si meritarono i fulmini del Vaticano, e giammai un Gesuita, che fu il P. Pirot, in onta di siffatti fulmini, non avrebbe intrapresa l'apologia di quelle proposizioni medesime ne'loro Casisti. E a codesti stessi Cassisti difensori anche della Scienza Media, sostenitori del lassismo mascherato sotto il nome di Probabilismo, non sarebbe stata temerariamente dal loro Confratello Escobar applicata la misteriosa visione dell'Apocalisse, ove quattro Animali alati pieni d'occhi davanti e di retro con ventiquattro Seniori assistevano e circondavano il trono, quando fu consegnato il Li-

Libro dei sette sugelli al mistico imacolato Agnello: *Agnus*, egli dice, *Jesus Theologiæ*, *Censuræ Virtutes*, *Status*, *ac Sacramenta occluduntur: quæ quatuor animantibus*, *Bovi fortissimo Agri versatori* Suario, *volanti Aquilæ* Vasques: *prudenti Juris Homini* Molinæ: *ac Leoni adversus hæreses rugenti* Valentiæ *reservavit*. *Considerent Lectores* a 4. Jesuitæ seniores *quidem non ætate solum*, *sed scientia*, *videlicet*, *Sanctius*, *Azorius*, *Toletus*, *Henriquez*, *Lessius*, *Rebellus*, *Conink*, *Avila*, *Reginaldus*, *Filliucius*, *Salas*, *Hurtado*, *de Mendoza*, *Gaspar Hurtado*, *Laymanus*, *uterque Lugo Franciscus & Joannes*, *Becanus*, *Fagundes*, *Granada*, *Castropalaus*, *Gordonius*, *Baldellus*, *Sà ac Merianus*. *Legunt & Præpositus*, *Gretserus*, *Turrianus*, *Polanus*, *Buseus*, *Fernandes*, *de Cordova*, *& alii*. *Escobar in Summa*.

Date torto a Pascal se ha messo in ridicolo siffatta Escobariana applicazione. E non è questo, mio buon Canonico, un preparare il Regno d'errore, e fare ogni sforzo per accellerarne lo stabilimento? Ma più: Se il Ceto Gesuitico non avesse a codesto stabilimento indirrizzate tutte le sue mire, non verebbessi negli individui del medesimo un misto di pietà e di cupidigia mondana, ch'è ciò che veramente costituisce la vera indole dell'ipocrisia.

Non si vedrebbero, mentre gli uni fan le Missioni da una parte, correre gli altri da un altro canto di casa in casa a mantener in fede i parziali, e sedurre i deboli, onde scroccare beneficj e testamenti. Come van sulle Gallee e nelle Prigioni per imporre al volgo, li vedreste accorrere anche nelle

case de' mendichi, pei quali lascian tutto l' incarco ai Parocchi, correndo bensì, anche non chiamati, ad assistere i gran Signori, o laddove regna l' opulenza. In somma non si vedrebbero contro le prescrizioni Canoniche e Pontificie badare al Commercio, (Il fatto memorabile del Padre la Valette può farne fede), non agli affari mondani, ed al raggiro, onde rendere la Società loro sempre più florida e possente.

Si additi un altr' Ordine Religioso di cui dir si possa cotanto, che com' esso sia venuto in ispettacolo di tutto l' Universo, che abbia come lui mostrato, e mostri con replicate abbominazioni, e con i modi della difesa che intraprende, un' intenzione sì rea, qual è quella che fanno trasparire i Gesuiti di voler accellerare lo sconvoglimento dell' ordine Gerarchico, e la confusione nella Società civile. Ma direte Voi.... Nò, balzò in piedi il Canonico, non vuò sentir altro. Troppe ne avete dette. Ma io mi appello alle Apologie dei Reverendi Padri Stampate dal Zatta. Sono stordito..........
Sia quel che sia io sarò sempre parziale dei Gesuiti. Ciò detto voltò le spalle e andò pe' fatti suoi. L' ora già resa tarda, chiamava noi pure alle nostre abitazioni. Servo Signor Aristo. Signor Febronio buona notte. VIVA SAN MARCO. Addio G........ andate a scrivere tutto à quel vostro Prelato Romano.

Ecco, Monsignore, che tutto le ho scritto. La priego a continuarmi la sua buona grazia ed a credere

credere che sono quale col più vero ossequio rispettosamente mi protesto.

Venezia 18. Novembre 1766.

IL FINE.

AR-

ARGOMENTI DELLE LETTERE.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

la